Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLIII - N. 32

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 9 agosto 2006 **€ 3,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

A10
06_32_1_DPR_001_DPR 219

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2006, n. 0219/Pres.

D.P.R. n. 361/2000, art. 2 - "Associazione XXX Ottobre" - Trieste. Approvazione del nuovo Statuto.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. n. 0192/Pres. del 15 giugno 2004, successivamente integrato con il D.P.Reg. n. 016 del 20 genanio 2005, è stato approvato lo Statuto dell'"Associazione XXX Ottobre", avente sede in Trieste, e ne è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche al n. 114;

VISTA la domanda del 13 giugno 2006 con cui il Presidente della predetta Associazione ha chiesto l'approvazione del nuovo Statuto sociale, deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati del 29 marzo 2006;

VISTO il verbale di detta assemblea, a rogito dell'avv. Giovanni Pisapia, notaio in Trieste, rep. n. 75894, racc. n. 5843, ivi registrato il 3 aprile 2006 al n. 1708/1;

RILEVATO che le modifiche dello statuto sono dirette ad adeguare il medesimo alle mutate esigenze organizzative ed operative dell'Associazione, nonché alle disposizioni dettate dal nuovo Regolamento generale del Club Alpino Italiano;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTA l'assenza di rilievi da parte della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;

VISTO l'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

DECRETA

È approvato il nuovo Statuto dell'"Associazione XXX Ottobre", avente sede in Trieste, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 29 marzo 2006.

Il nuovo testo dello Statuto allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 luglio 2006

ILLY

A10
06_32_1_DPR_001_DPR 219_ALL

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE

TRIESTE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1

L'"Associazione XXX Ottobre", fondata nel 1918, divenuta Sezione del Club Alpino Italiano nel 1947, ha sede a Trieste e denominazione "C.A.I. - Associazione XXX Ottobre - Trieste ".

Essa ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2

L'Associazione XXX Ottobre, qui di seguito denominata Sezione, è una Sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.). È soggetto di diritto privato, uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I..

Gli iscritti della Sezione sono di diritto Soci del C.A.I.

Lo stendardo della Sezione è bianco e reca al centro lo stemma del C.A.I., in alto la scritta in oro "Associazione XXX Ottobre - Trieste", sul retro il tricolore con l'anno di fondazione in oro su sfondo rosso.

Lo stendardo della Sezione potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo o, in caso d'urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SCOPI

Art. 3

La Sezione promuove l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e la tutela della montagna.

Per conseguire questo scopo provvede, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione di sentieri, opere alpine ed attrezzature alpinistiche;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, speleologiche, naturalistiche, sportivo dilettantistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, speleologiche, naturalistiche dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

f) alla promozione di attività culturali, scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla promozione di ogni altra attività inerente alla montagna;

i) a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Art. 4

La Sezione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica e aconfessionale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

I Soci della Sezione sono benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilisce l'Art. II.3 dello Statuto del C.A.I..

Mantengono i diritti dei Soci ordinari, i Soci delle Sezioni Nazionali che, per loro scelta, hanno aderito alla XXX Ottobre in qualità di Soci aggregati.

Art. 6

Chiunque intenda divenire Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni; per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la patria potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile.

Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I. ed il Statuto della Sezione, nonché le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. All'atto dell'iscrizione riceve la tessera personale di riconoscimento ed il distintivo del C.A.I..

Art. 7

I Soci sono tenuti a versare alla Sezione:

a) la quota di ammissione;

b) la quota associativa annuale comprensiva del contributo ordinario per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative previste;

c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Il contributo, di cui alla precedente lettera b), deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno; dopo tale data potrà essere addebitata al Socio la spesa per l'esazione.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Art. 8

I diritti dei Soci sono quelli stabiliti nell'Art. II.4 dello Statuto e nell'Art. II.IV.1 del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 9

Ogni anno ai Soci che raggiungono un'anzianità ininterrotta di iscrizione al C.A.I. di venticinque, cinquanta e settantacinque anni, saranno consegnati speciali distintivi.

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito, per dimissioni, per morosità, per provvedimento disciplinare o per morte del Socio.

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 10

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della Sezione; può riacquistare la qualifica di Socio e mantenere l'anzianità di adesione, previo pagamento alla Sezione delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori del C.A.I. e della Sezione o con le regole della corretta ed educata convivenza sociale, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dall'attività per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari, il Socio può presentare ricorso al Collegio regionale o interregionale dei Probiviri, competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio nazionale dei probiviri del C.A.I.

TITOLO IV

ORGANI SEZIONALI

Art. 12

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Art. 13

Tutte le cariche sociali sono elettive ed a titolo gratuito e non possono essere affidate che a Soci maggiorenni, iscritti alla Sezione da almeno due anni.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei Soci della Sezione.

CAPO I

ASSEMBLEA

Art. 14

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta l'ordinamento sezionale nella forma dello Statuto;
- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti ed i Delegati agli organi del sodalizio, tra i soci maggiorenni ordinari e familiari, con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione, escluso il voto per corrispondenza;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo;
- approva annualmente il programma della Sezione, la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivi e preventivi;
- delibera l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera, in unica lettura, le modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione;
- ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sull'entità della quota associativa per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- delibera sullo scioglimento della Sezione stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo o che sia sollevata, mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque Soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, per l'approvazione dei bilanci e le nomine delle cariche sociali.

La convocazione avviene, mediante avviso esposto nella sede sociale almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e con comunicato a mezzo stampa. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora di convocazione.

In caso di elezioni il Consiglio Direttivo insedia un Comitato Elettorale per la valutazione formale delle candidature.

Possono essere proposti candidati tutti i Soci, esclusi minori ed aggregati, in regola con il pagamento delle quote sociali e presentati da almeno cinque Soci ordinari.

Ogni Socio può sottoscrivere un massimo di tre candidature.

I Consiglieri uscenti sono ricandidabili automaticamente, salvo le controindicazioni previste dal presente Statuto.

La lista dei candidati ed i bilanci consuntivi e preventivi devono essere disponibili, presso la segreteria della Sezione, almeno sette giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea.

Un'Assemblea straordinaria deve essere convocata, entro 15 giorni, quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei Soci, il Collegio dei Revisori dei conti, il Comitato Direttivo Centrale o il Comitato Direttivo Regionale.

Può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Art. 16

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i Soci minori ed aggregati non hanno diritto di voto.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri Soci; ogni Socio non può portare più di due deleghe.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che potrà tenersi a non meno di un'ora di distanza dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori.

Spetta alla Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo della Sezione verificare la regolarità delle deleghe ed in genere, il diritto di intervento all'Assemblea..

Art. 18

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi mediante votazione per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto, sono esclusi dal computo le astensioni.

L'elezione dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei Delegati avviene con votazione segreta. A parità di voti risulterà eletto il Socio con maggiore anzianità d'iscrizione al C.A.I..

Il voto per la designazione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta, così sulle schede devono essere segnate tante righe bianche quante sono le cariche poste in votazione. I candidati non designati ufficialmente, il cui nominativo è stato apposto dagli elettori negli spazi bianchi disponibili nella scheda, per poter essere inseriti in graduatoria ed eletti devono aver ottenuto voti almeno pari al 50% dei votanti. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto, a norma e nei casi dell'articolo VI.I.9 dello Statuto del C.A.I..

Art. 19

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, acquisteranno efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del C.A.I., a norma dell'articolo I.5 dello Statuto del C.A.I.

CAPO II

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Sezione; esso si compone da un minimo di nove ad un massimo di quindici membri, compreso il Presidente, e durano in carica un anno.

Il Consiglio Direttivo uscente stabilisce il numero dei membri da eleggere.

Il Socio non può esprimere preferenze in numero superiore a quello dei consiglieri da eleggere, pena l'annullamento della scheda.

La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere con maggiore anzianità di Socio C.A.I.; l'ordine del giorno prevede l'elezione, a scrutinio segreto, del Presidente, del/i Vicepresidente/i, di un Segretario e di un Tesoriere.

E' compito del Consiglio Direttivo stabilire, prima della votazione, il numero dei Vicepresidenti da eleggere.

In caso di parità di voti, le cariche sono assegnate al Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'Assemblea. Se la parità dovesse ancora sussistere, prevale l'anzianità C.A.I..

Art. 21

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare esso:

- propone all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività della Sezione e prende tutte le decisioni necessarie per realizzarlo;
- redige annualmente i bilanci consuntivi e preventivi;
- delibera sulle domande di associazione di nuovi Soci;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni, Gruppi e Commissioni;
- approva i regolamenti, i programmi ed i bilanci delle Scuole e dei Gruppi;
- delibera, sulla base dei programmi annuali dei Gruppi e della propria disponibilità finanziaria, un contributo per sostenere la loro attività;
- ratifica le nomine dei Direttori delle Scuole e dei Responsabili dei Gruppi;
- nomina gli Ispettori Sezionali dei rifugi, ricoveri e bivacchi;
- propone i nominativi dei Soci candidati agli organi regionali, interregionali e nazionali del sodalizio;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti la Sezione;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento del C.A.I. e del presente Statuto.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente.

Una riunione straordinaria deve essere convocata, entro 7 giorni, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei conti. La data della riunione non può essere fissata oltre sette giorni da quella della convocazione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza semplice dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o da un Vicepresidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Alle riunioni ordinarie del Consiglio partecipano, con voto consultivo, i Direttori delle Scuole, i Respon-

sabili dei Gruppi, delle Commissioni permanenti, i Delegati ed i Soci che ricoprono incarichi direttivi nel C.A.I..

Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di far intervenire alle sedute anche singoli Soci.

Art. 23

I Consiglieri durano in carica un anno e sono rieleggibili per cinque volte consecutive e lo possono essere ancora dopo almeno un anno d'interruzione.

Il Consiglio dichiara decaduti dalla carica quei componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

I posti di Consiglieri che si rendessero vacanti saranno coperti con i candidati primi in graduatoria dopo gli eletti. Essi assumono l'anzianità dei sostituiti.

Le sostituzioni dei Consiglieri non possono superare la metà dei componenti il Consiglio. In tal caso, per le posizioni scoperte, si procede a nuove elezioni con nuova Assemblea, secondo le norme previste.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

CAPO III

IL PRESIDENTE

Art. 24

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale, pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo, convoca e presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione, al momento della elezione, deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a cinque anni sociali completi.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal/i Vicepresidente/i, dal Segretario e dal Tesoriere. Il Presidente, in caso d'urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione.

Art. 25

Il Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile per cinque volte consecutive e lo può essere ancora dopo un anno d'interruzione.

Art. 26

Un Vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

In caso di dimissioni del Presidente si procede alla sua sostituzione con le modalità previste dall'Art. 20.

CAPO IV

SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 27

Il Segretario sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione, sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo.

Art. 28

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione e della contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione.

CAPO V

REVISORI DEI CONTI

Art. 29

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

I Revisori dei conti redigono la loro relazione per l'Assemblea ordinaria dei Soci relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 30

I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti elegge nel suo seno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

CAPO VI

DELEGATI

Art. 31

I Delegati sono eletti dall'Assemblea e, con il Presidente, rappresentano la Sezione secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.

TITOLO V

PATRIMONIO

Art. 32

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che sia erogata a favore della Sezione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 33

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote di ammissione;

- dalle quote associative annuali di spettanza della Sezione;
- dai redditi del patrimonio e da ogni altra eventuale contribuzione.

Art. 34

I fondi liquidi della Sezione devono essere depositati in un conto bancario e/o postale, intestati alla Sezione e sottoscritti da almeno tre firmatari, di cui uno è il Presidente ed uno il Tesoriere.

I mandati di pagamento devono essere firmati congiuntamente da due dei sottoscrittori del conto di cui uno è il Presidente o il Tesoriere.

Art. 35

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.

Art. 36

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione. In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI, GRUPPI, COMMISSIONI, SCUOLE

Art. 37

SOTTOSEZIONI - Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di Sottosezioni per Soci che operano in aree extracomunali. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

La Sottosezione é retta da un Consiglio Direttivo il cui Presidente relaziona al Consiglio Direttivo Sezionale sulle attività della Sottosezione.

In caso di scioglimento la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio regionale dei Revisori dei Conti. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

Art. 38

GRUPPI - Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione, sempre secondo le norme del C.A.I. e del presente Statuto, di Gruppi con particolare specializzazione , ai quali possono aderire i Soci interessati.

I Gruppi hanno un proprio Regolamento Interno che deve recepire l'eventuale autonomia tecnica, organizzativa e ove occorra, amministrativa. Detto Regolamento deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione.

Gli Organi Direttivi dei Gruppi dovranno presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione i loro programmi, i loro bilanci preventivi, consuntivi e la relazione annuale, documentata dal libro delle attività.

È vietata la costituzione di Gruppi di non soci.

Art. 39

COMMISSIONI - Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni ordinarie o straordinarie cui affidare compiti temporanei o permanenti per sostenere le iniziative della Sezione. Le Commissioni permanenti devo-

no avere un proprio regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo e la loro composizione deve essere approvata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 40

SCUOLE - Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Scuole in conformità con gli indirizzi del C.A.I. ed ai regolamenti e deliberazioni degli Organi Tecnici Centrali.

Esse sono disciplinate da un proprio Regolamento approvato dalle rispettive Commissioni Centrali e ratificato dal Consiglio Direttivo.

Hanno autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria ed i bilanci preventivo e consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41

I locali della sede non possono essere concessi, neppure temporaneamente, a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo e nei casi d'urgenza dalla Presidenza, né vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del sodalizio.

Art. 42

Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione, ove non siano da questa autorizzate per mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività di singoli Soci in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dalla Sezione o a discapito delle medesime.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 43

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio regionale o interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie fra i Soci o fra Soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non possono essere deferite alla Autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone od enti estranei al Club Alpino Italiano, se prima non vengono aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I. e dal Regolamento disciplinare, e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'iter della relativa controversia.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44

Per tutto quanto non é previsto nel presente Statuto si fa rinvio allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I., nonché alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 45

Il presente Statuto può essere modificato o adeguato alle eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., dopo approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Sezione con almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto di voto (comprese deleghe). Le delibere debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE

Art. 46

Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci e la ratifica del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del C.A.I..

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad introdurre le modifiche che siano richieste dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo in sede di ratifica, come pure a coordinarlo con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.., da portare ad approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

VISTO: IL PRESIDENTE:ILLY

E05
06_32_1_DPR_002_DPR 220

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2006, n. 0220/Pres.

D.P.R. n. 361/2000, art. 2 - "Canottieri Trieste - Associazione sportiva dilettantistica" - Trieste. Approvazione statuto.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con decreto della Prefettura di Trieste del 17 settembre 1953, n. 3183/17500, parzialmente rettificato dal decreto del 17 ottobre 1953, n. 3183/17500, è stato approvato lo statuto dell'Associazione "Canottieri Trieste", avente sede in Trieste, e ne è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato;

VISTA la domanda del 22 giugno 2006 con cui il Presidente della predetta Associazione, già iscritta al n. 110 del registro delle persone giuridiche tenuto dal Tribunale di Trieste, ha chiesto l'approvazione del nuovo statuto sociale, deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati del 10 marzo 2006, in forza del quale, tra l'altro, l'Associazione modifica l'attuale denominazione in "Canottieri Trieste - Associazione sportiva dilettantistica";

VISTO il verbale di detta assemblea, depositato nei rogiti del dott. Duilio Gruener, notaio in Trieste, rep. n. 80622, racc. n. 7852, ivi registrato il 30 marzo 2006 al n. 1670/1;

RILEVATO che le modifiche dello statuto sono dirette ad adeguare il medesimo alle mutate esigenze organizzative ed operative dell'Associazione ed alle disposizioni dettate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTA l'assenza di rilievi da parte della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;

VISTO l'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

DECRETA

– È approvato il nuovo statuto della "Canottieri Trieste - Associazione sportiva dilettantistica"; avente sede in Trieste, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 10 marzo 2006.

– Il nuovo testo dello statuto allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 luglio 2006

ILLY

E05
06_32_1_DPR_002_DPR 220_ALL

STATUTO DELLA "CANOTTIERI TRIESTE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

TRIESTE

CAPO I

COSTITUZIONE

Art. 1

Viene costituita con durata illimitata una Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) con la denominazione di "CANOTTIERI TRIESTE A.S.D." con sede in Trieste. Fondata originariamente nel 1896 con il nome di "Rowing Club", mutato in seguito in "Società Canottieri Trieste", è iscritta sin dal 1927 alla Federazione Italiana Canottaggio (F.I.C.) ai cui statuti e regolamenti si uniforma ed è riconosciuta dal CONI alle cui norme e direttive si conforma.

Art. 2

Scopo della Associazione, che non ha fini di lucro, apolitica, aconfessionale ed antirazzista, è di promuovere lo sport nautico dilettantistico sia a livello agonistico che amatoriale a mezzo di imbarcazioni a remi ed a pagaie, curando la formazione morale e didattica dei più giovani a partire dai corsi C.A.S.(Centri di Avviamento allo Sport) per i più giovani.

Art. 3

I colori sociali sono il bianco, il nero ed il rosso.

La bandiera sociale è uno sfondo nero attraversato in diagonale da una folgore rossa.

I remi delle imbarcazioni sociali hanno la pala a fondo bianco con una V nera a metà pala e con il vertice rivolto verso l'impugnatura.

CAPO II

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 4

I Soci, di sesso maschile, possono essere sia italiani che stranieri e godono dei medesimi diritti nei confronti dell'Associazione.

Essi si suddividono nelle seguenti categorie:

– onorari

– ordinari

Questi ultimi si suddividono a loro volta in :

– minorenni sino alla maggiore età

– maggiorenni al di là della maggiore età

I Soci che non possono frequentare la sede per loro impegni personali o se domiciliati fuori sede, possono passare su loro richiesta a Soci "assenti".

Art. 5

Soci onorari sono coloro che per meriti speciali vengono acclamati tali dalla maggioranza di un Congresso Generale su proposta motivata del Comitato Direttivo.

I Soci onorari vengono parificati agli ordinari ma non pagano alcun canone.

Anche il Socio che raggiunga gli 80 anni di età con almeno 50 anni di associazione ininterrotta diviene automaticamente Socio onorario.

Art. 6

Per l'ammissione a Socio si richiede:

a) la proposta al Comitato Direttivo su apposito modulo da parte di un Socio di anzianità non inferiore a due anni il quale si rende garante dei requisiti di carattere morale e civile del Socio proposto. La proposta dovrà essere sottoscritta anche dal richiedente o dall'esercente la potestà parentale per il minore, accompagnata da una foto tessera e dal versamento contestuale della tassa d'iscrizione vigente, restituibile qualora il richiedente non venga accettato.
Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell' associato minorenne.

b) la proposta in iscritto da parte del Comitato Direttivo, che si assume gli stessi obblighi del Socio proponente qualora il richiedente non ne abbia uno.

c) l'esposizione della proposta all'albo sociale per 15 giorni. Essa deve essere seguita dal parere favorevole del Comitato Direttivo. Eventuali osservazioni che i Soci intendessero fare contro l'accettazione dei proposti devono essere comunicate per iscritto al Comitato Direttivo entro il suddetto termine.

d) l'accettazione, da comunicare per iscritto da parte del Comitato Direttivo all'aspirante Socio.

L'esito, se sfavorevole al proposto, viene comunicato al Socio proponente dal Comitato Direttivo anche senza indicarne i motivi.

L'accoglimento della domanda di ammissione impegna il Socio ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni dell'Associazione, delle deliberazioni del Congresso e del Comitato Direttivo nonché alle normative in essere della F.I.C.

Art. 7

Ogni aspirante Socio, con l'esclusione dei Soci minorenni, paga una tassa d'iscrizione all'atto della richiesta di associazione pari al 50% del canone annuo.

Il Socio minorenne, al raggiungimento della maggiore età, continuerà a non pagare la tassa d'iscrizione.

I Soci minorenni godono di una riduzione sul canone sociale fissato per i Soci maggiorenni nella misura minima del 50 % con arrotondamento per eccesso all'euro.

Al raggiungimento della maggiore età, qualora studente, il Socio beneficierà di una riduzione sul canone

sociale nella misura minima del 30% con arrotondamento per eccesso all'euro, con estensione massima al compimento dei 25 anni.

Art. 8

Persone che facevano già parte della Associazione e che non siano nel frattempo passate ad altre Associazioni remiere nella Provincia possono venir riammesse dal Comitato Direttivo su loro domanda senza pagare nuovamente la tassa d'iscrizione.

Art. 9

L'associazione è moralmente vincolante per tutto l'anno sociale che principia con il 1° maggio e termina con il 30 aprile dell'anno successivo.

Qualora pervengano al Comitato Direttivo le dimissioni del Socio per iscritto, il Comitato Direttivo potrà accordare lo scioglimento del rapporto sociale anche prima di tale termine.

In casi di gravi e provate situazioni particolari, il Comitato Direttivo può esonerare pro tempore il Socio dal pagamento totale o parziale del canone sociale mensile.

Il socio dimissionario è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi verso la società fino al giorno della sua uscita definitiva.

Art. 10

Ogni Socio onorario ed ordinario ha diritto:

a) di partecipare all'attività sociale frequentando la sede, facendo uso delle imbarcazioni e delle attrezzature sociali secondo il regolamento.

Qualora maggiorenne:

b) di intervenire ai congressi, di fare proposte, di dirigere interpellanze e di prendere parte alle discussioni e votazioni;

c) di eleggere e di farsi eleggere;

d) di far convocare congressi straordinari su domanda firmata da almeno il 15% dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 11

L'ammontare del canone annuo, da pagarsi in rate mensili anticipate, viene fissato ogni anno nel Congresso Generale Ordinario o in un Congresso Generale Straordinario.

Tutti i Soci hanno l'obbligo di informare per tempo la Segreteria in caso di cambiamento di indirizzo o di numero telefonico.

Art. 12

Soci assenti sono quei Soci che rinunciano a frequentare abitualmente l'Associazione o che hanno trasferito la loro residenza in altra sede a tempo indeterminato e che, pur non volendo sottostare agli oneri di Socio loro competenti, desiderano mantenere il loro legame con la Società.

Essi hanno i medesimi diritti dei Soci ordinari con l'esclusione del diritto di voto. Non possono detenere l'armadietto guardaroba e non svolgono attività sportiva nè sociale se non per un periodo massimo complessivo di 15 giorni all'anno nel caso di un transitorio ritorno in sede.

Per l'iscrizione nella categoria dei Soci assenti si richiede:

1) la richiesta scritta al Comitato Direttivo da parte del Socio interessato.

2) l'accettazione da parte del Comitato Direttivo.

Ogni Socio assente paga un canone annuo pari ad un quarto del canone fissato per i Soci ordinari. in rate semestrali anticipate aventi scadenza al 31 gennaio ed al 31 luglio di ogni anno.

Art. 13

I Soci assenti hanno diritto di chiedere con istanza scritta la loro riammissione nella categoria dei Soci ordinari senza pagamento di una nuova tassa d'iscrizione.

Art. 14

Il Comitato Direttivo può radiare dalla Società dopo 30 giorni dall'invio a mezzo raccomandata di un' ammonizione scritta, il Socio moroso per il pagamento di tre rate del canone. La radiazione non pregiudica il diritto della Società di ricorrere anche alle vie legali per ottenere dal Socio quanto dovuto.

La radiazione verrà pubblicizzata dal Comitato Direttivo secondo le vigenti norme federali. Copia della stessa verrà affissa all'albo sociale per un mese.

Il Socio radiato non avrà facoltà di riammissione.

Art. 15

I Soci che contravvengono alle disposizioni del presente Statuto e/o dei relativi Regolamenti, vengono richiamati all'ordine dal Comitato Direttivo dapprima verbalmente e, in casi di recidiva, per iscritto. Si garantisce in ogni caso al Socio il diritto ad un contraddittorio prima di un eventuale provvedimento. In altri casi di particolare gravità il Comitato Direttivo può decidere di sospendere il Socio in via immediata e provvisoria. In casi gravi di indisciplina, di grave mancanza al decoro sociale o di compromissione del buono e sereno andamento sociale, i Soci possono essere radiati inappellabilmente o sanzionati per decisione del Collegio dei Probiviri, interessato del caso esclusivamente dal Comitato Direttivo.

I Soci non possono rivolgersi direttamente al suddetto Collegio ma devono far pervenire le loro istanze al Comitato Direttivo che vaglierà se rispondere loro direttamente o attivare il Collegio.

Il Collegio nomina tra i suoi membri un presidente ed un segretario per la redazione dei verbali.

In caso di riunione per decidere su eventuali espulsioni, devono essere presenti tutti i cinque membri effettivi.

Il Collegio, sentite tutte le parti, lette le loro eventuali memorie, completata l'istruttoria, emette la propria decisione sul merito della questione oggetto del procedimento.

a) applicando il provvedimento di espulsione del Socio;

b) non prendendo alcun provvedimento;

c) suggerendo al Comitato Direttivo le sanzioni più opportune in base alla gravità dell'infrazione.

La delibera di espulsione è valida solo con la maggioranza di almeno quattro quinti. Per altre deliberazioni è sufficiente la maggioranza dei tre quinti.

Copia di qualsiasi tipo di provvedimento verrà affisso all'albo sociale dal Segretario per almeno 15 giorni.

CAPO III

RAPPRESENTANZA SOCIALE E SUE MANSIONI

Art. 16

La Canottieri Trieste, ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, è

rappresentata da un Comitato Direttivo composto dal Presidente e da otto Consiglieri con le mansioni di Vicepresidente, Segretario, Responsabile Amministrativo (due), Economo, Direttore Sportivo e Capo Canottiera (due) che vengono eletti a maggioranza di voti e per un anno dal Congresso Generale Ordinario.

I componenti il Comitato Direttivo:

- non percepiscono alcun compenso, hanno però diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del mandato purché approvate dal Comitato Direttivo.

- Non possono, compreso il Presidente, essere tesserati come Dirigenti presso altre Società/Associazioni affiliate per la stessa Federazione Sportiva.

Art. 17

Il Comitato Direttivo delibera sopra tutti gli oggetti di interesse sociale non riservati al Congresso Generale, amministra il patrimonio della Associazione, vigila che siano rispettati lo Statuto ed i Regolamenti, esegue le deliberazioni dei Congressi e del Collegio dei Probiviri.

Il Comitato Direttivo ha facoltà di affidare a singoli suoi membri od a persona anche estranea al Comitato o ad apposite commissioni di Soci particolari incarichi inerenti al funzionamento dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di rivolgere al Comitato Direttivo tutte quelle proposte che crederà convenienti ed il Comitato Direttivo dovrà deliberare sopra le stesse e notificare al proponente le sue deliberazioni.

Art. 18

Il Comitato Direttivo viene convocato in seduta dal Presidente, senza formalità, ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta motivata al Presidente uno dei membri. Esso delibera a maggioranza. In caso di parità di voti, dirime il voto del Presidente o in sua assenza , quello del Vicepresidente.

Per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Art. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, sovraintende alla sua amministrazione, presiede e dirige i congressi dei Soci e le sedute del Comitato Direttivo, firma gli atti sociali, cura le pubbliche relazioni della Società, delega un suo sostituto tra i membri del Comitato Direttivo qualora il Vicepresidente non possa sostituirlo.

Art. 20

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 21

Il Segretario redige i verbali dei congressi e delle sedute del Comitato Direttivo, della cui tenuta è responsabile, e li notifica ai Soci tramite affissione all'Albo Sociale. Sbriga la corrispondenza ed istruisce tutte le pratiche riguardanti le ammissioni e le dimissioni dei Soci sottoponendole all'esame del Comitato Direttivo. Custodisce l'archivio.

Art. 22

I due Responsabili Amministrativi effettuano le riscossioni ed i pagamenti e tengono la contabilità sociale con pari facoltà e di comune accordo.

Sollecitano i soci morosi di persona o per iscritto a regolarizzare la loro posizione.

Ad ogni riunione del Comitato Direttivo informano i membri sullo stato delle finanze sociali.

Art. 23

L'Economo cura il materiale sociale e provvede alla manutenzione dello stesso. Cura ed aggiorna l'inventario del patrimonio sociale. Cura gli acquisti dei materiali di consumo. Controlla e mantiene i mezzi sociali nautici e stradali. Ha, inoltre, la cura ed il controllo di quanto attiene agli ormeggi in concessione per le imbarcazioni da diporto dei Soci.

Art. 24

Il Direttore Sportivo ed i due Capi Canottiera sorvegliano e pianificano l'attività sociale sportiva, mantengono di concerto con la Segreteria i rapporti con la FIC ed il CONI a tutti i livelli .Curano l'istruzione dei nuovi soci, l'allenamento degli armi da regata, le attività sportive collaterali, tra cui i corsi del Centro Avviamento allo Sport (C.A.S), ed organizzano le trasferte degli atleti.

Art. 25

Il Comitato Direttivo è assistito da due Revisori dei Conti, eletti anch'essi per un anno dal Congresso Generale Ordinario, con possibilità di rielezione di anno in anno. Essi esaminano e controfirmano i bilanci consuntivi e preventivi ed in generale esercitano continuamente le funzioni di controllo della perfetta tenuta della contabilità con i relativi libri sociali e di sindacato. Essi hanno facoltà di assistere con puro voto consultivo alle sedute del Comitato Direttivo che può convocarli quando necessario.

Almeno 10 giorni prima della convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria essi dovranno esporre all'albo i bilanci consuntivi e preventivi previamente discussi con il Comitato Direttivo. Copia di essi dovrà essere disponibile per i Soci in segreteria.

Art. 26

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti, tutti eletti dal Congresso Generale Ordinario e scelti tra Soci di provata rettitudine.

Art. 27

In caso di impedimento definitivo del Presidente o di sue dimissioni, decade immediatamente il Comitato Direttivo con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vicepresidente che dovrà provvedere entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione del Congresso Straordinario da tenersi entro i successivi 30 giorni.

In caso di dimissioni o di assenza definitiva di uno o più Consiglieri del Comitato Direttivo, esso resta in carica regolarmente fino a che non viene a mancare la maggioranza. Nel caso in cui i Consiglieri assenti o dimissionari non consentissero di raggiungere la maggioranza, dovrà essere convocato un Congresso Straordinario entro 30 giorni per la nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

CAPO IV

CONGRESSI

Art. 28

Entro aprile di ogni anno il Comitato Direttivo convoca i Soci al Congresso Generale Ordinario per esporre il resoconto della propria gestione, per far approvare i bilanci consuntivi e preventivi, per confermare/rivedere il canone sociale, per esaminare i problemi contingenti e per procedere alla nomina della nuova rappresentanza sociale, dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

Art. 29

Oltre alle attribuzioni risultanti dai precedenti articoli sono di competenza dei Congressi Generali ogni modificazione allo Statuto e lo scioglimento della Società purché menzionati nell'Ordine del Giorno della lettera di convocazione.

Art. 30

I Congressi Generali Straordinari vengono convocati quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario o almeno il 15% dei Soci aventi diritto al voto ne faccia domanda motivata al Comitato Direttivo.

Art. 31

I Congressi Generali vengono convocati a mezzo corrispondenza ordinaria recante l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del Congresso, sia in prima che in seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni Socio almeno quindici giorni prima della data fissata.

Gruppi di almeno 15 soci aventi diritto al voto possono chiedere al Comitato Direttivo di inserire nell'Ordine del Giorno argomenti o proposte. Tali richieste devono essere compilate per iscritto, firmate e fatte pervenire al Comitato Direttivo almeno 15 giorni prima della data fissata per il Congresso.

Art. 32

Candidature alle cariche sociali.

I Soci maggiorenni con almeno due anni di anzianità che intendessero proporsi alla carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore dei conti o Proboviro dovranno inserire il loro nome in corrispondenza della carica per cui si propongono in un elenco che verrà affisso all albo sociale 30 giorni prima del Congresso.

È, inoltre, ammessa la presentazione di liste complete con un solo nominativo per ogni carica.

I singoli nominativi potranno comparire anche nell'elenco di cui sopra.

I candidati dovranno contestualmente dare conferma della loro disponibilità anche alla Segreteria che ne deterrà la lista ufficiale.

Sette giorni prima del Congresso la Segreteria provvederà ad esporre all'albo sociale l'elenco e le liste complete ufficiali: da quel momento sino al Congresso non saranno accettate altre candidature.

Qualora prima della votazione in assemblea qualche candidato ritirasse il proprio nominativo, il Presidente concederà una breve interruzione per individuare tra i presenti un nuovo candidato.

Ad ogni Socio presente verrà consegnata per la votazione una scheda riportante tutti i nominativi dei candidati ufficiali per ogni carica sociale nonché le eventuali liste complete.

Prima di procedere alle operazioni di voto sui singoli nominativi dell'elenco il Presidente chiederà di votare per le liste. Qualora una di esse raccogliesse la maggioranza dei voti per alzata di mano, le successive votazioni sui nominativi dell'elenco verranno logicamente a cadere.

Dovendo, invece, procedere alla votazione dei singoli nominativi, ogni singola scheda dovrà essere consegnata in un'urna entro mezz'ora dall'apertura delle operazioni di voto proclamata dal Presidente. Scaduta la mezz'ora non saranno accettate altre schede.

Due Soci scrutatori, nominati dal Congresso prima di iniziare i lavori, procederanno allo scrutinio dei voti ed alla formazione della graduatoria finale che, prima di essere ufficializzata, dovrà essere controllata anche dal Presidente e dal Segretario.

Art. 33

Le deliberazioni dei Congressi Generali sono valide: in prima convocazione quando intervenga la terza parte dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, rimanendo inalterato e obbligatorio il medesimo Ordine del Giorno.

Ogni Socio può essere latore di non più di due deleghe di Soci in regola con il pagamento dei canoni. Le deleghe dovranno essere rilasciate su appositi moduli forniti dalla Segreteria e consegnate compilate al Segretario al momento della registrazione pre-Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità dirime il Presidente esprimendo un secondo voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i componenti il Comitato Direttivo non hanno diritto di voto.

Non hanno diritto al voto ai congressi i Soci che non sono in regola col pagamento dei canoni nonché i Soci minorenni ed i Soci assenti.

I Soci in ritardo con il pagamento del canone potranno mettersi in regola all'atto della registrazione nominale pre-Assemblea.

Art. 34

Svolgimento dei Congressi Generali Ordinari.

Il Presidente del Comitato Direttivo od in sua assenza il Vicepresidente, constatato che il numero dei presenti più le deleghe è a norma dello Statuto sociale per poter deliberare, invita l'Assemblea a scegliere due Soci per lo scrutinio dei voti e per la controfirma del verbale dell'Assemblea. Di seguito:

- invita il Segretario a leggere il verbale dell'ultimo Congresso Ordinario e degli eventuali successivi Congressi Straordinari.
- legge la propria relazione morale;
- invita il Segretario a leggere la sua relazione di carattere generale;
- invita un Revisore dei conti a leggere la sua relazione ed a esporre i bilanci consuntivi e preventivi che dovranno essere approvati, modificati o respinti dall'Assemblea mediante votazione;
- apre il dibattito sulle relazioni ascoltate e sui rimanenti punti dell'ordine del giorno. Alla fine l'Assemblea delibera sugli stessi in ordine cronologico.;
- dà inizio alle operazioni di voto sino alla nomina del nuovo Comitato Direttivo;
- chiude il Congresso.

Art. 35

Per la modificazione dello Statuto sociale si richiede la presenza di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto e la deliberazione a maggioranza eminente degli stessi (2/3).

Art. 36

Le deliberazioni, vincolanti per tutti i Soci, vengono riportate entro alcuni giorni in un verbale riassuntivo che, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene controfirmato anche dai due Soci scrutatori in precedenza eletti dall'Assemblea.

Copia del verbale dovrà essere affissa all'albo sociale entro 30 giorni dal Congresso per almeno un mese. Il verbale verrà letto in apertura del successivo Congresso Generale Ordinario.

Art. 37

Il Comitato Direttivo può integrare e/o modificare i regolamenti allegati allo Statuto per adattarli alle necessità contingenti o semplicemente per aggiornarli, senza aver l'obbligo di convocare un congresso. I regolamenti modificati, vincolanti per tutti i Soci come lo Statuto, saranno esposti all'albo sociale per almeno un mese e resi sempre disponibili in copia presso la Segreteria sociale.

CAPO V

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 38

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- dai canoni sociali determinati annualmente dal Congresso Ordinario
- dai contributi e sovvenzioni di Enti ed Associazioni pubbliche o private e da eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni liberali di Soci o di terzi, nonché da eventuali sponsorizzazioni
- da proventi derivanti dalle varie attività sportive svolte dall'Associazione
- da proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Il patrimonio sociale si compone:

a) dei beni mobili ed immobili specificati nell'inventario;

b) delle disponibilità di cassa formate dal denaro in contanti, da eventuali depositi e/o debiti bancari nonché dai crediti non ancora esatti.

I proventi derivanti dalle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli Associati anche in forme indirette ma devono essere utilizzati ai soli fini delle attività sportive.

CAPO VI

SCIOGLIMENTO

Art. 39

Per lo scioglimento della Associazione è necessaria la presenza al Congresso di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto che deliberano a maggioranza assoluta.

Art. 40

Deliberato lo scioglimento della Associazione, il Congresso determina a quale fine sportivo debba servire il patrimonio sociale, avendo riguardo a privilegiare il canottaggio, e in quale modo debba seguire la liquidazione.

Art. 41

Il comitato liquidatore, composto dall'ultimo Comitato Direttivo, decide a maggioranza di voti ed inappellabilmente entro un periodo non maggiore di due anni sulla destinazione particolare del patrimonio voluta dal Congresso, da devolvere obbligatoriamente ai soli fini sportivi.

CAPO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORMA DI RINVIO

Art. 42

Clausola compromissoria

La CANOTTIERI TRIESTE A.S.D., in quanto affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio, osserva e farà osservare ai propri iscritti il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria di cui allo Statuto federale.

Art. 43

Norma di rinvio

Una copia dello Statuto e dei Regolamenti interni sarà sempre a disposizione dei Soci in Segreteria.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Canottaggio ed in subordine le disposizioni del Codice Civile.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

E05
06_32_1_DPR_003_DPR 223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 luglio 2006, n. 0223/Pres.

D.P.R. 361/2000, art. 7. Associazione "Slow Food Friuli Venezia Giulia" - Udine - Approvazione statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 12 luglio 2006 con cui il Segretario responsabile dell'Associazione "Slow Food Friuli Venezia Giulia", avente sede in Udine, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima e l'approvazione del relativo statuto approvato dagli associati il 16 novembre 2004;

VISTO il verbale dell'atto costitutivo della predetta Associazione, a rogito della dott. Chiara Contursi, notaio in Udine, rep. n. 109278, racc. 17454, registrato a Udine il 6 dicembre 2004 al n. 103655;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione ed, in particolare, la sussistenza di un patrimonio del valore di 30.000 euro;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore culturale;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'assenza di rilievi da parte della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace,

VISTI gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

DECRETA

- È approvato lo statuto dell'Associazione "Slow Food Friuli Venezia Giulia", avente sede in Udine, approvato in sede di costituzione dell'Associazione medesima il 16 novembre 2004, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- L'associazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 luglio 2006

ILLY

E05
06_32_1_DPR_003_DPR 223_ALL

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SLOW FOOD FRIULI VENEZIA GIULIA"

UDINE

TITOLO I

DEFINIZIONE E SCOPI

Art. 1

È costituita, con sede in Udine, alla Via Oderzo n. 1, l'associazione senza scopo di lucro, denominata:"SLOW FOOD FRIULI VENEZIA GIULIA" più brevemente denominata: "SLOW FOOD FVG" basata sull'adesione libera e volontaria di cittadini, che, per suo tramite, intendono esercitare comuni interessi di carattere culturale nel campo dell'alimentazione.

Art. 2

"SLOW FOOD FVG" è l'espressione regionale nel Friuli Venezia Giulia di "SLOW FOOD ITALIA", Associazione Nazionale riconosciuta con D.M. n. 557/B.791.12000.A (145) del 7/3/2002.

Art. 3

"SLOW FOOD FVG" si propone di:

a) far acquisire dignità culturale alle tematiche legate al cibo ed alla alimentazione;

b) individuare i prodotti alimentari e le modalità di produzione legati al territorio regionale, nell'ottica della salvaguardia della biodiversità, promuovendone l'assunzione a ruolo di beni culturali;

c) elevare la cultura alimentare dei cittadini della regione e, in particolare, delle giovani generazioni, con l'obiettivo del raggiungimento della piena coscienza del diritto al piacere ed al gusto;

d) promuovere la pratica di una diversa qualità della vita, fatta del rispetto dei tempi naturali, dell'ambiente e della salute dei consumatori, favorendo la fruizione di quei prodotti che ne rappresentano la massima espressione qualitativa.

Per il raggiungimento di queste finalità «SLOW FOOD FVG» potrà, prevalentemente nell'ambito del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia:

a) promuovere, organizzare, gestire, partecipare ad attività educative, anche nel campo della scuola e dell'università, attraverso progetti di ricerca, coordinamento, formazione ed aggiornamento, finalizzati ad una piena attuazione del diritto allo studio, all'educazione alla salute, all'educazione sensoriale ed al gusto e allo sviluppo di una corretta cultura alimentare, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico;

b) coordinare e realizzare progetti di ricerca, catalogazione e promozione per la salvaguardia della biodiversità alimentare, contrastando la crescente omologazione dei consumi, promuovendo, organizzando e/o partecipando a progetti per lo sviluppo di forme di agricoltura eco-compatibile;

c) promuovere la conoscenza e la fruizione dei prodotti del territorio attraverso l'organizzazione di iniziative di turismo enogastronomico;

d) promuovere o sostenere iniziative solidaristiche volte ad alleviare situazioni di particolare disagio nel campo della fruizione alimentare, con l'obiettivo di preservare e valorizzare l'identità storico-culturale del territorio regionale a cui si lega una o più particolare/i produzione/i. Tali iniziative devono considerarsi veri e propri presidi per la difesa della biodiversità;

e) promuovere ed organizzare programmi di cultura alimentare e sensoriale, da proporre ai soci, a tutti i cittadini ed agli operatori del settore enogastronomico della regione, per una più diffusa conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi in tutti i settori merceologici.

Per il raggiungimento degli scopi che si propone, «SLOW FOOD FVG» può altresì partecipare, a livello regionale, ad organismi pubblici o privati; promuovere circoli; affiliare produttori ed operatori del settore; gestire in prima persona iniziative, anche economiche, che ritenga utili ai propri fini sociali; promuovere fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali, intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa.

TITOLO II

SOCI, CONDIZIONI DI ASSOCIAZIONE

Art. 4

Possono essere soci di "SLOW FOOD FVG" tutti i soci di "SLOW FOOD ITALIA" residenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, indicati dal Responsabile regionale di "SLOW FOOD ITALIA".

Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione potrà, in ogni caso, essere rifiutata dalla Assemblea dei soci in ragione di comportamenti nettamente in contrasto con le finalità statutarie.

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo secondo le disposizioni dell'art. 2532, comma 2, del Codice Civile; non sono ammesse deleghe. Tutti i soci potranno fruire dei servizi offerti dall'associazione.

La partecipazione all'Associazione ha durata illimitata, salvo la cause di esclusione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 5

Perdita dell'affiliazione e della qualifica di socio:

a) per mancato pagamento del contributo associativo annuale;

b) per espulsione, decisa dal Segretario Responsabile, sentito il Responsabile regionale di "SLOW FOOD ITALIA", qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità dello Statuto nazionale e del presente Statuto;

c) per revoca, decisa dal Segretario Responsabile, sentito il Responsabile regionale di "SLOW FOOD ITALIA", qualora vengano a mancare i requisiti per i quali era stata autorizzata la adesione.

TITOLO III

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

Art. 6

Gli organi dell'associazione "SLOW FOOD FVG" sono:

a) il Responsabile regionale di "SLOW FOOD ITALIA", che la presiede;

b) l'Assemblea dei soci;

c) a Segreteria, che l'amministra;

d) il Segretario Responsabile, che la rappresenta.

Art. 7

Il Responsabile regionale di "SLOW FOOD ITALIA", quale previsto dall'art. 15 dello statuto di "SLOW

FOOD ITALIA", ha il compito di presiedere l'associazione, organizzare le attività associative sul territorio regionale, nonché promuovere e realizzare tutte le iniziative strategiche caratterizzanti il Movimento, proposte dal Coordinamento Regionale o dal Consiglio dei Governatori di "SLOW FOOD ITALIA", il tutto in collaborazione con il Segretario Responsabile dell'associazione.

Art. 8

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli iscritti della Associazione regionale stessa.

È convocata almeno una volta all'anno, e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, dal Segretario Responsabile tramite avviso scritto che deve pervenire con preavviso di almeno sette giorni al domicilio di ciascun socio, con l'ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea può essere altresì convocata quando venga avanzata richiesta motivata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C.

L'Assemblea ha il compito di approvare:

a) il rendiconto economico ed il programma di attività della associazione;

b) le quote associative annuali;

c) le modifiche del presente Statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio.

Essa ha inoltre il compito di definire il numero dei componenti della Segreteria e di eleggerla.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci, e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

Essa delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, in seconda convocazione, può essere convocata nello stesso giorno di quello fissato per la prima convocazione ad ora successiva.

Tuttavia, per le decisioni inerenti al punto c) del precedente quarto comma, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3, C.C.

Art. 9

La Segreteria è l'organismo di governo ed amministrazione delle attività associative.

Essa è composta da membri eletti fra i soci dall'assemblea, dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Spettano ad essa tutti i compiti operativi per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

La Segreteria nomina nel proprio seno un Segretario Responsabile, che ha i seguenti compiti e prerogative:

a) rappresenta legalmente l'associazione "SLOW FOOD FVG", nei confronti di soggetti privati, enti pubblici, istituzioni, organi d'informazione e realtà produttive del territorio di competenza, ed è responsabile dell'attività da essa svolta;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e della Segreteria, esercitando - nei casi di urgenza - i poteri di quest'ultima, salvo ratifica successiva;

c) convoca le riunioni della Segreteria e l'Assemblea dei soci e relaziona periodicamente al Coordinamento regionale di «SLOW FOOD ITALIA» sull'attività della associazione regionale;

d) predispone il rendiconto annuale di gestione da sottoporre all'Assemblea dei soci;

e) collabora con il Responsabile regionale di «SLOW FOOD ITALIA» nell'ambito delle competenze previste dal precedente articolo 7;

f) decide, sentito il Responsabile regionale di "SLOW FOOD ITALIA", sull'espulsione e sulla revoca dell'affiliazione e della qualifica di socio.

La Segreteria si riunisce tutte le volte che il Segretario Responsabile lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta dal almeno un terzo (arrotondato, eventualmente, per difetto) dei suoi membri.

Essa è convocata mediante avviso scritto almeno cinque giorni prima della seduta o, nei casi di urgenza, a mezzo telefono, telegramma, fax o e-mail, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

TITOLO IV

PATRIMONIO E RISORSE

Art. 10

L'associazione "SLOW FOOD FVG" ha una propria autonomia giuridica, economica, patrimoniale e finanziaria.

Essa è dotata di un patrimonio sul quale, e solo su di esso, i creditori possono far valere i propri diritti, in ragione della loro autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale. Esso è costituito da:

a) proventi dei contributi associativi;

b) sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti da Enti pubblici e privati e associazioni, da eventuali beni immobili e mobili;

c) lasciti dei soci;

d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

e) rimborsi derivanti da convenzioni e da qualunque altra entrata compatibile con le finalità associative.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 11

Il Segretario Responsabile, sentito il Responsabile regionale, può contrarre obbligazioni in nome e per conto delle istanze rappresentate nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di conti correnti bancari e postali. Tali facoltà possono essere delegate in tutto o in parte ad altra persona all'uopo designata.

TITOLO V

CONTABILITÀ - BILANCIO D'ESERCIZIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 12

Deve essere istituito e gestito un sistema contabile atto ad esprimere, con compiutezza ed analiticità, le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Deve essere redatto, per ciascun esercizio, un rendiconto economico e finanziario, che, corredato da una relazione sulla gestione, rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione e deve essere redatto secondo le norme previste dalla vigente legislazione per gli enti non commerciali.

TITOLO VI

MARCHIO

Art. 13

Il nome ed il logo “SLOW FOOD”, seguito dalla sigla “FVG”, sono registrati e patrimonio della associazione stessa. La loro gestione è di esclusiva competenza della Associazione regionale, sentiti il Responsabile regionale e gli Organismi Dirigenti Nazionali di “SLOW FOOD ITALIA”, che ne autorizzano l’uso secondo le modalità fissate dallo statuto nazionale di “SLOW FOOD ITALIA”.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO

Art. 14

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea dei soci, appositamente convocata, ai sensi dell’art. 21 C.C., la quale nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad uno o più enti riconosciuti che perseguano finalità analoghe a quelle dell’Associazione e scelti dall’assemblea stessa all’atto della delibera di scioglimento, o salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art. 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto dell’Associazione Nazionale “SLOW FOOD ITALIA”, le norme vigenti in materia e le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

O02-L02
06_32_1_DPR_004_DPR 224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 luglio 2006, n. 0224/Pres.

Legge regionale 2/2006, art. 8, comma 12. Costituzione del Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito da parte dei lavoratori precari.

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), in base al quale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 64 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia S.p.A. un Fondo, denominato Fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito da parte dei lavoratori precari, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, destinato alla concessione di garanzie a favore degli istituti bancari che accordino forme di finanziamento a lavoratori subordinati che siano privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficoltà occupazionale individuate con regolamento regionale, ovvero a collaboratori coordinati e continuativi a progetto o con altre forme di lavoro parasubordinato individuate con regolamento regionale, residenti nel territorio regionale;

VISTO l’articolo 8, comma 11, della legge regionale 2/2006, che prevede l’istituzione del Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito da parte dei lavoratori precari;

VISTO l’articolo 8, comma 13, della legge regionale 2/2006, in base al quale il Comitato di gestione espri-

me il parere sul regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo, nonché alle tipologie di spese in relazione alle quali può operare la garanzia medesima, e supporta la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione del Fondo;

VISTO l'articolo 8, comma 12, della legge regionale 2/2006, in base al quale il Comitato di cui al comma 11 è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro ed è composto da:

- l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
- quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- due esperti in materia di lavoro, designati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro.

ATTESO che per la formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali sono stati individuati quali indicatori, sulla base della circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 14/95 dell'11 gennaio 1995, i seguenti criteri di valutazione:

- consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni;
- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;
- partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro.

VALUTATI i dati relativi alla rappresentatività, come sopra definita, forniti dalle organizzazioni dei lavoratori firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro e individuate nelle seguenti le quattro organizzazioni comparativamente più rappresentative sul territorio regionale: C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - U.G.L.;

VISTE le note con le quali si è provveduto a richiedere alle sopra menzionate organizzazioni sindacali le designazioni dei propri rappresentanti in seno al Comitato di gestione;

VISTA la nota di data 28 giugno 2006, con la quale la Confederazione Generale Italiana del lavoro - C.G.I.L. Sindacato regionale del Friuli Venezia Giulia ha designato quale proprio rappresentante Renato Kneipp;

VISTA la nota di data 27 giugno 2006, con la quale la C.I.S.L. Unione Sindacale Regionale Friuli Venezia Giulia ha designato quale proprio rappresentante Lorenzo Garziera;

VISTA la nota di data 23 giugno 2006, con la quale la U.I.L. Unione regionale Friuli Venezia Giulia ha designato quale proprio rappresentante Matteo Zorn;

VISTA la nota di data 27 giugno 2006, con la quale la U.G.L. Segreteria regionale Friuli Venezia Giulia ha designato quale proprio rappresentante Roberto Benedetti;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2006, n. 1644 con cui sono stati designati quali esperti in materia di lavoro, al fine della costituzione del Comitato di gestione, la prof.ssa Roberta Nunin, docente di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Trieste, e il sig. Sandro Rozzino, direttore del Con.Ga.Fi. Artigianato di Udine;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure di conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);

VISTE le dichiarazioni fatte pervenire dai soggetti sopra individuati relative all'insussistenza di condizioni di incompatibilità per la nomina;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2006, n. 1644, in base alla quale il Comitato di gestione rimane in carica per la durata di tre anni;

VISTO l'articolo 8, comma 18, della legge regionale 2/2006, secondo il quale le indennità destinate ai componenti del Comitato di gestione sono determinate con deliberazione della Giunta regionale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2006, n. 1644 con cui è stata determinata per i componenti esterni del Comitato di gestione la corresponsione di un gettone di presenza di euro 60,00 (sessanta/00) per seduta e con cui gli stessi componenti sono stati equiparati, ai fini del trattamento di missione e del rimborso spese, ai dipendenti regionali con la qualifica di dirigente;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 22, della legge regionale 2/2006 la spesa relativa ai gettoni di presenza, al trattamento di missione e al rimborso spese fa carico all'unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006 - 2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2006, n. 1644;

DECRETA

1. È costituito il Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari di cui all'articolo 8, comma 11 della legge regionale 2/2006, con la seguente composizione:

Presidente:

- l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, attualmente Roberto Cosolini;

Componenti:

- Renato Kneipp, designato dalla Confederazione Generale Italiana del lavoro - C.G.I.L. Sindacato regionale del Friuli Venezia Giulia;
- Lorenzo Garziera, designato dalla C.I.S.L. Unione sindacale regionale Friuli Venezia Giulia;
- Matteo Zorn, designato dalla U.I.L. Unione regionale Friuli Venezia Giulia;
- Roberto Benedetti, designato dalla U.G.L. Segreteria regionale Friuli Venezia Giulia;
- Roberta Nunin, in qualità di esperto in materia di lavoro designato dalla Regione;
- Sandro Rozzino, in qualità di esperto in materia di lavoro designato dalla Regione.

2. Il Comitato di gestione, in base alla deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2006, n. 1644 rimane in carica per la durata di tre anni.

3. Il Comitato di gestione si riunisce almeno quattro volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.

4. Le riunioni del Comitato di gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Alle sedute del Comitato di gestione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di lavoro, o un suo delegato. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente in materia di lavoro.

7. Ai componenti esterni del Comitato di gestione, in base alla deliberazione della Giunta regionale 14 lu-

glio 2006, n. 1644, è corrisposto un gettone di presenza di euro 60,00 (sessanta/00) per seduta. Gli stessi componenti sono equiparati, ai fini del trattamento di missione e del rimborso spese, ai dipendenti regionali con la qualifica di dirigente.

8. La spesa relativa ai gettoni di presenza, al trattamento di missione e al rimborso spese fa carico all'unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006 - 2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

9. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 luglio 2006

ILLY

A01
06_32_1_DPR_005_DPR 225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 luglio 2006, n. 0225/Pres.

Legge regionale 7/2000, art. 19, comma 6. Accordo di programma con l'ATER di Trieste per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata. Approvazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che, ai sensi della legge regionale 14 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sostiene, tra l'altro, lo sviluppo dell'edilizia abitativa sovvenzionata, favorendo interventi diretti alla costruzione, all'acquisto, al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini;

ATTESO che il Piano Strategico Regionale 2005-2007 prevede, tra i vari interventi, anche quello relativo all'edilizia sovvenzionata, disponendo la definizione concertata di un piano di recupero di edifici di edilizia pubblica in stato di degrado e di un piano di nuove costruzioni di edilizia pubblica;

CONSTATATO che la disponibilità di nuovi alloggi di edilizia sovvenzionata costituisce una delle priorità da perseguire per rispondere urgentemente all'emergenza abitativa che si sta concretizzando nella Regione, assumendo i caratteri di un fenomeno in costante aumento;

VISTA la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 e in particolare:

– l'articolo 2 che individua tra le funzioni assegnate alla Regione in materia di edilizia residenziale pubblica quella di determinare gli indirizzi e i programmi relativi a tale settore, intervenendo a favore delle ATER regionali con i finanziamenti necessari al raggiungimento dei propri obiettivi;

– l'articolo 4 che assegna alle ATER regionali il compito di provvedere alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale e relativi servizi residenziali, assistiti da agevolazioni pubbliche;

– l'articolo 18 che dispone che le ATER regionali siano sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici, al fine dell'accertamento della produttività delle aziende stesse e del pieno raggiungimento delle loro finalità istituzionali;

ATTESO che, a fonte di assegnazioni a favore dell'ATER di Trieste di cui alle deliberazioni n. 723/2006, n. 838/2006, n. 3454/2004 e n. 3017/2005, la Giunta regionale con deliberazione n. 1560 del 17 luglio 2006 ha autorizzato la stipulazione con il medesimo Ente di un Accordo di programma per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata con le seguenti finalità:

– rendere disponibili un numero di alloggi nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata, almeno pari a 280, di cui

almeno 140 realizzati con programmi di recupero edilizio o urbanistico, sulla base di un programma di massima allegato parte integrante all'Accordo,

– realizzare interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico del patrimonio esistente di edilizia sovvenzionata;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Trieste n. P.to 3 o.d.g. - P.V. 717 del 28 giugno 2006;

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto dalle Parti il 7 luglio 2006, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione;

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Accordo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è approvato l'Accordo di programma per la realizzazione di alloggi di edilizia abitativa sovvenzionata a seguito di interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo, di manutenzione edilizia e acquisto stipulato il 7 luglio 2006 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Trieste, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 luglio 2006

ILLY

A01
06_32_1_DPR_005_DPR 225_ALL

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA SOVVENZIONATA A SEGUITO DI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RESTAURO, CONSERVAZIONE TIPOLOGICA, RISANAMENTO CONSERVATIVO, DI MANUTENZIONE EDILIZIA ED ACQUISTO

TRA

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Vice Presidente Gianfranco Moretton

E

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Trieste, di seguito denominata ATER di Trieste, rappresentata dal Presidente, dott.ssa Perla Lusa

PREMESSO

- che, ai sensi della legge regionale 14 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sostiene, tra l'altro, lo sviluppo dell'edilizia abitativa sovvenzionata, favorendo interventi diretti alla costruzione, all'acquisto, al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini;

- che il Piano Strategico Regionale 2005-2007, approvato con deliberazione giuntale n. 471 dell'11 marzo 2005, prevede, tra i vari interventi, anche quello relativo all'edilizia sovvenzionata, disponendo la definizione concertata di un piano di recupero di edifici di edilizia pubblica in stato di degrado e di un piano di nuove costruzioni di edilizia pubblica;

- che la disponibilità di nuovi alloggi di edilizia sovvenzionata costituisce una delle priorità da perseguire per rispondere urgentemente all'emergenza abitativa che si sta concretizzando nella Regione, assumendo i caratteri di un fenomeno in costante aumento;

- che ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, la Regione determina gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, intervenendo a favore delle ATER regionali con i finanziamenti necessari al raggiungimento dei propri obiettivi;

- che ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 24/1999, tra le funzioni delle ATER regionali, vi è quella di provvedere alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale e relativi servizi residenziali, assistiti da agevolazioni pubbliche;

- che ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 24/1999 le ATER regionali sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici, al fine dell'accertamento della produttività delle aziende stesse e del pieno raggiungimento delle loro finalità istituzionali;

- che con deliberazione giuntale n. 723 del 7 aprile 2006 è stato approvato il riparto tra le ATER regionali di complessivi euro 72.891.978,03, di cui euro 49.389.878,03 per l'anno 2006 ed euro 11.751.050,00 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, stanziati nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio regionale per l'anno 2006 per le finalità di cui all'articolo 22 del Regolamento approvato con DPReg. n. 0119/Pres. del 13 aprile 2004, vincolando l'importo di euro 4.925.000,00 ad interventi di manutenzione edilizia;

- che con deliberazione giuntale n. 838 del 21.4.2006 è stato approvato il riparto tra le ATER regionali del limite quindicennale di impegno di euro 500.000,00 per l'anno 2006, stanziato nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio regionale per l'anno 2006 per le finalità di cui all'articolo 23 del Regolamento approvato con DPReg. n. 0119/Pres. del 13 aprile 2004;

- che, a fronte degli stanziamenti indicati ai due precedenti capoversi, nonché a fronte degli stanziamenti già precedentemente ripartiti con le deliberazioni giuntali n. 3454/2004 e n. 3017/2005 a favore dell'ATER di Trieste per le finalità di cui all'articolo 23 del citato Regolamento 119/2004, l'ATER di Trieste dispone dei seguenti stanziamenti, per gli anni sottoindicati, per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, ai sensi degli articoli 22 e 23 del Regolamento approvato con DPReg. n. 0119/Pres. del 13.4.2004;

Finanziamenti per interventi di cui all'articolo 22 del Regolamento approvato con DPReg. dd. 13/4/2004, n. 0119/Pres., di cui euro 1.792.700,00 per l'anno 2006 vincolati ad interventi di manutenzione edilizia.

DGR	2006		2007	2008
	CD 2005	2006		
n. 723 dd. 7/4/2006	4.069.520,00	19.119.489,71	4.277.382,20	4.277.382,20

Finanziamenti per interventi di cui all'articolo 23 del Regolamento approvato con DPReg. dd. 13/4/2004, n. 0119/Pres.

DGR	2006		2007	2008	FINO AL
	CD 2005	2006			
n. 3454 dd. 21/12/2004	246.833,33	246.833,33	246.833,33	246.833,33	2019
n. 3017 dd. 21/11/2005	976.793,70	976.793,70	976.793,70	976.793,70	2014
n. 838 dd. 21/4/2006		246.833,33	246.833,33	246.833,33	2020

- che ai sensi dell'articolo 2bis dell'articolo 10 della legge regionale n. 6/2003, inserito con l'articolo 6, comma 56, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, i finanziamenti pluriennali possono essere utilizzati anche a fronte di mutui contratti dalle ATER per la realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata;

- che le risorse disponibili per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento approvato con il citato DPReg. n. 0119/Pres./2004 consentono anche, tramite ricorso in tempo attuale al mercato finanziario, di ricavare risorse per l'ammontare presuntivo di euro 16.300.000,00;

- che risulta necessario dare impulso al recupero e alla realizzazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata da parte delle ATER regionali, coordinandola con gli indirizzi ed i programmi individuati dalla Regione F.V.G. nella materia, ottimizzando i tempi di svolgimento dell'attività caratteristica dell'ente, nell'ottica del proficuo utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio regionale come dal suesposto prospetto;

- che la messa a disposizione delle risorse predette è atta a consentire la più proficua programmazione delle risorse disponibili nonchè il celere e proficuo utilizzo dei finanziamenti, e che a tal fine si deve addivenire annualmente alla puntuale individuazione degli interventi da avviare a progettazione per ciascun esercizio, con riferimento al programma di massima di cui al prospetto allegato su "A", che costituisce parte integrante del presente accordo;

- che, per quanto disposto al precedente capoverso, le scadenze operative preordinate all'assegnazione delle risorse, individuate con l'articolo 3 della propria deliberazione 7 aprile 2006, n. 723, devono intendersi derogate dal presente accordo;

- che la realizzazione degli interventi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e che a tal fine deve essere intrapresa ogni azione, anche di impulso, utile alla loro completa e tempestiva attuazione;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Trieste n. P.to 3 o.d.g. – P.V. 717 del 28 giugno 2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1560 del 7 luglio 2006;

Tutto ciò premesso, le convenute parti concordano quanto segue:

Articolo 1
(Generalità)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2
(Oggetto e finalità dell'accordo di programma)

1. La Regione F.V.G. e l'ATER di Trieste stabiliscono attraverso il presente accordo di programma, concluso sulla base dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, la realizzazione di interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, ri-

strutturazione edilizia, restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo, di manutenzione edilizia ed adeguamento impiantistico del patrimonio di proprietà, di interventi di acquisto, nonché di integrazione di finanziamenti relativi a precedenti programmi.

2. La finalità del presente accordo è quella di:
- rendere disponibili un numero di alloggi nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata, almeno pari a n. 280, di cui almeno n. 140 realizzati con programmi di recupero edilizio od urbanistico, come da programma di massima di cui al prospetto allegato sub "A", che costituisce parte integrante del presente accordo;
- di realizzare interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico del patrimonio esistente di edilizia sovvenzionata del valore di circa 5.000.000,00 euro, come da programma di massima di cui al citato prospetto allegato sub "A".

Articolo 3
(Attività delle amministrazioni contraenti)

1. In particolare l'ATER di Trieste si obbliga a realizzare, nei termini fissati dall'articolo 4, i seguenti interventi:
a) rendere disponibili un numero di alloggi nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata, almeno pari a n. 280, di cui almeno n. 140 realizzati con programmi di recupero edilizio od urbanistico, come da programma di massima di cui al prospetto allegato sub "A;
b) di realizzare interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico del patrimonio esistente di edilizia sovvenzionata del valore di circa 5.000.000,00 euro, come da programma di massima di cui al prospetto allegato sub "A".

2. L'ATER di Trieste si impegna inoltre a:
a) provvedere annualmente alla puntuale individuazione degli interventi da avviare a progettazione per ciascun esercizio, con riferimento al programma di massima di cui al prospetto allegato su "A", che costituisce parte integrante del presente accordo;
b) attivare e seguire l'iter amministrativo del programma nei tempi indicati all'articolo 4 e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché a promuovere ogni azione, anche di impulso, per la sua completa e tempestiva attuazione;
c) a gestire proficuamente le risorse messe a disposizione, anche avuto riguardo al disposto di cui al comma 2bis dell'articolo 10 della legge regionale n. 6/2003, inserito con l'articolo 6, comma 56, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, integrando con proprie risorse per eventuali costi aggiuntivi rispetto alla previsione del presente accordo;
d) fornire trimestralmente alla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici ogni informazione necessaria ed opportuna sullo stato di realizzazione del programma.

3. L'attività della Regione Friuli Venezia Giulia è così definita e prevista:
a) finanziamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 con le risorse ripartite con le deliberazioni giuntali in premessa citate;
b) mantenimento a disposizione dell'ATER delle risorse di cui alla lettera a), per gli importi specificati nello schema di cui in premessa, e che qui di seguito si ritrascrivono, a condizione che le attività di competenza delle ATER, indicate ai precedenti commi del presente articolo, siano state compiute nei termini ivi indicati;

Finanziamenti per interventi di cui all'articolo 22 del Regolamento approvato con DPReg. dd. 13/4/2004, n. 0119/Pres., di cui euro 1.792.700,00 per l'anno 2006 vincolati ad interventi di manutenzione edilizia.				
DGR	2006		2007	2008
	CD 2005	2006		
n. 723 dd. 7/4/2006	4.069.520,00	19.119.489,71	4.277.382,20	4.277.382,20

Finanziamenti per interventi di cui all'articolo 23 del Regolamento approvato con DPReg. dd. 13/4/2004, n. 0119/Pres.					
DGR	2006		2007	2008	FINO AL
	CD 2005	2006			
n. 3454 dd. 21/12/2004	246.833,33	246.833,33	246.833,33	246.833,33	2019
n. 3017 dd. 21/11/2005	976.793,70	976.793,70	976.793,70	976.793,70	2014
n. 838 dd. 21/4/2006		246.833,33	246.833,33	246.833,33	2020

c) vigilanza sull'accordo da esercitarsi da parte della Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'Ambiente e lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 24/1999, ivi compresa la facoltà per la Giunta medesima di procedere a nuova ripartizione delle risorse non impiegate entro i termini di cui al precedente commi 1 e 2, lettera a).

Articolo 4
(Tempi di realizzazione)

1. Relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, e con riferimento al prospetto allegato sub "A", l'aggiudicazione dei lavori e/o, per gli interventi di acquisto, la stipula dei contratti di compravendita, avviene per una quota percentuale, rispetto alle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del presente accordo, non inferiore al 25% entro il 31.12.2007, non inferiore all'ulteriore **50%** entro il 31.12.2008 e per la rimanente quota entro il 31.12.2009.

2. La rendicontazione deve avvenire, relativamente al programma di acquisto entro il 31.10.2008 e, relativamente agli altri interventi, ad ultimazione dei lavori, previa emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero di quello di collaudo previsti dall'art. 29 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, entro il 31.10.2011 per interventi corrispondenti a non meno del 25% delle risorse, entro il 31.10.2012 per non meno di un ulteriore 20% delle risorse, ed entro il 31.10.2013 per la parte rimanente, salvo eventuali e motivate proroghe in relazione a fatti eccezionali non ascrivibili all'operatore, pur in costanza di documentato esercizio delle azioni di impulso previste dall'articolo 3, comma 2, lettera a).

Articolo 5
(Durata)

1. Il presente accordo di programma è valido fino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contabili previste dalla legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
2. Qualora, in base all'andamento del programma e/o per effetto delle modalità di utilizzo delle risorse di cui all'art. 23 del D.P.Reg. 119/04, direttamente in conto capitale o con accensione di mutui, risultassero disponibili quote di risorse ulteriormente da programmare, si potrà procedere ad integrare il presente accordo con specifico atto aggiuntivo, a condizione dell'avvenuto rispetto dei tempi di attuazione degli interventi oggetto del presente accordo.

Articolo 6
(Controversie)
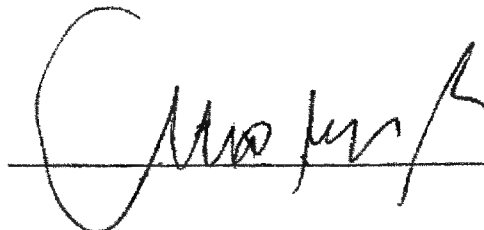
1. Qualsiasi controversia derivante dal presente accordo verrà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da un membro in rappresentanza di ciascuna delle parti interessate, più un presidente nominato, in caso di mancata designazione unanime delle parti, dal Presidente del Tribunale di Trieste.

Articolo 7
(Domicilio legale)

1. Agli effetti del presente atto, l'ATER di Trieste elegge il proprio domicilio legale presso la sede aziendale a Trieste in P.zza Foraggi 6, mentre la Regione Friuli Venezia Giulia presso la propria sede, sita a Trieste, in via Carducci n. 6.

Trieste, lì - 7 LUG. 2006

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Il Vice Presidente
Gianfranco Moretton

per l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
Il Presidente
Perla Lusa

PROGRAMMA DI MASSIMA INTERVENTI SOVVENZIONATA

D.P.Reg. 119/04 - artt. 22 e 23

Risorse art. 22			Euro	**31.743.774,11**
Risorse art. 23	(mutui)	circa	Euro	**16.300.000,00**
TOTALE RISORSE				**48.043.774,11**

		N. Alloggi	Spesa presunta	Termine Progetto preliminare	Termine Progetto esecutivo	Termine aggiudicazione lavori
RE - TS	Baiamonti 12	18	2.200.000,00	30.09.2006	30.09.2007	31.12.2007
RE - TS	D'Annunzio 68/70	17	2.100.000,00	30.09.2006	30.09.2007	31.12.2007
RE - TS	Ghirlandaio 29	10	900.000,00	30.09.2006	30.09.2007	31.12.2007
R.U. - TS	Flavia II L.	25	2.651.948,47	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2007
ACQ. + RE	Duino Aurisina - Casa Stolfa	8	1.478.000,00	30.09.2006	30.06.2007	31.12.2007
M.S.+ A.I.-TS	Grego (Ascensori) 34-44 (solo pari)		1.150.000,00	30.09.2006	30.09.2007	31.12.2007
M.S.+ A.I.-TS	località varie		1.792.700,00	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2007
M.S.+ A.I.-TS	Donaggio (caldaie e camini) 1-18		495.000,00	30.09.2006	30.06.2007	31.12.2007
RE - TS	Orlandini 50/58 (solo pari)	31	3.093.223,97	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
RE - TS	Battera 9-11	20	1.700.000,00	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
RE - TS	Prato 7	13	1.529.719,66	30.09.2007	30.06.2008	31.12.2008
M.S. - TS	Lorenzetti 2-30 (solo pari)		1.915.250,00	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
M.S. - TS	Orlandini 56		145.000,00	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
NC - TS	nuova costruzione	48	7.000.000,00	30.09.2007	30.06.2009	31.12.2009
ACQ. - TS	acquisto alloggi	90	19.000.000,00			*)
R.U. - TS	Androna Aldraga (integr.)		892.932,01			**)
	TOTALE		**48.043.774,11**			
	Totale alloggi	**280**				

NOTE: *) contratto di acquisto - rendicontazione entro 30.10.2008
**) integrazione finanziamento di programma costruttivo in corso 2006

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

L02
06_32_1_DPR_006_DPR 227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2006 n. 0227/Pres.

L.R. 18/2005, art. 26, comma 3, art. 22, comma 1 e art. 37, comma 2, lett. A). Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 26, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", ai sensi del quale con regolamento regionale sono definiti criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione, nonché gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2005, in base al quale la Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e, in particolare di quelli di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, disciplina con regolamento le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;

VISTO l'articolo 37, comma 2, lettera a), della legge regionale 18/2005, in base al quale con regolamento regionale sono definiti i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

RITENUTO di dare attuazione con un unico regolamento alle disposizioni sopra richiamate;

SENTITI il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute di data 26 giugno 2006 hanno esaminato il testo di regolamento allegato al presente decreto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

SENTITO il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta di data 12 luglio 2006 ha esaminato il testo di regolamento allegato al presente decreto esprimendo sul medesimo, ai sensi degli articoli 34, comma 2, e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), parere favorevole;

VISTO il "Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1643 del 14 luglio 2006;

DECRETA

È approvato il "Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 luglio 2006

ILLY

L02
06_32_1_DPR_006_DPR 227_ALL

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in applicazione degli articoli 26, comma 3, 22, comma 1 e 37, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro):

a) definisce, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e certificazione dello stato di disoccupazione, nonché gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della l. 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della l. 17 maggio 1999, n. 144);

b) disciplina nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e in particolare di quelli di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1997, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;

c) definisce i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 2

(Servizi competenti)

1. Nell'ambito del presente regolamento per servizi competenti si intendono i Centri per l'impiego di cui all' articolo 21 della legge regionale 18/2005.

2. È competente a gestire le informazioni del lavoratore, ad adottare i relativi provvedimenti e a erogare i servizi di cui all'articolo 24, comma 2, il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore.

CAPO II

ELENCO ANAGRAFICO

Art. 3

(Contenuto e funzioni dell'elenco anagrafico)

1. L'elenco anagrafico di cui all'articolo 4, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come definito dal d.m. 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica e delle professioni e delle classificazioni dei lavo-

ratori , ex art. 4, comma 3, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442. Modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico) è costituito da:

a) i nominativi dei soggetti per i quali i Centri per l'impiego ricevono le seguenti comunicazioni:

1) comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle agenzie di somministrazione di lavoro e dai soggetti autorizzati o accreditati a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Nelle more dell'adozione con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5 del d.lgs.181/2000, del modello di comunicazione, del formato di trasmissione e del sistema di classificazione dei dati, i soggetti obbligati possono adempiere all'obbligo di comunicazione nei confronti del Centro per l'impiego utilizzando il sistema semplificato di comunicazione telematica attivo nell'ambito del sistema informativo lavoro della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

2) comunicazioni effettuate dagli istituti scolastici ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del d.p.r. 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età);

3) comunicazioni provenienti dagli uffici che gestiscono liste ed elenchi speciali;

4) comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;

b) i nominativi dei soggetti aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro che intendono avvalersi dei servizi erogati dal Centro per l'impiego, e che richiedono l'inserimento dei propri dati al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio.

2. L'elenco anagrafico ha esclusivamente scopo conoscitivo sullo stato dei soggetti nel mercato del lavoro.

3. I soggetti rimangono inseriti nell'elenco anagrafico salvo il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a) richiesta di cancellazione da parte del soggetto;

b) raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ovvero sessanta anni per le femmine e sessantacinque anni per i maschi, ovvero raggiungimento dell'eventuale diverso limite di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia stabilito dalla normativa in materia, ad esclusione dei soggetti che a tale data hanno in corso un rapporto di lavoro e di coloro che presentano al Centro per l'impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei servizi forniti dal Centro medesimo;

c) decesso;

d) scadenza del permesso di soggiorno ovvero decorrenza del periodo non inferiore a sei mesi di cui all'articolo 22 comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

(Gestione dell'elenco anagrafico)

1. All'atto dell'inserimento dei dati dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, il Centro per l'impiego procede alla classificazione dei soggetti stessi, secondo quanto previsto dal d.m. 30 maggio 2001(Approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica e delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori , ex art. 4, comma 3, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442. Modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico), al fine di poterli identificare secondo parametri omogenei e uniformi.

2. All' atto dell'inserimento dei dati, sono attribuiti al soggetto il profilo professionale e la qualifica professionale che egli stesso dichiara quale qualifica principale utilizzando la nomenclatura e la codifica stabilite

nell'allegato C del d.m. 30 maggio 2001(Approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica e delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori , ex art. 4, comma 3, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442. Modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico). In caso di inserimento a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la qualifica e il profilo professionale sono quelli attribuiti al soggetto al termine dell'ultimo rapporto di lavoro.

3. Nel caso di trasferimento di domicilio, il soggetto è tenuto a presentarsi al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato il nuovo domicilio, il quale provvede a richiede al Centro per l'impiego di provenienza il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafica e alla scheda professionale del soggetto medesimo. La ricezione di tale richiesta costituisce anche la presa d'atto che concretizza l'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati e all'erogazione dei servizi.

CAPO III

SCHEDA PROFESSIONALE

Art. 5

(Contenuto e funzioni della scheda professionale)

1. La scheda professionale così come definita dal d.m. 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di scheda professionale del lavoratore, ex art. 5, comma 1, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442) viene compilata esclusivamente per coloro che intendono usufruire dei servizi erogati dal Centro per l'impiego.

2. Nella scheda professionale sono contenuti i dati dell'elenco anagrafico integrati da quelli forniti dal soggetto relativamente alle sue esperienze professionali e formative e alle sue disponibilità occupazionali. Le informazioni relative alle professionalità sono codificate come previsto dal d.m. 30 maggio 2001(Approvazione del modello di scheda professionale del lavoratore, ex art. 5, comma 1, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442).

3. Il Centro per l'impiego rilascia su richiesta dell'interessato copia della scheda professionale.

Art. 6

(Gestione della scheda professionale)

1. Le informazioni da inserire nella scheda professionale sono acquisite attraverso :

a) le informazioni fornite dal soggetto;

b) le comunicazioni previste dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento;

c) ogni altra fonte che segnali lo svolgimento da parte del soggetto di esperienze scolastiche, formative, lavorative o comunque di natura professionale.

CAPO IV

STATO DI DISOCCUPAZIONE

Art. 7

(Definizione dello stato di disoccupazione)

1. Lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto privo di lavoro che dichiara di essere immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con il Centro per l'impiego.

2. Al soggetto disoccupato viene attribuita la classificazione prevista dall'articolo 1 del d.lgs. 181/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Lo stato di disoccupazione ai sensi del comma 1 è determinato dal contestuale verificarsi di tre condizioni:

a) non essere impegnato in alcuna attività lavorativa;

b) essere immediatamente disponibile ad una congrua offerta di lavoro;

c) svolgere azioni di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con il Centro per l'impiego.

4. Il requisito di cui al comma 3, lettera a) è soddisfatto quando non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero alcuna attività di lavoro autonomo o d'impresa, fatta eccezione per lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale consegua un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale vigente.

5. Il requisito di cui al comma 3, lettera b), è soddisfatto quando il soggetto sia immediatamente disponibile ad una offerta di lavoro avente i seguenti requisiti minimi:

a) rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato anche in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con durata del contratto a termine o della missione superiore a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani come definito dall'articolo 22, comma 1;

b) sede di lavoro ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal comune di domicilio del soggetto o raggiungibile con mezzi pubblici in un tempo massimo di ottanta minuti;

c) proposta professionalmente congrua, ossia riferita a una qualifica professionale corrispondente al profilo professionale per il quale il soggetto ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità al momento dell' aggiornamento della scheda professionale nell'ambito del colloquio di orientamento di cui all'articolo 23. Nel caso di soggetti disoccupati, la proposta deve altresì prevedere una retribuzione pari almeno al novanta per cento di quella percepita anteriormente all'acquisizione dello stato di disoccupazione, salvo diversa indicazione del soggetto che si dichiari disponibile all'accettazione di un compenso inferiore.

6. Il requisito di cui al comma 3, lettera c), è soddisfatto quando il soggetto si presenta alle convocazioni del Centro per l'impiego, aderisce alle attività aventi per oggetto lo svolgimento di servizi di orientamento o di ricerca e valutazione di opportunità occupazionali, di formazione, di riqualificazione, di tirocinio o di altre forme di inserimento lavorativo concordate con il Centro per l'impiego. Il soddisfacimento del requisito è altresì desunto dalle informazioni comunque in possesso del Centro per l'impiego in relazione allo svolgimento di rapporti di lavoro a termine o temporaneo o di partecipazione ad iniziative formative e per l'inserimento lavorativo.

7. I requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sono altresì soddisfatti dall'iscrizione ad un corso di formazione o riqualificazione professionale erogato da un soggetto accreditato sul territorio regionale.

Art. 8

(Acquisizione dello stato di disoccupazione)

1. Lo stato di disoccupazione è acquisito dal soggetto interessato che si presenta personalmente al Centro per l'impiego e che rilascia una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

2. Lo svolgimento di una attività lavorativa da cui consegue un reddito presunto riferito all'anno civile in corso non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione così come determinato dalla normativa fiscale in vigore all'atto della dichiarazione di disponibilità consente l'acquisizione dello stato di disoccupazione.

3. Il reddito annuale da lavoro da considerare per i soggetti che acquisiscono lo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, è quello percepito a far data dall'instaurazione del rapporto di lavoro in corso ovvero quello prodotto da attività lavorativa nei tre mesi precedenti alla data della dichiarazione di disponibilità.

4. Le Province possono individuare peculiari ed idonee modalità di resa della dichiarazione di disponibilità ed acquisizione dello stato di disoccupazione per i soggetti disabili.

Art. 9

(Conservazione dello stato di disoccupazione)

1. Lo stato di disoccupazione si conserva a seguito dello svolgimento di attività lavorativa dalla quale consegue un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale in vigore all'atto della dichiarazione di disponibilità.

2. Il reddito da considerare è quello acquisito a seguito di attività lavorative successive alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al Centro per l'impiego ed è riferito all'anno civile in corso. Per anno civile si intende il periodo intercorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre.

3. In caso di concorso di più tipologie lavorative, il cumulo dei redditi non può superare l'importo corrispondente al reddito minimo personale escluso da imposizione determinato dalla normativa vigente per il lavoro dipendente, purché i redditi derivanti da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e quello derivante dall'esercizio di professioni rimangano, per ogni tipologia lavorativa, entro il rispettivo limite di reddito previsto.

4. Ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto interessato, nel corso dello svolgimento di un'attività lavorativa e comunque non oltre trenta giorni dalla sua cessazione, è tenuto a dichiarare al Centro per l'impiego che il reddito annuo presunto, derivante dall'attività svolta, non è superiore alla soglia di cui al comma 1) impegnandosi altresì a presentare ogni documento che gli venga richiesto ai fini della verifica di tale dichiarazione, in particolare buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro e documentazione fiscale nel caso di lavoro autonomo e di libera professione. La dichiarazione perde la sua efficacia all'atto di eventuale successiva attività di lavoro. Nel caso di attività lavorativa con durata eccedente l'anno civile, la dichiarazione deve essere effettuata dal soggetto in ciascun anno civile in cui è svolta l'attività da lavoro. Il soggetto che non provvede a dichiarare il reddito annuo presunto è considerato occupato.

5. In caso di più rapporti lavorativi ovvero di più attività lavorative nell'arco di un anno civile il soggetto interessato può conservare lo stato di disoccupazione purché la somma dei redditi prodotti da detti rapporti o attività non superi la soglia del reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale.

6. Il lavoratore è tenuto altresì a comunicare qualsiasi variazione del reddito che comporti il superamento della soglia di cui al comma 1 entro tre mesi dal momento in cui tale variazione si verifica.

7. La soglia di reddito di cui al comma 1 non opera nei confronti dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Art. 10

(Sospensione dello stato di disoccupazione)

1. Lo stato di disoccupazione rimane sospeso a seguito dell'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato, anche in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi, se si tratta di giovani così come definiti dall'articolo 22, comma 1.

2. Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro, comprensiva di eventuali proroghe, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES). Durante il periodo di sospensione il soggetto si considera occupato.

3. Per quanto concerne i giovani si fa riferimento all'età posseduta alla data di assunzione.

4. Alla cessazione del contratto di lavoro a termine anche in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, lo stato di disoccupazione riprende a decorrere d'ufficio.

Art. 11

(Perdita dello stato di disoccupazione)

1. La perdita dello stato di disoccupazione si verifica allorché ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) assunzione o svolgimento di una attività di lavoro autonomo o di impresa, salvo quanto previsto dall' articolo 9;

b) mancata presentazione, entro i termini, alle convocazioni disposte dal Centro per l'impiego per la verifica e la conferma dello stato di disoccupazione;

c) mancato rispetto delle azioni concordate con il Centro per l'impiego;

d) rifiuto di una offerta di lavoro avente i requisiti minimi di cui all'articolo 7, comma 5;

e) mancata effettuazione della comunicazione prevista all'articolo 9, comma 6.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 lett. e), la perdita dello stato di disoccupazione decorre dalla data di inizio del contratto che comporta il superamento della soglia di reddito di cui all'articolo 9, comma 6.

3. Nel caso in cui la mancata presentazione di cui al comma 1, lettera b) sia stata determinata da documentati impedimenti oggettivi, il soggetto ha la possibilità di presentarsi al Centro per l'impiego entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data fissata per la presentazione medesima. In caso di ulteriore impossibilità a presentarsi entro tale termine, per ragioni certificate da una struttura pubblica, la presentazione al Centro per l'impiego deve avvenire entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal venir meno delle cause ostative.

Art. 12

(Durata dello stato di disoccupazione)

1. Lo stato di disoccupazione decorre dal momento in cui il soggetto si presenta al Centro per l'impiego ed effettua la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1.

2. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a quindici giorni si computano come un mese intero.

Art. 13

(Verifica dello stato di disoccupazione)

1. Il Centro per l'impiego verifica la permanenza dello stato di disoccupazione accertando la contestuale sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Il Centro per l'impiego effettua le verifiche anche sulla base delle informazioni rilevabili dalle comunicazioni obbligatorie trasmesse ai sensi dell'articolo 4 bis del d.lgs. 181/2000 e delle informazioni fornite dagli organi di vigilanza.

3. Il Centro per l'impiego dispone inoltre indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori anche richiedendo l'intervento delle altre amministrazioni pubbliche.

Art. 14

(Certificazione dello stato di disoccupazione)

1. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi si applica il d.p.r. 445/2000.

2. Per i lavoratori inseriti nelle liste e negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 e di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), la certificazione dello stato di disoccupazione è effettuata tenuto conto delle disposizioni di cui al Capo V.

Art. 15

(Disposizioni per detenuti e internati)

1. I detenuti e gli internati acquisiscono lo stato di disoccupazione presentando, per il tramite della Direzione dell'Istituto penitenziario, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato l'istituto penitenziario, la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1.

2. Il Centro per l'impiego, che riceve la dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1, procede alla registrazione nell'elenco anagrafico del soggetto e in collaborazione con la Direzione dell' Istituto provvede a redigere la scheda professionale e a promuovere l'offerta di adeguate occasioni di lavoro secondo le norme in materia di lavoro extrapenitenziario.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al presente Capo in materia di conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione.

Art. 16

(Disposizioni per lavoratori stranieri)

1. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perdono il posto di lavoro anche per dimissioni, possono rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l'impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.

2. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico - attività lavorativa possono rilasciare la dichiarazione di disponibilità per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.

CAPO V

LISTE ED ELENCHI SPECIALI

Art. 17

(Disposizioni generali)

1. Nel presente capo sono disciplinate le modalità di raccordo tra le disposizioni afferenti le liste e gli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 e di cui all'articolo 6 della legge 223/1991, e la gestione dello stato di disoccupazione dei soggetti iscritti alle liste medesime.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, è evidenziata, nell'elenco anagrafico, la loro particolare appartenenza.

Art.18

(Lavoratori disabili)

1. Le persone disabili che intendono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 68/1999, devono rendere al Centro per l'Impiego competente la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e quindi richiedere l'iscrizione nel suddetto elenco.

2. Per le persone disabili lo stato di disoccupazione è sospeso nelle ipotesi di cui all'articolo 10.

3. Per le persone disabili lo stato di disoccupazione è conservato nelle ipotesi di cui all'articolo 9.

4. Per le persone disabili la perdita dello stato di disoccupazione è disposta per le ragioni e secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 6, della legge 68/1999.

5. Le Province possono determinare con propri atti procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro in relazione agli avviamenti a selezione nel pubblico impiego ed agli avviamenti presso i datori di lavoro privati, nel rispetto della normativa statale vigente in materia e del presente regolamento.

Art. 19

(Criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999)

1. I criteri che concorrono alla formazione della graduatoria unica provinciale degli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono:

a) anzianità d'iscrizione nell'elenco delle persone disabili di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999. L'anzianità si calcola in mesi commerciali: i periodi fino a quindici giorni, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a quindici giorni si computano come un mese intero;

b) condizione economica e patrimoniale del lavoratore ricavabile dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

c) carico familiare come risultante dallo stato di famiglia. Le persone a carico da considerare sono:

    1) coniuge convivente e in stato di disoccupazione o convivente more uxorio in stato di disoccupazione;

    2) figli minorenni a carico, figli maggiorenni fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studenti o in stato di disoccupazione, figli inabili permanentemente al lavoro senza limiti di età;

    3) fratelli o sorelle minorenni se conviventi ed a carico o senza limiti di età se inabili permanentemente al lavoro;

    4) genitori conviventi a carico;

d) grado di invalidità. Esclusivamente per gli avviamenti presso i datori di lavoro pubblici, oltre a quanto stabilito dai punti da a) a c), devono essere considerati anche i punteggi relativi al grado di disabilità di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246 (Regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici).

2. A tutte le persone disabili iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999 viene attribuito un punteggio base di 50 punti al quale si aggiunge 1 punto per ogni mese di anzianità di iscrizione, fino ad un massimo di 60 mesi.

3. Al punteggio iniziale viene sottratto un punto per ogni cinquecento euro, risultanti dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino ad un massimo di 25 punti. Prima dell'effettuazione del calcolo il dato ISEE viene arrotondato per difetto agli euro 500 o ai suoi multipli. E' onere della persona disabile presentarsi presso il Centro per l'impiego con i dati risultanti dall'ISEE, da richiedersi preventivamente alle strutture abilitate.

4. Se la persona disabile non presenta l'ISEE, viene esclusa dalla graduatoria.

5. Per ogni persona a carico come individuata dal comma 1, lett. c), vengono attribuiti 8 punti.

6. Per la percentuale di disabilità viene attribuito un punteggio pari al valore della medesima indicato nelle tabelle allegate al d.p.r. 246/97 considerato quale valore assoluto.

7. Ai fini dell'assegnazione del punteggio si stabilisce che le persone sordomute e le persone affette da ce-

cità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo di entrambi gli occhi con eventuale correzione vengono equiparate agli invalidi civili in possesso della percentuale di invalidità rispettivamente dell'80 per cento e del 100 per cento. Ai medesimi fini, alle persone ipovedenti con residuo visivo superiore ad un ventesimo è attribuita la percentuale di invalidità riconosciuta dalle competenti Commissioni di accertamento della disabilità.

8. La graduatoria è ordinata secondo il criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore. In caso di parità di punteggio ha la precedenza in graduatoria il lavoratore disabile più anziano d'età ed a parità di data di nascita il lavoratore che ha maggiore carico familiare. Ulteriore elemento di preferenza è dato dall'anzianità di iscrizione.

9. La graduatoria ha validità annuale con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno e deve essere pubblicata entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 20

(Lavoratori iscritti in lista di mobilità)

1. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 223/1991 e successive modificazioni ed integrazioni non sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di disponibilità, poiché l'iscrizione alle predette assolve a quanto previsto dall'articolo 8.

2. L'accettazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo parziale ovvero a tempo determinato, che ai sensi dell' articolo 7 della legge 223/1991 consente di mantenere l'iscrizione in lista, comporta un periodo di sospensione dello stato di disoccupazione pari alla durata del rapporto di lavoro instaurato.

3. Per il soggetto iscritto in lista di mobilità che svolge attività lavorativa dalla quale consegue un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale in vigore all'atto del iscrizione in lista di mobilità, trova applicazione l'articolo 9.

4. I soggetti di cui al comma 1, cancellati dalla lista di mobilità secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 223/1991, perdono lo stato di disoccupazione.

CAPO VI

OBIETTIVI ED INDIRIZZI OPERATIVI AL FINE DI FAVORIRE L'INCONTRO TRA DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO E DI CONTRASTARE LA DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA

Art. 21

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata i Centri per l'impiego intraprendono i necessari interventi e le opportune azioni attraverso l'erogazione dei servizi previsti nel presente capo.

Art. 22

(Soggetti destinatari)

1. Sono in via prioritaria potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro i giovani, i disoccupati di lunga durata, gli inoccupati di lunga durata e donne in reinserimento lavorativo che hanno effettuato la dichiarazione di immediata disponibilità . Si intendono per:

a) giovani, i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;

b) disoccupati di lunga durata, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro

autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;

c) inoccupati di lunga durata, coloro che sono alla ricerca di una prima occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;

d) donne in reinserimento lavorativo, quelle che intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività.

Art. 23

(Interventi o servizi erogati)

1. Ai fini di promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti di cui all'articolo 22 i Centri per l'impiego offrono almeno i seguenti interventi minimi ai soggetti che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità:

a) un colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

b) una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale o altra misura che favorisca l'integrazione professionale entro quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione ai soggetti di cui all'articolo 22, comma 1, lett. a) e d), ovvero entro sei mesi ai soggetti di cui all'articolo 22, comma 1, lett. b) e c).

2. Il colloquio di orientamento è erogato secondo le modalità previste dagli Standard generali di qualità e standard essenziali dei servizi per l'impiego nella Regione Friuli Venezia Giulia adottati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 24

(Modalità di erogazione dei servizi)

1. I soggetti che ai sensi dell'articolo 8 rilasciano la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa sottoscrivono, con il Centro per l'impiego, un patto di servizio nel quale vengono definite le azioni e le modalità di ricerca attiva di lavoro.

2. Il patto di servizio prevede almeno l'erogazione dei seguenti servizi:

a) realizzazione di un colloquio di orientamento nei termini previsti dall'articolo 23;

b) definizione concordata tra lavoratore e Centro per l'impiego di un Piano di Azione individuale finalizzato all'inserimento lavorativo di cui all'articolo 25;

c) attivazione degli interventi previsti nel Piano di Azione Individuale;

d) verifiche periodiche dell'andamento del Piano di Azione Individuale.

Art. 25

(Patto di servizio)

1. Il patto di servizio è un accordo in forma scritta tra il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di disponibilità e il Centro per l'impiego.

2. Nel patto di servizio sono definite le azioni di ricerca e le misure di prevenzione per la ricerca attiva di una occupazione che costituiscono il Piano di Azione Individuale.

3. Il patto di servizio impegna rispettivamente il Centro per l'impiego a supportare il soggetto nella ricerca attiva di lavoro e il soggetto a partecipare ai colloqui per la predisposizione del Piano di Azione Individuale e a svolgere le azioni in esso concordate.

4. Il mancato rispetto da parte del soggetto degli impegni assunti nel patto da luogo alla perdita dello stato di disoccupazione così come previsto dall'articolo 11, comma 1, lett. c).

5. Il patto di servizio può essere modificato su richiesta del soggetto o del Centro per l'impiego anche in relazione alle mutate condizioni della persona in cerca di lavoro.

6. Il modello che registra il patto dovrà contenere almeno i seguenti dati:

a) cognome, nome e codice fiscale del soggetto;

b) data in cui è stata resa la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;

c) disponibilità o meno a determinate tipologie di lavoro;

d) misure concordate per migliorare le possibilità occupazionali del soggetto;

e) misure concordate per la ricerca attiva del lavoro;

f) rinvio ad altri servizi interni o esterni al Centro per l'impiego;

g) cognome e nome dell'operatore;

h) firma dell'operatore e dell'utente.

7. Il patto perde efficacia dopo dodici mesi a partire dalla data di stipula salvo diversi termini concordati tra le parti.

CAPO VII

AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 26

(Campo di applicazione)

1. Le Pubbliche Amministrazioni, come individuate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato di lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), effettuano secondo le modalità previste dal presente regolamento le assunzioni di personale civile, con rapporto a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, in qualifiche, categorie o profili professionali per l'accesso ai quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e ove richiesto, di una specifica professionalità.

2. Su istanza della Pubblica Amministrazione interessata e previo accordo con le Province competenti, le procedure di formulazione delle graduatorie e di selezione dei candidati possono essere organizzate direttamente dalla Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Art. 27

(Procedure per la richiesta di personale)

1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di un solo Centro per l'impiego, presentano direttamente al Centro per l'impiego medesimo la richiesta dei soggetti da assumere.

2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa compresa in quella di competenza di più Centri per l'impiego della stessa Provincia presentano la richiesta dei soggetti da assumere direttamente al Centro per l'impiego avente sede nel capoluogo di Provincia.

3. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di

competenza di Centri per l'impiego di Province diverse, o in tutto il territorio regionale, presentano la richiesta alla Direzione centrale lavoro, formazione università e ricerca.

4. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:

a) numero delle assunzioni che si intendono effettuare;

b) qualifica e profilo professionale e relativo inquadramento contrattuale;

c) mansioni alle quali vengono adibiti i soggetti;

d) tipologia contrattuale: tempo indeterminato, tempo determinato, part time (con indicazione in caso di tempo determinato della durata del contratto e in caso di part time dell'orario giornaliero e settimanale);

e) requisiti professionali richiesti previsti dai regolamenti dell'Ente richiedente;

f) eventuali riserve previste dalle vigenti disposizioni;

g) modalità di svolgimento della prova selettiva, con l'indicazione del luogo e dei contenuti di svolgimento della stessa;

h) durata del periodo di prova.

Art. 28

(Procedura di reclutamento)

1. Il Centro per l'impiego, ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 27, comma 3, la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, che riceve la richiesta, fissa le date in cui i soggetti interessati all'offerta di lavoro devono fornire l'adesione e provvede contestualmente alla massima diffusione dell'offerta medesima anche attraverso i mezzi di informazione.

2. La graduatoria è elaborata esclusivamente con riferimento ai soggetti che si presentano personalmente presso i Centri per l'impiego competenti nelle date stabilite per la raccolta delle adesioni.

Art. 29

(Soggetti interessati)

1. Possono aderire alla richiesta nei termini e con le modalità stabilite dall'avviso pubblico, i soggetti ai quali sia stato attribuito lo stato di disoccupazione e i soggetti occupati in cerca di altra occupazione che compilino il modulo di adesione e che dichiarino, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione.

2. I soggetti che non sono domiciliati nella circoscrizione del Centro per l'impiego che effettua la chiamata devono altresì esibire una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, relativa al loro stato occupazionale.

Art. 30

(Requisiti)

1. I requisiti professionali eventualmente richiesti dalle amministrazioni di cui all'articolo 26, nonché i requisiti che danno titolo a beneficiare di una riserva stabilita con legge eventualmente applicata dalla amministrazione richiedente, devono essere posseduti dai soggetti interessati all'offerta di lavoro in data anteriore alla data di ricezione da parte del Centro per l'impiego competente o della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca della richiesta di cui all'articolo 27.

Art. 31

(Graduatoria)

1. Il Centro per l'impiego, entro il termine fissato dalla Provincia competente, ovvero la Direzione centra-

le lavoro, formazione università e ricerca, entro trenta giorni dalla ricezione delle adesioni di coloro che hanno aderito all'offerta di lavoro, procede alla formulazione della graduatoria.

2. Il punteggio è determinato dal concorso dei seguenti elementi:

a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

b) stato di disoccupazione.

3. I criteri di formulazione della graduatoria e di valutazione degli elementi di cui al comma 2 sono i seguenti:

a) la graduatoria è ordinata secondo un criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore;

b) ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è attribuito un punteggio base di 50 punti;

c) al punteggio iniziale di 50 punti viene sottratto un punto per ogni cinquecento Euro, risultanti dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), fino ad un massimo di 25 punti. Prima dell'effettuazione del calcolo, il dato ISEE viene arrotondato per difetto agli euro 500 o ai suoi multipli. E' onere del soggetto presentarsi al Centro per l'impiego con i dati risultanti dall'ISEE, da richiedersi previamente alle strutture abilitate.

d) i soggetti che al momento della chiamata sono in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 8 hanno diritto ad un incremento di 30 punti;

e) nei casi di parità di punteggio prevale il soggetto più anziano in età e a parità di data di nascita, i lavoratori iscritti in lista di mobilità, le donne in reinserimento lavorativo ai sensi dell'articolo 22 , comma 1, lett. d).

4. La mancata presentazione dell'ISEE determina l'esclusione dalla graduatoria.

5. La graduatoria è pubblicata presso il Centro per l'impiego competente, ovvero presso la Direzione centrale lavoro, formazione università e ricerca, che provvede a trasmetterla a tutti i Centri per l'impiego interessati, e viene inoltrata all'amministrazione richiedente che provvede a convocare i candidati.

6. Per gli avviamenti a tempo indeterminato, la graduatoria ha validità fino alla ricezione da parte del Centro per l'impiego, ovvero della Direzione centrale lavoro, formazione università e ricerca della comunicazione effettuata dalla Pubblica Amministrazione relativamente all'avvenuta conclusione della procedura di assunzione tenuto conto del superamento del periodo di prova. Per gli avviamenti a tempo determinato la graduatoria ha validità per l'intera durata del rapporto di lavoro.

Art. 32

(Convocazione)

1. La posizione nella graduatoria costituisce ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei soggetti alle prove selettive.

2. Entro il termine fissato dalla Provincia competente ovvero dalla Direzione centrale lavoro formazione università e ricerca, decorrente dalla ricezione della graduatoria, la Pubblica amministrazione convoca i soggetti secondo l'ordine di graduatoria per sottoporli a prova selettiva.

3. I soggetti sono convocati in numero pari al doppio dei posti da coprire.

4. Alla sostituzione di coloro che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove selettive o abbiano rinunciato all'assunzione ovvero non siano più in possesso dei requisiti generali richiesti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, la Pubblica Amministrazione provvede con ulteriori selezioni secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 33

(Selezione)

1. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del soggetto a svolgere le relative mansioni e non comporta nessuna valutazione comparativa.

2. Le operazioni di selezione sono pubbliche, a pena di nullità.

3. Alle selezioni provvede una commissione nominata dalla Pubblica Amministrazione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta.

4. La Pubblica Amministrazione comunica tempestivamente al Centro per l'impiego , al quale ha rivolto l'istanza di avviamento, l'idoneità o la non idoneità dei soggetti sottoposti alle prove di selezione, nonché i nominativi dei soggetti convocati che non si sono presentati allegando copia della documentazione attestante l'avvenuta convocazione.

Art. 34

(Assunzione)

1. La Pubblica Amministrazione comunica al Centro per l'impiego nel cui territorio è prevista l'assunzione i nominativi dei lavoratori assunti, nonché di coloro che hanno rifiutato l'assunzione.

Art. 35

(Sanzioni)

1. Coloro che non hanno risposto alla convocazione o che hanno rinunciato all'assunzione in assenza di giustificati motivi oggettivi decadono dallo stato di disoccupazione.

Art. 36

(Assunzioni per motivi d'urgenza)

1. Al fine di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici, la Pubblica Amministrazione può procedere ad assumere direttamente, per un periodo non superiore a quindici giorni, soggetti in possesso dello stato di disoccupazione fornendone tempestiva comunicazione al Centro per l'impiego nell'ambito del quale è avvenuta l'assunzione.

2. Nel caso in cui la prestazione lavorativa dei soggetti di cui al comma 1 superi i 15 giorni, la Pubblica Amministrazione richiede al Centro per l'impiego competente il numero di soggetti necessario secondo la procedura ordinaria.

Art. 37

(Avviamenti a selezione presso enti con circoscrizione amministrativa compresa in quella di competenza di più Centri per l'impiego)

1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di più Centri per l'impiego, formulano la richiesta dei soggetti da assumere come previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 27.

2. Il Centro per l'impiego avente sede nel capoluogo di provincia o la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca provvedono a dare la massima diffusione all'offerta di lavoro anche su stampa avente diffusione locale e fissano il giorno o i giorni in cui i soggetti interessati devono fornire l'adesione presso i Centri per l'impiego che insistono nell'area di competenza della Pubblica Amministrazione richiedente.

3. I Centri per l'impiego raccolgono le adesioni e inviano, rispettivamente, al Centro per l'impiego avente sede nel capoluogo di provincia o alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, i nominativi di coloro che hanno aderito all'offerta di lavoro.

4. Il Centro per l'impiego avente sede nel capoluogo di Provincia o la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, ciascuno per quanto di propria competenza provvedono a formulare la graduatoria integrata e ad inviarla a tutti i Centri per l'impiego interessati ed all'ente richiedente.

5. L'ente richiedente procede alla convocazione, alla selezione e all'assunzione dei lavoratori e fornisce le

relative comunicazioni previste dal regolamento, ai Centri per l'impiego competenti ovvero alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

6. La procedura di graduatoria integrata si applica solo ed esclusivamente per le richieste di assunzione a tempo indeterminato.

7. Per le richieste di assunzione a tempo determinato l'Ente inoltra la sua richiesta al Centro per l'impiego situato nell'ambito territoriale in cui deve essere effettuata l'assunzione e la graduatoria è compilata esclusivamente sulla base delle adesioni pervenute al Centro per l'impiego competente deputato a ricevere la richiesta.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 38

(Trattamento di dati)

1. Il trattamento dei dati, nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, avviene ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 18/2005.

Art. 39

(Abrogazione)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni" approvato con Decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 0287/Pres.

Art. 40

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

S01
06_32_1_DPR_007_DPR 229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 luglio 2006, n. 0229/Pres.

Conferimento dell'incarico di Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri assunto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 517/1999, il 2.5.2006, recante: "Costituzione nell'ambito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dell'Azienda ospedaliero universitaria, con sede in Udine", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 143, del 22.06.2006;

EVIDENZIATO che il predetto D.P.C.M. è entrato in vigore il 7 luglio 2006 e che, quindi, da tale data

deve considerarsi formalmente costituita l'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine, derivante dalla fusione tra l'Azienda ospedaliera "S. Maria della Misericordia" ed il Policlinico universitario a gestione diretta di Udine;

PRECISATO, tuttavia, che l'effettiva operatività della nuova Azienda ospedaliero-universitaria è condizionata:

- dalla nomina del direttore generale dell'Azienda, per il quale, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 517/1999 e dell'art. 5 del protocollo di intesa dd. 9.1.2006, è indispensabile l'intesa con l'Università degli studi di Udine, sia relativamente alla individuazione del soggetto che del mandato da assegnargli;

- dall'intesa tra Regione e Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, per la definizione del mandato aziendale, da acquisire prima della nomina del direttore generale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge regionale 9.03.2001, n. 8;

- dalla nomina dell'organo di indirizzo, di cui all'art. 5, comma 5, del protocollo di intesa dd. 9.01.2006, previa acquisizione delle necessarie intese con l'Università degli studi di Udine;

EVIDENZIATO che il conferimento dell'incarico di direttore generale presuppone l'avvio di un procedimento di consultazione fra più soggetti istituzionali, il quale richiede necessariamente dei tempi non coerenti con l'urgenza di rendere operativa la nuova Azienda;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 21.07.2004, n. 20, che consente di affidare, "per qualsivoglia motivo (...) nelle more della nomina del nuovo direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza dell'Azienda sanitaria a un commissario straordinario" che può essere scelto tra qualsiasi soggetto inserito nell'elenco regionale predisposto ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 27.08.1994, n. 512, convertito dalla legge 17.10.1994, n. 590, da ultimo approvato con deliberazione giuntale n. 1279, del 9.06.2006;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere alla nomina del Commissario straordinario della costituita Azienda ospedaliero - universitaria di Udine;

RITENUTO, altresì, opportuno, in considerazione dell'urgenza, che la predetta nomina, e, quindi l'operatività della nuova Azienda, abbiano effetto dal 1° agosto 2006;

EVIDENZIATO che conseguentemente alla fusione decadono tutti gli organi dei precedenti Enti, cioè dell'Azienda ospedaliera "S. Maria della Misericordia" e del Policlinico universitario a gestione diretta di Udine;

RILEVATA la necessità che, alla luce delle peculiarità del procedimento di costituzione del nuovo Ente derivante dalla fusione di due diversi soggetti giuridici, il Commissario straordinario, nell'ambito dei poteri di gestione affidategli ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 20/2004, definisca ed attui ogni azione volta ad assicurare che i compiti istituzionali della costituita Azienda vengano resi in modo efficiente, funzionale e coerente con la programmazione sanitaria regionale e nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

RITENUTO, quindi, necessario che il Commissario straordinario provveda ai compiti specificati nel documento allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

PRECISATO che:

- per il rapporto di lavoro del Commissario straordinario trovano applicazione, in quanto compatibili in relazione alla particolare natura dell'incarico, le medesime disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale per il direttore generale delle Aziende sanitarie;

- il rapporto di lavoro esclusivo verrà disciplinato mediante la stipulazione di un contratto redatto sulla base dello schema tipo di cui alla deliberazione giuntale n. 4012, del 12.12.2003, al quale apportare le necessarie modifiche correlate alla particolare natura dell'incarico;

- a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico non dovranno sussistere in capo al Commissario straordinario eventuali situazioni di incompatibilità alla nomina;

RITENUTO opportuno affidare l'incarico di Commissario straordinario ad un soggetto che possieda conoscenze ed esperienze professionali atte a governare complessi rapporti interni ed esterni e che abbia sviluppato significative esperienze professionali nell'ambito delle strutture del servizio sanitario, a garanzia di un rigoroso approccio gestionale per la predisposizione delle basi della strutturazione del nuovo assetto organizzativo aziendale;

RITENUTO che il soggetto che presenta un profilo adeguatamente convergente alle peculiarità dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine, sia il prof. Fabrizio Bresadola, inserito nell'elenco regionale di cui sopra, in quanto, con riferimento all'esperienza maturata nel decennio 4.11.1995 - 4.11.2005:

- possiede un curriculum ricco, coerente e ben finalizzato;
- ha maturato una lunga esperienza professionale in ambienti organizzativi del settore sanitario caratterizzati da significativa complessità poiché, in relazione al decennio di riferimento:
  - dal 4.11.1995 ad oggi ricopre l'incarico di direttore della Clinica di chirurgia generale, struttura complessa del Policlinico universitario a gestione diretta di Udine;
  - dal 1.10.2002 ad oggi riveste l'incarico di Presidente del Policlinico universitario a gestione diretta di Udine, incarico al quale sono attribuite le funzioni proprie dei direttori generali delle Aziende sanitarie, compatibilmente con l'ordinamento universitario;
  - dall'anno accademico 1996 all'anno 1999 è stato Preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Udine;
  - nel triennio 1997/1999 è stato componente del Consiglio superiore di sanità;
  - presso l'Università degli studi di Udine:
  - dall'anno accademico 1995 all'anno 1998 è stato direttore della scuola di pediatria;
  - dall'anno accademico 1998 all'anno 2004 è stato direttore della scuola di specializzazione in chirurgia generale;
  - dall'anno accademico 1999 all'anno 2002 è stato direttore della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;
- la sua professionalità si è sviluppata sia sul versante gestionale, che su quello sanitario, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse;
- il suo percorso professionale si è svolto nel territorio regionale ed ha acquisito, quindi, una profonda conoscenza del Servizio sanitario regionale;

CONSIDERATO, sulla base di quanto innanzi esposto, che il prof. Bresadola dimostra di possedere un profilo professionale caratterizzato ed orientato verso la gestione di problematiche connotate da ampia complessità;

DATO ATTO che l'Amministrazione regionale, con nota dell'Assessore alla salute e protezione sociale prot. n. 16080, dd. 24.07.2006, ha informato il Rettore dell'Università degli studi di Udine della necessità di dover procedere, per quanto innanzi esposto, alla nomina del Commissario straordinario della costituita Azienda ospedaliero-universitaria di Udine, formulando la proposta di affidare l'incarico di cui trattasi al prof. Fabrizio Bresadola;

PRESO ATTO che l'Università degli studi di Udine con nota prot. 16955 di pari data ha condiviso la proposta dell'Amministrazione regionale;

RITENUTO, pertanto, di conferire, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 20/2004, l'incarico di Commissario straordinario della costituita Azienda ospedaliero-universitaria di Udine, al prof. Fabrizio Bresadola, con la decorrenza del 1° agosto 2006 sino al 31 dicembre 2006;

VISTA la deliberazione giuntale n. 3017, del 14.9.2001 con la quale è stato determinato il trattamento economico spettante ai direttori generali delle aziende sanitarie;

DATO ATTO che l'Azienda ospedaliero - universitaria di Udine va collocata nella fascia "A" di cui alla deliberazione giuntale n. 3017/2001;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1743 del 24.7.2006;

TUTTO ciò premesso,

DECRETA

1. per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 21.07.2004, n. 20, a decorrere dal 1° agosto 2006 e sino al 31 dicembre 2006, è conferito l'incarico di Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine al prof. Fabrizio Bresadola, cui competono tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza della medesima;

2. il Commissario straordinario provvede, in particolare, ai compiti specificati nel documento allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

3. per il rapporto di lavoro del Commissario straordinario, trovano applicazione, in quanto compatibili in relazione alla particolare natura dell'incarico, le medesime disposizioni previste, dalla legislazione nazionale e regionale, per il direttore generale delle Aziende sanitarie;

4. l'incarico di cui al punto sub 1) sarà regolato mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato redatto sulla base dello schema tipo di cui alla deliberazione giuntale n. 4012, del 12.12.2003, al quale apportare le necessarie modifiche correlate alla particolare natura dell'incarico;

5. a decorrere dalla data di cui al punto sub 1) dovranno essere rimosse eventuali situazioni di incompatibilità in capo al Commissario straordinario.

6. il compenso annuale lordo onnicomprensivo del commissario straordinario è pari al trattamento economico determinato per l'incarico di direttore generale di cui alla deliberazione giuntale n. 3017, del 14.09.2001;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 luglio 2006

ILLY

S01
06_32_1_DPR_007_DPR 229 ALL

Incarico di Commissario straordinario della neocostituita Azienda ospedaliero - universitaria di Udine

Nell'espletamento dell'incarico di Commissario straordinario cui competono, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 21.07.2004, n. 20, tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza dell'Azienda ospedaliero - universitaria di Udine il prof. Fabrizio Bresadola, considerando che la costituzione del nuovo Ente è derivata dalla fusione dell'Azienda ospedaliera "S. Maria della Misericordia" e del Policlinico universitario a gestione diretta, deve definire ed attuare ogni azione volta ad assicurare che i compiti istituzionali della neocostituita Azienda vengano resi in modo efficiente, funzionale e coerente con la programmazione sanitaria regionale e nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

In particolare, deve provvedere a quanto di seguito specificato:

1. unificare le diverse gestioni amministrative dei due precedenti Enti, con particolare riguardo agli aspetti attinenti a:

- bilancio e contabilità;
- risorse umane;
- sistema informativo (protocollo, ricoveri, prestazioni ambulatoriali);
- approvvigionamenti e contratti in genere;
- affari generali e legali;
- tecnologie;
- documentazione clinica ed assistenziale;
- percorsi dei pazienti e gestione delle emergenze;
- prevenzione e protezione aziendale;

2. avviare le modifiche strutturali, organizzative e gestionali per concretizzare il valore aggiunto derivante dalla fusione dei due Enti, sul piano dell'assistenza, della didattica e della ricerca, ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel protocollo d'intesa;

3. predisporre una bozza di proposta di atto aziendale, secondo le disposizioni della deliberazione giuntale n. 834, del 22.4.2005, ai fini della pronta realizzazione di quanto previsto all'art. 6 del protocollo d'intesa Regione-Università sottoscritto in data 9.01.2006;

4. definire il percorso di assegnazione del personale delle due precedenti Aziende, secondo quanto previsto all'art. 13 del protocollo d'intesa;

5. curare l'attuazione della programmazione aziendale per l'anno 2006 come definita dai Programmi attuativi Ospedalieri, delle precedenti Aziende, approvati con la deliberazione giuntale n. 1508, del 30-6-2006.

6. contribuire allo sviluppo ed alla realizzazione delle strategie definite a livello dell'Area vasta udinese secondo le previsioni del Progetto di Piano sanitario e sociosanitario regionale, di cui alla deliberazione giuntale n. 3222, del 12.12.2005;

7. garantire la continuità del programma di riorganizzazione delle funzioni assistenziali attuando il "Progetto medicine" di cui al decreto del Direttore generale dell'AOSMM n. 1275, del 2-12-2005;

8. garantire la continuità degli investimenti tecnologici ed edilizi, di cui al programma consolidato preventivo per l'anno 2006 delle due precedenti Aziende, avendo particolare riguardo a:

- completare gli interventi del I e II lotto, attualmente in fase di cantiere, relativi alla costruzione del nuovo ospedale, comprensivi anche delle varianti necessarie;
- procedere nell'accordo di programma con Comune di Udine e Università degli studi di Udine relativo alla realizzazione della centrale tecnologica e della rete di teleriscaldamento;
- avviare in accordo con la Regione le procedure relative alla I fase di realizzazione del nuovo Ospedale (centrale tecnologica, laboratorio, completamento del I e II lotto) in conformità con le modalità definite dalla deliberazione giuntale n. 901 del 5.05.2006.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

S01
06_32_1_DPR_008_DPR 230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 luglio 2006, n. 0230/Pres.

Nomina dei componenti dell'organo di indirizzo dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine.

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri assunto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 517/1999, il 2.5.2006, recante: "Costituzione nell'ambito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dell'Azienda ospedaliero universitaria, con sede in Udine", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 143, del 22.06.2006;

VISTO il proprio decreto n. 0229/Pres. di data odierna con il quale, è stato conferito l'incarico di Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero - universitaria di Udine al prof. Fabrizio Bresadola, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 21.07.2004, n. 20, a decorrere dal 1° agosto 2006 sino al 31 dicembre 2006;

VISTI l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 517/1999, nonché dell'art. 5 del protocollo d'intesa Regione-Università dd. 9.01.2006, che disciplinano gli organi dell'Azienda ospedaliero - universitaria di Udine, tra i quali vi è l'Organo di indirizzo;

ATTESO che, tale Organo, nominato dalla Regione:

- è composto da cinque componenti di cui:
  - due designati dalla Regione;
  - uno designato dal Rettore dell'Università;
  - uno individuato nella persona del Preside della Facoltà di medicina e chirurgia, componente di diritto;
  - uno designato dalla Regione d'intesa con il Rettore dell'Università;
- è presieduto da un componente, scelto all'interno del medesimo, d'intesa tra la Regione e il Rettore dell'Università;

RITENUTO, quindi, di procedere alla nomina dell'Organo di indirizzo, in conformità a quanto previsto dalle norme innanzi citate;

RITENUTO di individuare i componenti dell'Organo "de quo" in rappresentanza dell'Amministrazione regionale:

- nella persona del dott. Franco Biffoni, che ha maturato una lunga esperienza professionale in campo sanitario in quanto, in particolare:
  - è stato componente della commissione nazionale servizio trasfusionale del Ministero della sanità;
  - è stato prima vicepresidente, poi presidente della società di medicina trasfusionale (SIMTI);
  - è presidente del collegio medico legale della SIMTI;
  - già dal 1990 è dirigente medico, direttore di dipartimento della medicina trasfusionale presso l'Azienda ospedaliera "S. Maria della Misericordia" di Udine;
- nella persona del sig. Sergio Danielis che ha maturato una lunga esperienza professionale in campo sanitario in quanto, in particolare:
  - è stato presidente dell'USL n. 6 sandanielese;

– ha prestato servizio presso la Direzione regionale della sanità, nell'ambito del servizio pianificazione sanitaria;

– è esperto in materie di programmazione e pianificazione sanitaria;

– è stato componente del Consiglio superiore di sanità;

– ha prestato servizio, presso il Ministero della sanità, nell'ufficio studi, e all'interno del medesimo, è stato componente della commissione di studio "indicatori di qualità del sistema sanitario";

– è stato vicecommissario del Centro di riferimento oncologico di Aviano;

VISTA la nota dell'Assessore alla salute e protezione sociale prot. n. 3098, del 19.07.2006, con la quale è stato individuato, nella persona del dott. Aldo Gabriele Renzulli il componente per il quale acquisire l'intesa con il Rettore dell'Università, manifestando l'intenzione di affidare al medesimo anche le funzioni di Presidente dell'Organo;

PRECISATO che il dott. Renzulli che ha maturato una profonda esperienza professionale in campo sanitario in quanto, in particolare:

– è stato presidente dell'Istituto regionale di medicina fisica e riabilitazione di Udine;

– è stato assessore alla sanità, nonché vicepresidente della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia;

– è stato coordinatore nazionale degli assessori regionali alla sanità;

– è stato vicepresidente del consiglio sanitario nazionale;

– è stato deputato al Parlamento della X e XI legislatura nonché componente della commissione parlamentare permanente degli affari sociali;

VISTA la nota prot. n. 16706, del 21.07.2006, con la quale il Rettore dell'Università degli studi di Udine ha manifestato l'intesa sul conferimento al componente dott. Renzulli delle funzioni di Presidente dell'Organo di indirizzo ed ha individuato il componente di designazione universitaria, nella persona del prof. Franco Fabbro, evidenziando che il medesimo ha maturato una lunga esperienza professionale in campo sanitario in quanto, in particolare:

– è Preside della facoltà di scienze della formazione presso l'Università degli studi di Udine;

– è professore ordinario di neuropsichiatria;

– ha prestato servizio presso la divisione di neuropsichiatria infantile dell'IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste;

– è esperto in materie di programmazione e pianificazione sanitaria;

– è referente scientifico presso l'IRCCS "E. Medea", avente sede nel Friuli Venezia Giulia;

ATTESO che il Preside della facoltà di medicina e chirurgia, prof. Massimo Politi, è componente di diritto dell'Organo "de quo";

PRECISATO che non devono sussistere in capo ai soggetti individuati eventuali situazioni di incompatibilità, previste dalla vigente legislazione;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1744, del 24.7.2006;

TUTTO ciò premesso,

DECRETA

1. per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 517/1999, nonché dell'art. 5

del protocollo d'intesa Regione-Università dd. 9.01.2006, è costituito l'Organo di indirizzo della neocostituita Azienda ospedaliero - universitaria di Udine, a decorrere dal 1° agosto 2006, i cui componenti sono:

- il dott. Franco Biffoni, per designazione regionale;
- il sig. Sergio Danielis per designazione regionale;
- il prof. Massimo Politi, Preside della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Udine, componente di diritto;
- il prof. Franco Fabbro, per designazione universitaria;
- il dott. Aldo Gabriele Renzulli, per designazione della Regione d'intesa con il Rettore dell'Università degli studi di Udine, al quale sono, altresì attribuite le funzioni di Presidente dell'Organo.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 luglio 2006

ILLY

O02
06_32_1_DPR_009_DPR 231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 luglio 2006, n. 0231/Pres.

L.R. 13/1998, art. 128, comma 3. Nomina componente Comitato Direttivo dell'A.Re.Ra.N.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 128, comma 3, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che prevede che il Comitato direttivo dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (A.Re.Ra.N.) sia nominato con decreto del Presidente della Regione, previa designazione di tre componenti, tra cui il Presidente, da parte della Giunta regionale e di due componenti, rispettivamente, da parte dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I.;

VISTO il proprio decreto 15 settembre 2003, n. 0324/Pres con il quale si è provveduto alla nomina del Comitato direttivo dell'A.Re.Ra.N.;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'A.Re.Ra.N. approvato con deliberazione della Giunta regionale del giorno 19 dicembre 2001, n. 4293, ed in particolare l'art. 4, comma 4, disciplinante le modalità di presentazione delle dimissioni dei componenti il suddetto Comitato direttivo;

VISTA la nota del 13 luglio 2006, con cui il Presidente del Comitato direttivo dell'A.Re.Ra.N. ha informato che in data 11 luglio 2006 l'avv. Pierpaolo SAFRET, componente del Comitato direttivo designato dall'U.P.I., ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico, per incompatibilità con i tempi e le modalità della propria attività professionale;

VISTA la nota 17 luglio 2006, n. 302 con cui il Presidente dell'U.P.I., in relazione alle dimissioni dell'avv. Pierpaolo SAFRET, ha provveduto a designare il sig. Fabrizio CIGOLOT quale nuovo componente del Comitato direttivo dell'A.Re.Ra.N.;

RITENUTO pertanto di provvedere, attesa l'inesistenza di cause ostative, alla nomina del sig. Fabrizio CIGOLOT quale componente del Comitato direttivo dell'A.Re.Ra.N.;

VISTO il verbale n. 1677 del 21 luglio 2006 con cui la Giunta regionale ha preso atto della sostituzione sopra indicata;

DECRETA

In attuazione del disposto di cui all'art. 128, comma 3 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, il sig. Fabrizio CIGOLOT è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, componente del Comitato direttivo dell'A.Re.Ra.N., in sostituzione dell'avv. Pierpaolo SAFRET.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 luglio 2006

ILLY

A01
06_32_1_DPR_010_DPR 232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2006, n. 0232/Pres.

L.R. 7/2000, art. 19. Atto modificativo all'Accordo di programma sottoscritto nel mese di dicembre 2005 con il Comune di Ovaro per lavori di completamento della rete idrica adduttrice e delle opere di urbanizzazione per lo sfruttamento delle acque "Arvenis". Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'Accordo di programma tra Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Ovaro sottoscritto, rispettivamente, in data 28 dicembre e 23 dicembre 2005 e approvato con decreto del Presidente della Regione n. 018/Pres. del 26 gennaio 2006, concernente la disciplina del finanziamento dell'intervento relativo a un lotto dei lavori di completamento della rete idrica adduttrice e delle opere di urbanizzazione a servizio della zona D2A del vigente P.R.G. del Comune di Ovaro per lo sfruttamento delle acque oligominerali "Arvenis", la cui spesa è stata autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 2240 del 14 settembre 2005;

ATTESO che l'articolo 1 dell'Accordo prevede che l'intervento, del costo complessivo di € 500.000,00, sia finanziato dalla Regione per € 400.000,00 ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 50/1993; il successivo articolo 2 impegna il Comune a completare l'opera, facendosi carico di ogni ulteriore onere finanziario non coperto da contributo regionale;

VISTA la nota del 17 febbraio 2006 con la quale il Sindaco di Ovaro chiede l'autorizzazione a predisporre ed eseguire un progetto complessivo per l'intervento in questione per un importo totale di € 400.000,00, pari all'intero contributo regionale, non essendo in grado il Comune di far fronte con propri fondi alla differenza di € 100.000,00 tra la spesa ammessa a contributo e il finanziamento regionale;

PRESO ATTO che con la medesima nota il Sindaco dichiara che, come esposto nella relazione tecnica approvata con deliberazione della Giunta comunale di Ovaro n. 50 del 13 febbraio 2006, l'intervento da realizzare sulla base del quadro economico ridotto prevede in ogni caso il completamento della realizzazione della rete idrica adduttrice e delle opere di urbanizzazione per lo sfruttamento delle acque oligominerali "Arvenis" senza modificare sostanzialmente l'opera finanziata e che la riduzione dell'importo complessivo del lotto non va a compromettere la funzionalità dell'opera;

VISTE le note n. prot. 9598/PROD/IND del 15 marzo 2006 e n. prot. 11420PROD/IND del 5 aprile 2006 con le quali la competente Direzione centrale delle attività produttive rappresenta la necessità di procedere alla modifica richiesta in considerazione della particolare rilevanza dell'opera programmata;

ATTESO che la Giunta regionale ha ritenuto di procedere alla modificazione dell'Accordo nei termini richiesti dal Comune di Ovaro e con deliberazione del 26 maggio 2006 n. 1127 ha conseguentemente autorizzato il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a stipulare con il Comune di Ovaro l'Atto modificativo all'Accordo di programma in argomento;

VISTO l'Atto modificativo all'Accordo di programma sottoscritto dal Sindaco del Comune di Ovaro il 5 luglio 2006 e dal Presidente della Giunta regionale l'11 luglio 2006;

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Atto ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, è approvato l'Atto modificativo all'Accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione n. 018/Pres. del 26 gennaio 2006 per lavori di completamento della rete idrica adduttrice e delle opere di urbanizzazione per lo sfruttamento delle acque Arvenis stipulato tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Ovaro rispettivamente in data 11 luglio 2006 e 5 luglio 2006, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 luglio 2006

ILLY

ATTO MODIFICATIVO
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

relativo al finanziamento dei lavori di completamento della rete idrica adduttrice e delle opere di urbanizzazione per lo sfruttamento delle acque oligominerali "Arvenis"

La REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Il COMUNE DI OVARO

Premesso:

a) che la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Ovaro hanno sottoscritto, rispettivamente, in data 28 dicembre e 23 dicembre 2005 un Accordo di programma, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 018/Pres. del 26 gennaio 2006, per disciplinare il finanziamento dell'intervento relativo a un lotto dei lavori di completamento della rete idrica adduttrice e delle opere di urbanizzazione a servizio della zona D2A del vigente P.R.G. del Comune di Ovaro per lo sfruttamento delle acque oligominerali "Arvenis";

b) che l'articolo 1 dell'Accordo prevedeva che l'intervento del costo di € 500.000,00 fosse finanziato dalla Regione per € 400.000,00 ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 50/1993;

c) che il successivo articolo 2 impegnava il Comune a completare l'opera, facendosi carico di ogni ulteriore onere finanziario non coperto da contributo regionale;

Vista la nota del 17 febbraio 2006 con la quale il Sindaco di Ovaro chiede l'autorizzazione a predisporre ed eseguire un progetto complessivo per tale intervento per un importo di € 400.000,00, pari all'intero contributo regionale, non essendo in grado il Comune di far fronte con propri fondi alla differenza di € 100.000,00 tra la spesa ammessa a contributo e il finanziamento regionale;

Preso atto che con la medesima nota il Sindaco dichiara che, come esposto nella relazione tecnica approvata con deliberazione della Giunta comunale di Ovaro n. 50 del 13 febbraio 2006, l'intervento da realizzare sulla base del quadro economico ridotto prevede in ogni caso il completamento della realizzazione della rete idrica adduttrice e delle opere di urbanizzazione per lo sfruttamento delle acque oligominerali "Arvenis" senza modificare sostanzialmente l'opera finanziata e che la riduzione dell'importo complessivo del lotto non va a compromettere la funzionalità dell'opera;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1127 del 26 maggio 2006;

stipulano quanto segue:

Articolo 1

1. L'articolo 1 dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Ovaro, rispettivamente, il 28 dicembre e il 23 dicembre 2005, di seguito definito in breve "Accordo", viene sostituito come segue:

"L'Amministrazione regionale provvederà, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, a finanziare l'intervento previsto dal Comune di Ovaro e relativo a un lotto dei lavori di completamento della rete idrica adduttrice e delle opere di urbanizzazione a servizio della zona D2A del vigente P.R.G. del Comune stesso per lo sfruttamento delle acque oligominerali "Arvenis" dell'importo di Euro 400.000,00, per una spesa complessiva a carico della Regione di Euro 400.000,00"

2. L'articolo 2 dell'Accordo viene soppresso.

lì, 11 LUG. 2006

lì, 5 LUG. 2006

per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(Riccardo Illy)

per il Comune di Ovaro

V02
06_32_1_DAS_001_PIAN TERR 695

DECRETO DELL'ASSESSORE REGIONALE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 24 luglio 2006, n. PMT/695/VS.4.2.14.

Riclassificazione di strade di uso pubblico.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91 e s.m.i. che detta disposizioni in merito alla classificazione delle strade di uso pubblico nel territorio regionale;

RILEVATO che l'art. 5 della L.R. 21.12.1981, n. 91 prevede che la classificazione di strada provinciale venga effettuata con decreto dell'Assessore regionale competente, su proposta del Consiglio provinciale;

VISTE:

- la deliberazione n. 199 dd. 02.07.2003 con la quale la Giunta comunale di Cormons ha richiesto la classificazione a strada provinciale del tratto di strada intercomunale "Cormons - S. Floriano", situato nel comune di Cormons;
- la deliberazione n. 48 dd. 16.07.2003 con la quale la Giunta comunale di Dolegna del Collio ha richiesto la classificazione a strada provinciale del tratto di strada intercomunale "Cormons - S. Floriano", situato nel comune di Dolegna del Collio;
- la deliberazione n. 73 dd. 21.10.2003 con la quale la Giunta comunale di Mossa ha richiesto la classificazione a strada provinciale del tratto di strada intercomunale "Cormons - S. Floriano", situato nel comune di Mossa;
- la deliberazione n. 38 dd. 23.06.2003 con la quale la Giunta comunale di San Floriano del Collio ha richiesto la classificazione a strada provinciale del tratto di strada intercomunale "Cormons - S. Floriano", situato nel comune di San Floriano del Collio;
- la deliberazione n. 18 dd. 04.05.2005 con la quale il Consiglio provinciale di Gorizia ha disposto di provvedere alla formale classificazione a strada provinciale dei tratti di cui all'oggetto;
- la deliberazione n. 31 dd. 22.12.2005 ad integrazione della deliberazione n. 38 dd. 23.06.2003 con la quale il Comune di San Floriano del Collio richiede la classificazione a strada provinciale del tratto di strada intercomunale "Cormons-San Floriano", situato nel comune di San Floriano del Collio;
- la richiesta di classificazione prot. n. 20279/05 dd. 09.08.2005 trasmessa dalla Provincia di Gorizia.
- la nota prot. n. 8653/06 dd. 15.03.2006 con la quale la Provincia di Gorizia ha trasmesso le integrazioni richieste da questa amministrazione con nota prot. n. 19434 dd. 15.11.2005;

VISTO il parere favorevole del Direttore del Servizio infrastrutture e vie di comunicazione dd. 19 giugno 2006, n. 10 alle suddette declassificazioni;

VISTO l'art. 2 del D.Lgs 285/1992 (Nuovo codice della strada) e s.m.i. e il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione);

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta di declassificazione di cui alle premesse;

DECRETA

Art. 1

la classificazione da strada intercomunale a strada provinciale del tratto dal km 2+230 della strada provin-

ciale n. 14 “Brazzano-Dolegna”, in località Cà delle Vallade, al km 4+700 della strada statale n. 409 “di Plessiva”, in località Plessiva di Medana (lunghezza totale: km 3+206; Comuni interessati: Cormons, Dolegna del Collio);

Art. 2

la classificazione da strada intercomunale a strada provinciale del tratto dal km 3+700 della strada statale n. 409 “di Plessiva” in località Zegla, lungo il Preval, attraverso l’abitato di Giasbana e le località Uclanzi e Bucuje, al km 4+100 della strada provinciale n. 17 “Strada del Collio”, in località Sovenza (lunghezza totale: km 12+348; Comuni interessati: Cormons, Mossa, San Floriano del Collio).

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 24 luglio 2006

SONEGO

E04
06_32_1_DAS_002_REL INT 15

DECRETO DELL’ASSESSORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 20 luglio 2006, n. 15.

I.P.A.B. “Casa di Assistenza e Riposo Daniele Moro” di Morsano al Tagliamento (PN) - Trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) e approvazione statuto.

L’ASSESSORE

PREMESSO che la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, all’articolo 15, comma 1, prevede, entro due anni dalla sua entrata in vigore, la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona e, all’articolo 4, comma 3, ne disciplina il procedimento;

PREMESSO, altresì, che tale possibilità viene riservata alle istituzioni che, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge citata, svolgano direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e siano in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2;

VISTA la deliberazione consiliare n. 59 del 7 dicembre 2005, con la quale l’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) “Casa di Assistenza e Riposo Daniele Moro” di Morsano al Tagliamento” ha approvato la proposta di nuovo statuto volto a disciplinare la trasformazione in azienda di servizi alla persona (ASP);

ATTESO che con la medesima deliberazione il Consiglio di amministrazione ha dichiarato di possedere tutti i requisiti necessari per la trasformazione, indicati nell’articolo 15 della L.R. 19/2003, ossia:

1) patrimonio netto ammontante, secondo le risultanze del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2004, a 15.753.964,13 euro,

2) valore delle entrate effettive ammontante, secondo le risultanze del rendiconto di gestione 2004, a 4.475.532,46 euro,

3) esercizio diretto dell’attività in campo sociale fin dall’origine,

4) capacità di conseguire le finalità previste nelle tavole di fondazione e nello statuto;

PRESO ATTO che, in merito allo statuto della costituenda azienda di servizi alla persona proposto

dall'I.P.A.B., conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della L.R. 19/2003, è stato richiesto il parere del Comune di Morsano al Tagliamento, soggetto nominante i componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione;

ATTESO che detto Comune, con nota del 23 febbraio 2006, ha espresso parere negativo, formulando rilievi in ordine al contenuto degli articoli 4, comma 3, 6, commi 3 e 4, 5, 8, comma 2, lett. d), 11, 12, comma 8, 18, comma 7, 19, comma 5, e 22, comma 2;

VISTA la nota del 18 aprile 2006, n. 6573/4-427/2-2 di protocollo, con la quale la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali ha trasmesso un quadro sinottico elaborato su tre colonne, riportante nella prima colonna il testo dello statuto deliberato dall'I.P.A.B. trasformanda, nella seconda i rilievi espressi dal Comune di Morsano al Tagliamento e nella terza, osservazioni ed annotazioni del Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, concernenti le valutazioni in ordine ai documenti trasmessi dai due Enti;

PRESO ATTO che la Casa di Assistenza e Riposo "Daniele Moro" di Morsano al Tagliamento ha recepito le osservazioni e le integrazioni formulate da questa Direzione centrale, ma ha accolto solo in parte le modifiche richieste dal Comune;

ATTESO che gli incontri con le parti coinvolte del 17 maggio e del 13 giugno 2006, svoltisi presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, nell'ambito della procedura di trasformazione dell'I.P.A.B. in ASP, hanno portato ad un accordo per quanto attiene alla formulazione della norma statutaria concernente il Direttore generale, ma non hanno prodotto intesa circa le modalità di gestione del patrimonio agricolo (art. 18, comma 5) e la durata del mantenimento in carica del Consiglio di amministrazione;

RITENUTA la necessità di promuovere, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, una concertazione tra le parti interessate con il signor Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, allo scopo di raggiungere un accordo sulla questione;

RITENUTO, inoltre, necessario emendare l'articolo 10 dello statuto ai fini di rendere maggiormente chiara la disciplina della decadenza degli amministratori, demandando all'ordinamento comunale ed alle norme di legge statali e regionali che ad esso si riferiscono la disciplina della revoca degli amministratori;

VISTA la nota della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, prot. n. 11308/4-427/2-2 del 10 luglio 2006, recante il verbale dell'incontro di concertazione del 5 luglio 2006, dal quale emerge la mediazione proposta dall'Assessore, sentite le esigenze delle parti coinvolte;

VISTA la nota della medesima Direzione centrale, prot. n. 11867/4-427/2-2 del 18 luglio 2006, recante la sintesi del secondo incontro di concertazione svoltosi il 13 luglio 2006, dalla quale si evince la mancata realizzazione del consenso sulla proposta di concertazione formulata dall'Assessore nel corso del citato incontro del 5 luglio;

RITENUTO di far decorrere la trasformazione dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Casa di Assistenza e Riposo Daniele Moro" di Morsano al Tagliamento in Azienda pubblica di servizi alla persona dal giorno successivo alla data del decreto di approvazione dello statuto;

RITENUTO necessario garantire la continuità amministrativa dell'Ente, stabilendo che l'attuale Consiglio di amministrazione rimanga in carica per il tempo strettamente necessario all'insediamento degli organi dell'azienda, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito nella legge 15 luglio 1994, n. 444, secondo cui gli organi scaduti possono operare in regime di prorogatio, per un periodo comunque non superiore a quarantacinque giorni, durante il quale "potranno adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità";

RITENUTO di approvare la trasformazione dell'Ente e lo statuto dell'ASP secondo le modalità di cui all'articolo 16 della L.R. 19/2003;

DECRETA

1. Ai fini della trasformazione dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Casa di Assistenza e

Riposo Daniele Moro" di Morsano al Tagliamento, é approvato, con effetto dal giorno successivo alla data del presente provvedimento, l'allegato statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP), denominata "Daniele Moro", avente sede legale a Morsano al Tagliamento, provincia di Pordenone, in piazza Daniele Moro, n. 34 e sede amministrativa in Morsano al Tagliamento, via Roma, n. 27.

2. Il Presidente e i consiglieri di amministrazione dell'I.P.A.B. resteranno in carica, svolgendo le funzioni di amministratori dell'ASP "Daniele Moro" per il tempo strettamente necessario all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a quarantacinque giorni decorrenti dalla data della trasformazione suddetta.

3. Il Presidente dell'I.P.A.B. trasformata è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso immediatamente agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 20 luglio 2006

IACOP

E04
06_32_1_DAS_002_REL INT15_ALL

STATUTO

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO
MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN)

INDICE

Premesso che il 14 aprile 1940 mancava ai vivi, in Codroipo, il Cav. Uff. Daniele Moro fu Gio Batta, che con suo testamento segreto redatto il 26 marzo 1940, legò al Comune di Morsano al Tagliamento tutti i suoi beni in destra Tagliamento, valutati in Lire 5.900.000 (cinquemilioninovecentomila) per l'erezione di una casa di ricovero per i vecchi bisognosi del Comune stesso.

Al fine di dare esecuzione alla volontà del munifico testatore e grande benefattore è stata istituita in Ente morale autonomo (la Casa di ricovero Daniele Moro) per i vecchi bisognosi di Morsano al Tagliamento, con Decreto del 17 ottobre 1941 n. 1639.

CAPO I

DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE E SCOPI ISTITUZIONALI

Art. 1

Denominazione, sede e origine

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro" di Morsano al Tagliamento (PN) (di seguito solo Azienda) ha sede legale a Morsano al Tagliamento (PN) in piazza Daniele Moro, n. 34 e sede amministrativa in Morsano al Tagliamento via Roma 27.

2. È sorta su lascito testamentario del Cav. Uff. Daniele Moro di Codroipo - deceduto il 14.04.1940 - è stata istituita con regio decreto n. 1639 del 17.10.1941 (G.U. n. 47 del 26.02.1942) con la denominazione di "Ente Morale Casa di Ricovero Daniele Moro", successivamente rinominata "Casa di Assistenza e Riposo Daniele Moro".

3. Nella forma giuridica attuale è il risultato della trasformazione dell'Istituzione Pubblica Assistenza e Beneficenza (di seguito solo Ipab) Casa di Assistenza e Riposo Daniele Moro di Morsano al Tagliamento, in attuazione della L.R. 11 dicembre 2003, n. 19.

Art. 2

Finalità

1. L'azienda ha autonomia statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale, tecnica ed opera con criteri imprenditoriali.

2. Informa la sua attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio:

3. Ha personalità giuridica di diritto pubblico.

4. Scopo fondamentale è l'assistenza alle persone in condizioni psicofisiche di non autosufficienza o autosufficienza, in conformità agli obiettivi ed indirizzi emanati in materia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nel sostanziale rispetto della volontà testamentaria del Cav. Uff. Daniele Moro.

5. L'Ente può realizzare anche altre iniziative assistenziali al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e la sua effettiva partecipazione alla vita comunitaria e si prefigge di:

a) accogliere nella propria struttura le persone non autosufficienti, parzialmente autosufficienti o autosufficienti che, a causa dell'età, delle condizioni psico-fisiche precarie o della insufficiente rete familiare, esprimono bisogni di tipo socio-assistenziale o sanitario-riabilitativo, non soddisfatti da altri servizi presenti sul territorio.

b) ospitare temporaneamente per brevi periodi, anche stagionali, o per parte della giornata persone bisognose di assistenza limitata a tali periodi, al fine di evitare ricoveri impropri e favorire l'integrazione tra gli ospiti interni ed anziani o inabili esterni.

c) promuovere forme di collaborazione e di associazione con Enti pubblici e privati e con organizzazioni volte al miglioramento dell'assistenza.

d) erogare, previa convenzione con gli Organi preposti, servizi assistenziali, riabilitativi e sanitari ad anziani, disabili e non.

e) promuovere ed incentivare la partecipazione del volontariato alle proprie attività, sostenendone e coordinandone le iniziative.

f) mettere a disposizione di Enti, Associazioni, Cooperative Sociali o Privati, per il perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Ente, propri locali ed attrezzature, non o parzialmente utilizzati dalla Struttura, regolamentandone l'uso e la gestione, ed impiegando gli eventuali proventi per i fabbisogni degli ospiti.

g) realizzare attività di informazione, promozione e sensibilizzazione sui temi inerenti gli scopi dell'Azienda, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, studi e ricerche e la realizzazione di pubblicazioni tematiche tese alla valorizzazione sociale delle attività dell'Azienda.

6. Svolge di norma la sua attività prioritariamente nell'ambito territoriale del Comune di Morsano al Tagliamento ed estenderlo, in caso di disponibilità di posti letto, in quello della Regione Friuli Venezia-Giulia e nazionale.

7. L'Ente non ha fini di lucro.

Art. 3

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili e immobili già appartenenti all'IPAB Casa di Assistenza e Riposo Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN) nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. Il patrimonio istituzionale è consolidato con l'acquisizione di donazioni, di lasciti e delle elargizioni non vincolate all'erogazione, e mediante la capitalizzazione del risultato positivo della gestione alla chiusura dell'esercizio contabile annuale.

Art. 4

Forme di cooperazione e collaborazione

1. L'Azienda è inserita a tutti gli effetti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, partecipa alla programmazione in ambito locale, adotta forme di cooperazione e di collaborazione secondo le modalità previste dalla normativa regionale.

2. La sua attività si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione e dei Comuni.

3. Persegue la collaborazione istituzionale con ogni altro soggetto pubblico o privato operante nel settore dei servizi alla persona. La scelta del partner avviene in base a criteri comparativi rispondenti all'esclusivo interesse dell'Azienda. Le forme di collaborazione per la gestione dei servizi sono disciplinate mediante convenzione.

CAPO II

ORGANI DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 5

Organi dell'Azienda

1. Sono organi di governo e di indirizzo: il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio di amministrazione.

2. È organo di gestione: il Direttore generale

3. È organo di controllo, oltre a quello interno: il revisore contabile.

Art. 6

Nomina dei Consiglieri e durata del Consiglio

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque (5) Consiglieri, tutti nominati dal Sindaco del Comune di Morsano al Tagliamento e rimane in carica per cinque (5) anni dalla data della sua nomina.

2. I consiglieri devono essere scelti tra i cittadini residenti nel Comune di Morsano al Tagliamento (PN) con adeguata esperienza amministrativa o del settore socio-assistenziale e che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'ordinamento giuridico vigente, in particolare dalla legge 11 dicembre 2003 n. 19 e successive modifiche e integrazioni.

3. La carica di Consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di Assessore e di Sindaco del Comune di Morsano al Tagliamento (PN), di dipendente dell'Azienda, di amministratore e di prestatore d'opera nei confronti di altro soggetto convenzionato con l'Azienda.

4. I Consiglieri d'amministrazione non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi e possono essere revocati nei casi previsti dalla legge e dall'ordinamento del Comune di Morsano al Tagliamento.

Art. 7

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Azienda, definendone gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, con l'adozione di atti fondamentali e di programmazione. Provvede inoltre alla:

a) nomina del Direttore generale;

b) definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) approvazione del bilancio di previsione e sue variazioni e del rendiconto di gestione;

d) determinazione delle rette e dei corrispettivi delle attività svolte;

e) acquisti ed alienazioni immobiliari, accettazione di eredità, lasciti e donazioni;

f) contrazione di mutui;

g) individuazione e assegnazione al Direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al raggiungimento delle finalità perseguite;

h) costituzione in giudizio nell'interesse dell'Azienda;

i) verifica dell'azione amministrativa e della gestione, nonché dei relativi risultati e adozione dei provvedimenti conseguenti;

j) approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;

k) pianta organica e relative variazioni;

l) individuazione di forme di collaborazione con altri enti, anche con la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni.

2. Esercita inoltre tutte le funzioni e i poteri di natura non gestionale non espressamente attribuiti ad organi diversi dell'Azienda.

3. Le adunanze sono ordinarie e straordinarie e sono convocate dal Presidente. Le prime riguardano l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione, le altre si tengono ogni qualvolta lo richieda una necessità, per iniziativa del Presidente oppure su richiesta scritta e motivata di due Consiglieri.

4. La convocazione deve avvenire nella forma scritta e contenere l'elenco cronologico degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza e deve essere trasmesso per il tramite del Servizio postale o consegnato direttamente al domicilio, eletto e comunicato dai componenti il Consiglio al momento del loro insediamento, almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza tale termine può essere ridotto ad un giorno.

5. Il Consiglio di amministrazione può inoltre essere convocato, su invito del Presidente, fatto alla presenza di tutti i Consiglieri in corso di adunanza del Consiglio stesso.

6. Gli argomenti da trattare, corredati dalla proposta e da tutti i documenti istruttori, devono essere a disposizione dei Consiglieri almeno il giorno precedente quello dell'adunanza.

7. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide in presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

8. Non possono venire deliberati argomenti che non siano stati iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa determinazione assunta in presenza di tutti i componenti il Consiglio e approvata all'unanimità.

9. Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

10. Le votazioni si svolgono in forma palese ad esclusioni di quelle che riguardano valutazione di persone.

11. I membri del Consiglio si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

12. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può ammettere durante la discussione, l'intervento di dipendenti, di consulenti o di esperti, ai soli fini informativi.

Art. 8

Il Presidente

1. Il Presidente e' nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei membri, nella sua prima riunione convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno;

b) esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'Azienda;

c) vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;

d) con esclusione degli atti che la legge riserva alla competenza del Consiglio di amministrazione, assume formali ordinanze su materie di competenza del Consiglio di amministrazione in caso di indifferibilità ed urgenza, salvo successiva ratifica del medesimo nella sua prima riunione successiva;

e) assicura i contatti esterni di natura politico-istituzionale;

3. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente o in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 9

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto, su proposta del Presidente e a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, nella stessa seduta nella quale si nomina il Presidente.

Art. 10

Decadenza degli amministratori

1. I componenti del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, per gravi violazioni di legge e nei casi previsti dall'articolo 6.

2. Qualora ricorrano condizioni di decadenza, ad esclusione della revoca prevista dall'articolo 6, comma 4, il Consiglio di amministrazione, su istanza anche di un solo componente, ne fa contestazione scritta al Consigliere interessato che presenta le sue controdeduzioni, sempre nella forma scritta, nei successivi quindici giorni. L'eventuale decadenza è disposta dal Consiglio nei quindici giorni successivi.

3. Successivamente alla decadenza di un amministratore è avviato il procedimento per la relativa sostituzione.

Art. 11

Emolumenti agli amministratori

1. Nel rispetto della volontà del fondatore, ai Consiglieri di amministrazione dell'Azienda non compete alcuna indennità di carica o di funzione.

2. Agli stessi Consiglieri spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio e soggiorno per le missioni effettuate nell'interesse dell'Azienda e preventivamente autorizzate dal Presidente.

Art. 12

Il Direttore generale

1. Il Direttore generale è la figura dirigenziale di vertice, responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Azienda.

2. È nominato dal Consiglio di amministrazione.

3. Deve aver conseguito laurea in giurisprudenza o economia e commercio o titoli di studio equipollenti e possedere una esperienza di almeno cinque anni maturata in qualifica dirigenziale in Enti pubblici o privati.

4. Fornisce assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione al Presidente ed al Consiglio di amministrazione sull'azione amministrativa e sulla sua conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ed in tale veste partecipa alle sedute del Consiglio.

5. Nei casi in cui l'esercizio delle funzioni gestionali implichi formalizzazione scritta, essa ha luogo in forma di determinazione che può essere dichiarata immediatamente eseguibile.

6. Il Direttore generale, inoltre:

a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Azienda, secondo le direttive impartitegli;

b) predispone, sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

c) è il Capo del personale ed in tale veste esercita poteri di impiego, organizzazione, sovra ordinazione, delega, sostituzione e avocazione, valutando la situazione organizzativa anche agli effetti dell'attribuzione del trattamento economico accessorio, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

d) dirige uffici e servizi, verificando l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli stessi e sovrintendendo al loro funzionamento;

e) esamina annualmente, sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi, l'assetto organizzativo dell'Azienda e la distribuzione dell'organico, proponendo all'Amministrazione gli eventuali provvedimenti di competenza;

f) ricopre il ruolo di Presidente nelle commissioni di gara di appalto e di concorso;

g) è preposto alla stipula dei contratti;

h) è preposto all'ordinazione di spese ed all'acquisizione di entrate, nonché all'assunzione di tutti i provvedimenti anche di rilievo esterno, nell'ambito della disponibilità di bilancio, che costituiscono esecuzione di provvedimenti deliberativi, diretti od indiretti, e di atti normativi;

i) compie tutti gli atti di gestione, comprensivi degli eventuali impegni di spesa, che gli sono affidati dal presente Statuto, dai Regolamenti e da appositi atti deliberativi;

j) può attribuire a singoli funzionari la responsabilità gestionale di singoli servizi;

k) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione anche come Segretario verbalizzante.

7. Il Direttore generale nell'espletamento delle sue funzioni, agisce in piena autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità. Egli risponde del proprio operato all'organo di amministrazione dell'Azienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati in sede di programmazione delle attività.

8. In caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio di un risultato negativo debitamente documentato, il Consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro con il Direttore generale, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi vigenti.

9. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato stipulato per una durata determinata e comunque non superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. Il trattamento economico è determinato dal Consiglio di amministrazione in sede di nomina, tenuto conto della specifica professionalità, con apposita deliberazione e può essere aggiornato con le stesse modalità.

CAPO III

GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Art. 13

Personale

1. L'Azienda recepisce e applica gli accordi collettivi di lavoro relativi all'ambito delle propria attività, come individuato dal Consiglio di amministrazione, e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

2. La dotazione organica del personale è proposta periodicamente dal Direttore generale dell'Azienda e

approvata dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva, sulla scorta delle effettive necessità funzionali connesse con gli obiettivi dell'Azienda e del livello dei servizi erogati.

3. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono stabiliti dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda, nel rispetto dei principi generali di accesso al pubblico impiego.

4. Possono essere utilizzate forme di lavoro temporaneo ed altre forme di flessibilità, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.

Art. 14

Collaborazioni

1. Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Azienda si avvale, anche a titolo alternativo o complementare, degli apporti collaborativi esterni che risultino opportuni sotto il profilo economico - funzionale, nelle forme di prestazioni d'opera, appalti ed altre forme previste dalla legge .

2. Può inoltre avvalersi dell'opera dei volontari singoli ed associati, come previsto dal Regolamento di cui al successivo art. 15.

Art. 15

Regolamento di organizzazione

1. Il Consiglio di amministrazione, adotta un regolamento nel quale vengono stabiliti, in conformità alla legge ed al presente Statuto, le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e servizi.

Art. 16

Carta dei servizi

1. Il Consiglio di amministrazione adotta la "Carta dei Servizi ", nella quale vengono definiti gli impegni dell'Azienda nei confronti degli utenti.

CAPO IV

ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 17

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Azienda ed i suoi atti fondamentali sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto e dall'apposito Regolamento di contabilità.

2. L'esercizio finanziario aziendale coincide con l'anno solare.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio di previsione annuale relativo all'esercizio successivo e la relazione illustrativa allo stesso, riferita anche ai programmi che l'Azienda intende sviluppare.

4. Entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, il Consiglio di amministrazione delibera il rendiconto con il quale si dimostra il risultato della gestione.

5. Il rendiconto è composto da:

a) Conto del bilancio;

b) Conto del patrimonio;

c) Conto del Tesoriere;

d) Relazione morale del Consiglio di amministrazione;

e) Conto economico, nel caso in cui il regolamento di contabilità abbia previsto l'adozione della contabilità economica.

6. I documenti contabili dell'Azienda sottostanno a requisiti minimi di uniformità appositamente previsti da atti normativi e regolamentari adottati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in assenza dei quali trovano applicazione le disposizioni precedenti alla trasformazione in Azienda se compatibili.

7. Il regolamento di contabilità dell'Azienda disciplina le fasi della revisione e gli adempimenti successivi ad essa.

8. Il ruolo di Tesoriere dell'Azienda viene svolto da un istituto di credito che assume la veste di agente contabile. L'incarico viene attribuito mediante procedimento avente evidenza pubblica. Le modalità con le quali il Tesoriere esercita le proprie funzioni sono determinate dalla legge, dallo Statuto e dall'apposito Regolamento di contabilità.

Art. 18

Gestione del patrimonio

1. L'Azienda è titolare di un proprio patrimonio contabilizzato in appositi inventari.

2. Tutti i beni conferiti in dotazione, compresi i beni direttamente acquistati dall'Azienda, sono iscritti nel libro dei cespiti e presso i pubblici registri immobiliari e mobiliari, secondo le norme di legge.

3. L'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata e il rispetto di eventuali vincoli di destinazione, salvo quanto disposto dal successivo comma 4.

4. I beni mobili ed immobili direttamente o indirettamente strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma 2, del codice civile.

5. Le rendite patrimoniali nette concorrono al pagamento delle rette degli anziani bisognosi del Comune di Morsano al Tagliamento e, in via subordinata, alla gestione ordinaria del bilancio nonché alla realizzazione di strutture e all'acquisizione di strumenti utili per i propri scopi istituzionali, cui non si possa provvedere con i mezzi ordinari.

6. In ordine al patrimonio disponibile trova applicazione il disposto dell'art. 9, comma 9, della L.R. 19/2003.

Art. 19

Controlli

1. Gli strumenti di controllo interno finalizzati alla verifica della regolarità amministrativa, contabile e della gestione, sono disciplinati dal Regolamento di contabilità redatto in conformità all'ordinamento giuridico vigente.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le funzioni di controllo interno sono adempiute dal direttore generale.

Art. 20

Revisore dei conti

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nomina un revisore contabile, anche in forma associata con altri Enti o Aziende, iscritto al registro dei revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni.

Art. 21

Norma finale

1. L'Azienda dalla data di sua costituzione conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. Essa subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della preesistente IPAB.

VISTO: L'ASSESSORE: IACOP

E04
06_32_1_DAS_003_REL INT 16

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI 20 luglio 2006, n. 16.

I.P.A.B. "Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi" di Trieste - Trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) e approvazione statuto.

L'ASSESSORE

PREMESSO che la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, all'articolo 4, comma 3, disciplina il procedimento per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona;

PREMESSO, altresì, che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge citata possono procedere alla trasformazione le istituzioni che svolgano direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 15, comma 2;

RICHIAMATA la deliberazione n. 17, del 20 dicembre 2005, con la quale il Consiglio direttivo dell'I.P.A.B. "Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi" (a seguito denominato Istituto o Istituzione) ha dato atto del possesso da parte dell'Istituto dei requisiti richiesti dall'articolo 15, comma 2, L.R.. 19/2003 ed ha proposto lo Statuto per la trasformazione dell'Istituzione in Azienda pubblica di servizi alla persona;

CONSIDERATO che il Comune di Trieste, in data 13 marzo 2006, ha rilasciato parere favorevole sullo Statuto, formulando, tuttavia, alcune osservazioni inerenti talune disposizioni dello stesso;

RLEVATO che, nei termini previsti dall'articolo 4, comma 3, L.R.. 19/2003, non sono stati formulati altri pareri da parte dei soggetti chiamati a nominare i membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione e della costituenda Azienda e che, di conseguenza, sempre ai sensi dell'articolo 4, comma 3, L.R.. 19/2003, i pareri si intendono espressi favorevolmente;

CONSIDERATO che il Presidente dell'Istituzione ha ritenuto di convocare il Consiglio di amministrazione della stessa ai fini di valutare le osservazioni formulate dal Comune di Trieste e che, nella seduta del 28 marzo 2006, il Consiglio ha ritenuto di non modificare la proposta di Statuto approvata in data 20 dicembre 2005, motivando la decisione punto per punto, in riferimento alle osservazioni formulate;

RICHIAMATA la nota della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, del 23 maggio 2006, prot. n. 8628/4-122, con la quale il Servizio trasmetteva all'Istituzione e al Comune di Trieste un testo sinottico recante la proposta di Statuto approvata dall'Istituzione, le osservazioni espresse dal comune di Trieste nell'ambito del parere favorevole e quelle formulate dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, L.R.. 19/2003;

RICORDATO che, nel contesto del testo sinottico inviato alle parti, in riferimento all'articolo 5 della proposta di Statuto, recante "Composizione, nomina e durata del Consiglio di Amministrazione", che prevede che il Consiglio di amministrazione sia composto di 7 membri, di cui 4 di nomina privata, il Servizio affari istitu-

zionali e sistema autonomie locali rilevava come una maggioranza di membri di nomina pubblica sarebbe risultata maggiormente conforme alla natura pubblica del soggetto in questione, suggerendo la modifica della composizione consiliare in tal senso;

RILEVATO che l'Istituzione, con deliberazione consiliare n. 12/2006, adottata nella seduta del 6 giugno 2006, recepiva le osservazioni formulate dal Servizio, ma conservava inalterata la composizione del Consiglio di amministrazione, come disciplinata dall'articolo 5 del testo di proposta di statuto approvato in data 20 dicembre 2005;

PRESO ATTO che l'Istituto, come comunicato al Servizio con nota del 28 giugno 2006, recante in allegato la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 12 del 6 giugno 2006, non riteneva di procedere alla modifica della composizione del Consiglio di amministrazione prevista dalla proposta di Statuto adottata, evidenziando come:

a) la prevalenza nel Consiglio di amministrazione di membri di nomina privata risulti caratteristica dell'Istituto, soggetto di diritto pubblico già dal 1926, e sia stata ripetutamente confermata con decreti dell'Assessore regionale alle autonomi locali n. 56 del 30 giugno 1995 e n. 40 del 4 ottobre 1999;

b) la nomina di due componenti da parte delle Comunità evangeliche fosse già sancita dall'atto di fondazione dell'Istituto;

c) la nomina di ulteriori due componenti del Consiglio di amministrazione da parte dell'Unione italiana dei ciechi sia giustificata dal riconoscimento dell'Unione, tanto a livello statale quanto a livello regionale, come associazione finalizzata alla tutela e alla rappresentanza dei minorati della vista e risponda, quindi, ad un preminente interesse pubblico;

d) l'attuale composizione delle nomine private garantisca il bilanciamento all'interno del Consiglio di amministrazione tra membri di nomina privata di estrazione religiosa e di estrazione laica;

RITENUTO che, nel caso specifico, la presenza di una maggioranza di componenti di nomina privatistica all'interno del Consiglio di amministrazione dell'azienda pubblica di servizi alla persona risulti giustificata alla luce delle motivazioni allegate dall'Istituto;

ACCERTATO che l'I.P.A.B. "Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi" è in possesso dei requisiti prescritti dalla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, per la trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona, come affermato nel contesto della deliberazione assembleare n. 17, del 20 dicembre 2005;

DECRETA

1. Con effetto dal giorno successivo alla data del presente provvedimento, è approvato lo statuto, allegato al presente decreto, dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP), denominata "Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi", avente sede a Trieste, in viale Miramare, 119.

2. Il Presidente dell'I.P.A.B. trasformata è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso immediatamente agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 20 luglio 2006

IACOP

E06
06_32_1_DAS_003_REL INT 16_ALL

STATUTO

DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER I CIECHI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione, sede, origine

1. L'Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi, di seguito denominato «Azienda», è un'azienda pubblica di servizi alla persona. La sua sede legale è sita a Trieste in Viale Miramare 119.

2. L'Azienda trae origine storica dalla "Fondazione Barone Carlo e Baronessa Cecilia de Rittmeyer - Asilo per ciechi poveri in Trieste", costituito nel 1913 con il lascito della baronessa Cecilia de Rittmeyer, dichiarato istituto scolastico per effetto del R.D. 16 dicembre 1926 n. 2470, trasformato in istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 con Decreto del Ministero dell'Interno 21 aprile 1994 e con successivo Decreto dell'Assessore per le Autonomie Locali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 giugno 1995 n. 56 in base al quale l'ente ha assunto la denominazione di «Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi». Nella forma giuridica attuale, è il risultato della trasformazione dell'omonima istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, della quale conserva tutti i diritti e gli obblighi e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, in attuazione della L.R. 11 dicembre 2003, n. 19.

Art. 2

Finalità istituzionali

1. L'Azienda pone come suoi fini l'erogazione di servizi e la realizzazione di interventi a favore dei minorati della vista di ogni età, riconosciuti ai sensi di legge, per promuovere l'educazione, la rieducazione, la riabilitazione, l'istruzione, l'integrazione sociale e lavorativa, il recupero e lo sviluppo delle abilità e dell'autonomia dei ciechi e degli ipovedenti, senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di razza, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Le finalità suddette vengono perseguite in particolare mediante:

a) organizzazione di centri specificamente attrezzati per la riabilitazione visiva, funzionale e sociale dei ciechi e degli ipovedenti;

b) organizzazione delle attività di sostegno prescolastiche, scolastiche e post scolastiche non dipendenti dal Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca e delle attività integrative specifiche e necessarie alla piena autonomia ed integrazione degli studenti minorati della vista;

c) organizzazione di forme di residenzialita` per minorati della vista che frequentino scuole o corsi di formazione e aggiornamento a Trieste, al di fuori dell'abituale residenza;

d) organizzazione di forme di ospitalità a supporto di iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa di minorati della vista;

e) individuazione, promozione e sostegno di iniziative di formazione e aggiornamento professionale dei minorati della vista;

f) organizzazione e promozione di iniziative atte a favorire l'integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei ciechi e degli ipovedenti con minorazioni aggiuntive;

g) realizzazione di centri residenziali e semiresidenziali per anziani minorati della vista;

h) promozione e organizzazione di attività di formazione, aggiornamento e di specializzazione del personale che opera nel campo della riabilitazione, rieducazione, istruzione e assistenza dei minorati della vista;

i) promozione e organizzazione di iniziative per la prevenzione della cecità e dei disturbi della vista;

j) promozione e organizzazione di iniziative di ricerca nel campo oculistico e tiflologico;

k) mantenimento e sviluppo delle esperienze di integrazione scolastica e sociale tra minorati della vista e normovedenti;

l) divulgazione di informazioni specifiche rivolte all'utenza minorata della vista, agli operatori del campo sanitario, assistenziale e didattico;

m) finanziamento e sviluppo di attività sociali e di integrazione lavorativa in favore dei minorati della vista, anche con disabilità aggiuntive, eventualmente attraverso il consorziamento o la partecipazione alle cooperative sociali ai sensi delle leggi vigenti in materia.

1. Compatibilmente con le possibilità operative e le disponibilità finanziarie, l'Istituto può intraprendere -nell'ambito dei servizi ai minorati della vista- iniziative e attività strumentali ed ulteriori, purché omogenee alle finalità indicate nel presente articolo.

2. Le attività ed i servizi elencati saranno realizzati nell'ambito della competenza assegnata dalla legislazione nazionale e regionale, con il concorso di strutture regionali e di altri soggetti istituzionalmente competenti, anche grazie ad apposite convenzioni.

3. L'Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed opera con criteri imprenditoriali, informando le proprie attività di gestione a criteri di etica, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio.

4. L'Azienda può perseguire i fini istituzionali autonomamente e con la collaborazione, la cooperazione ed il convenzionamento con altre aziende pubbliche di servizi alla persona, enti locali e altri enti pubblici e privati.

5. L'Azienda può altresì partecipare o costituire società e istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali, nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio.

6. L'Azienda opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Qualora se ne presenti l'opportunità, senza compromettere i servizi resi nell'ambito territoriale d'origine, l'attività dell'azienda può estendersi al resto del territorio nazionale, dell'Unione Europea e della comunità internazionale.

Art. 3

Mezzi

1. Le risorse dell'Azienda sono destinate, direttamente e indirettamente, al raggiungimento delle finalità istituzionali, alla realizzazione delle quali si provvede con i proventi derivanti da:

a) l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio;

b) le rette ed i corrispettivi ricevuti per i servizi resi;

c) i contributi ed i finanziamenti di enti pubblici e privati;

d) lasciti, donazioni ed elargizioni;

e) la cessione dei materiali e dei prodotti per i quali il reimpiego risulta impossibile, antieconomico o eccessivamente oneroso.

CAPO II

ORGANI

Art. 4

Organi e attribuzione delle funzioni aziendali

1. L'ordinamento dell'Azienda è informato, ai sensi della normativa vigente, ai principi di distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Le funzioni di indirizzo e programmazione competono al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente, organi amministrativi dell'Azienda; le funzioni di gestione competono al Direttore Generale.

2. L'Azienda si fa carico di assicurare i titolari delle funzioni di gestione contro i rischi conseguenti all' espletamento del mandato non derivanti da dolo o colpa grave; detta copertura può essere estesa anche ai titolari delle funzioni di indirizzo.

Art. 5

Composizione, nomina e durata del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è formato da sette componenti, così nominati:

a) n. 1 dal Comune di Trieste;

b) n. 1 dalla Comunità evangelica elvetica di Trieste;

c) n. 1 dalla Comunità evangelica luterana di Trieste;

d) n. 1 dalla Provincia di Trieste;

e) n. 1 dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

f) n. 2 dalla Sezione provinciale di Trieste dell'Unione Italiana dei Ciechi.

2. I consiglieri vengono scelti tra soggetti di comprovata esperienza e qualificazione rispetto all'attività aziendale e non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità espressamente previste dall'art. 7 della L. R. 11.12.2003, n. 19.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, che decorrono dalla data della seduta di insediamento. In ogni caso, trascorsi cinque anni e fino all'insediamento del nuovo organo, entro il limite temporale previsto dalla legge, il Consiglio uscente può adottare atti di ordinaria amministrazione, indispensabili per il funzionamento dell'Azienda.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati da soggetti privati sono rieleggibili senza limite alcuno.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati da enti pubblici non possono conservare la carica per più di tre mandati consecutivi, fatta salva la possibilità di accettare ulteriori nomine da parte di soggetti privati.

6. Il consigliere nominato in sostituzione di un altro cessato dalla carica per qualsiasi motivo, rimane in carica quanto sarebbe dovuto rimanere il consigliere sostituito.

Art. 6

Decadenza e revoca degli amministratori

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo comunicato per iscritto, non intervengano per 3 sedute consecutive, decadono dalla carica.

2. La decadenza degli amministratori è altresì disposta dal Consiglio di Amministrazione per gravi violazioni di legge e del presente statuto, e in particolare:

a) per gravi e reiterate irregolarità nell'assolvimento del mandato;

b) per la sussistenza di cause di incompatibilità.

3. La decadenza è disposta dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

4. I soggetti che provvedono alla nomina degli amministratori possono revocarli esclusivamente nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti.

5. Successivamente alla decadenza ovvero alla revoca di un amministratore è avviato il procedimento per la relativa sostituzione.

Art. 7

Competenze del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Azienda, definendone gli obiettivi, le priorità ed i programmi di attività e di sviluppo mediante l'adozione di atti di programmazione e di direttive generali. Verifica inoltre la rispondenza dei risultati della gestione dell'Azienda agli indirizzi impartiti.

2. Il Consiglio d'Amministrazione elegge il Presidente ed il Vicepresidente dell'Azienda.

3. Il Consiglio d'Amministrazione nomina il Direttore Generale con le modalità stabilite dall'articolo 11. Attraverso il bilancio di previsione e altri documenti di programmazione, individua e assegna al Direttore Generale le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Valuta infine l'operato del Direttore Generale sulla base delle indicazioni ricevute dal Nucleo di Valutazione.

4. Il Consiglio d'Amministrazione ha inoltre la competenza esclusiva nelle seguenti materie:

a) modifiche statutarie;

b) approvazione e modifiche dei regolamenti interni;

c) approvazione del bilancio di previsione e sue variazioni;

d) approvazione del rendiconto d'esercizio;

e) contrazione di mutui e aperture di credito;

f) nomina del Revisore contabile con le modalità stabilite dall'articolo 13;

g) nomina dei componenti il Nucleo di valutazione con le modalità stabilite dall'articolo 12;

h) individuazione e definizione delle forme di collaborazione, cooperazione e convenzionamento con altre aziende pubbliche di servizi alla persona, enti locali e altri enti pubblici e privati;

i) partecipazione e costituzione di società e fondazioni di diritto privato;

j) patrocinio, sostegno e finanziamento di iniziative poste in atto da soggetti pubblici e privati;

k) richiesta di finanziamento a soggetti pubblici e privati;

l) programmazione degli appalti di lavori, servizi e forniture;

m) accettazione di lasciti e donazioni;

n) acquisto o cessione di proprietà o di altri diritti reali sul patrimonio immobiliare;

o) investimento e disinvestimento di risorse patrimoniali;

p) determinazione delle rette per i servizi resi dall'Azienda;

q) determinazione dei canoni e delle tariffe per la concessione e l'utilizzo degli ambienti della sede aziendale;

r) consistenza e variazione della dotazione organica del personale;

s) individuazione del comparto di contrattazione collettiva del personale dell'Azienda;

t) designazioni e nomine di competenza dell'Azienda.

5. Per la tutela degli interessi dell'Azienda, il Consiglio d'Amministrazione può promuovere vertenze giudiziarie, effettuare transazioni, conciliazioni e resistere in giudizio qualora l'oggetto della lite riguardi le materie di propria competenza, elencate nel presente articolo. In tal caso il Consiglio d'Amministrazione individua il professionista di fiducia che assume il patrocinio legale dell'Ente.

Art. 8

Modalità di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente oppure su richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve pervenire al domicilio indicato dai Consiglieri almeno tre giorni prima della data stabilita per la seduta. In caso di motivata urgenza, il termine può essere ridotto a un giorno. La documentazione relativa agli atti posti all'ordine del giorno, qualora non inserita nell'avviso di convocazione, viene trasmessa ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta.

2. Il Consiglio d'Amministrazione non può adottare deliberazioni il cui argomento non sia stato iscritto all'ordine del giorno se non per ragioni d'urgenza insorte dopo la convocazione del Consiglio, a meno che alla seduta non siano presenti tutti i Consiglieri, che approvino all'unanimità la proposta di discussione dell'argomento.

3. La seduta di insediamento è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

4. Le sedute sono valide qualora siano presenti almeno quattro componenti del Consiglio d'Amministrazione.

5. Le deliberazioni di modificazione dello statuto, di elezione del Presidente e del Vicepresidente e di decadenza dei Consiglieri sono adottate con la maggioranza assoluta del Consiglio. Le altre deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti favorevoli rispetto ai voti contrari dei Consiglieri presenti. A parità di voti favorevoli e contrari, la proposta di deliberazione si intende respinta.

6. Le deliberazioni sono pubblicate all'albo istituzionale con le modalità stabilite dalla normativa regionale per gli enti locali.

7. Le votazioni avvengono in forma palese. Hanno luogo a voto segreto unicamente qualora riguardino persone.

8. Al Presidente, per l'esercizio delle proprie funzioni, viene corrisposta un'indennità mensile di carica pari al 20 % di quella spettante al Sindaco di Trieste, con esclusione delle maggiorazioni per lavoro autonomo. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione viene corrisposta, per l'esercizio delle proprie funzioni, un'indennità di presenza pari a quella spettante ai consiglieri del Comune di Trieste. Le indennità si intendono al lordo delle ritenute d'imposta e sono corrisposte in mensilità posticipate.

9. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per ragioni connesse al loro mandato, oltre all'indennità di missione con le modalità previste per i dipendenti dell'Azienda.

Art. 9

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Amministrazione fra i suoi componenti nella prima seduta dell'organo.

2. Il Presidente è l'organo responsabile delle attività programmatorie e di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione fissando il relativo ordine del giorno, esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'Azienda, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio d'Amministrazione, oltre ad esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Presidente sviluppa inoltre ogni utile iniziativa di collegamento con gli organi politici, le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altro soggetto pubblico e privato operante nel campo d'attività dell'Azienda, per la promozione e lo sviluppo delle attività istituzionali.

4. Il Presidente rappresenta in giudizio l'Azienda nei casi di cui all'articolo 7 comma 4. In tutti gli altri casi la rappresentanza giudiziale dell'Azienda è esercitata dal Direttore Generale.

5. In caso di necessità od urgenza il Presidente può assumere, con esclusione degli atti che la legge riserva esclusivamente alla competenza del Consiglio d'Amministrazione, disposizioni rientranti nella competenza del Consiglio d'Amministrazione in forma di ordinanza, immediatamente esecutiva, salvo ratifica consiliare nella seduta immediatamente successiva.

6. In caso di impedimento o di assenza per qualsiasi motivo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente ovvero, in assenza di questi, dal Consigliere più anziano di età.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Art. 10

Organizzazione generale, principi operativi e risorse umane

1. L'organizzazione e gestione dell'Azienda deve essere informata ai seguenti principi:

a) individuazione delle esigenze degli utenti, adeguando costantemente la tipologia e la qualità dei servizi offerti;

b) pianificazione dell'attività sulla base di obiettivi aziendali;

c) analisi e stimolazione della produttività delle risorse umane disponibili;

d) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

e) rispetto della riservatezza e della dignità degli utenti.

2. Il Consiglio d'Amministrazione adotta il regolamento di organizzazione mediante il quale sono individuati i settori o aree operative in cui è articolata l'Azienda, definendo i criteri generali per le attribuzioni e responsabilità di ciascuna struttura o soggetto preposto. Il regolamento di organizzazione definisce altresì i criteri generali dei requisiti per l'accesso e le modalità di assunzione del personale. La consistenza e le variazioni della dotazione organica del personale, suddivisa per categorie e profili professionali, devono accordarsi con le disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione e devono garantire le risorse umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

3. Il Consiglio d'Amministrazione determina il contratto collettivo di lavoro applicabile al personale, in modo da garantire, nel rispetto dei diritti acquisiti, omogeneità di trattamento economico e giuridico con il

personale delle aziende pubbliche di servizi alla persona e di altri enti pubblici operanti nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. L'Azienda, con riguardo alle esigenze e alle finalità aziendali, può utilizzare forme di lavoro temporaneo ed altre forme di lavoro flessibile previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi. Può altresì avvalersi, a titolo alternativo o complementare, degli apporti collaborativi esterni che risultino necessari sotto il profilo economico-funzionale, nelle forme di prestazioni d'opera, appalti di servizi ed altre previste dalla normativa vigente.

Art. 11

Direttore Generale

1. La gestione dell'Azienda e la sua attività amministrativa è affidata al Direttore Generale il quale è responsabile dell'attuazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio d'Amministrazione.

2. Il Direttore Generale rappresenta ed impegna l'Azienda verso l'esterno entro il limite dei poteri definiti dal presente articolo, che comprendono ogni azione, negozio e attività aziendale che il presente statuto non riserva espressamente ad altri organi. In particolare:

a) gestisce, organizza e dirige le risorse umane e strumentali disponibili;

b) gestisce le risorse economiche e materiali disponibili per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio d'Amministrazione;

c) predispone, con la collaborazione degli uffici preposti, gli atti contabili da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione, con particolare riferimento al rendiconto di gestione, al bilancio di previsione e alle sue variazioni;

d) assume gli impegni di spesa nei limiti di bilancio e dei budget prefissati dal Consiglio d'Amministrazione;

e) firma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione;

f) assume la presidenza delle commissioni delle gare d'appalto e dei concorsi;

g) indice le selezioni, i concorsi pubblici ed approva le relative graduatorie per la copertura dei posti vacanti previsti nella dotazione del personale definita dal Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto dei requisiti d'accesso e delle modalità di assunzione disciplinati nei regolamenti interni;

h) acquisisce ed approva i progetti, indice ed aggiudica le gare d'appalto dei lavori, forniture e servizi programmati dal Consiglio d'Amministrazione;

i) stipula i contratti ed è in generale responsabile dell'attività contrattuale e negoziale dell'Azienda;

j) fornisce assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione al Presidente e al Consiglio d'Amministrazione in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti dell'attività amministrativa;

k) partecipa alle sedute del Consiglio d'Amministrazione e ne redige i verbali;

l) adotta tutti i provvedimenti, anche di rilievo esterno, che costituiscono esecuzione di piani, programmi provvedimenti regolarmente adottati dal Consiglio d'Amministrazione;

m) adotta gli atti di carattere certificativo, dichiarativo e informativo.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Direttore Generale adotta provvedimenti amministrativi in forma di determinazioni, immediatamente eseguibili, raccolte in un registro che deve essere aggiornato e tenuto a disposizione presso gli uffici dell'Azienda.

4. Per la tutela degli interessi dell'Azienda, il Direttore Generale può promuovere vertenze giudiziarie, effettuare transazioni, conciliazioni e resistere in giudizio qualora l'oggetto della lite riguardi le materie di pro-

pria competenza, definite dal presente articolo. In tal caso il Direttore Generale individua il professionista di fiducia che assume il patrocinio legale dell'Ente. E' fatto obbligo al Direttore Generale di informare tempestivamente il Presidente dell'avvio e dell'andamento delle vertenze giudiziarie nelle quali è coinvolta l'Azienda. Le medesime comunicazioni devono essere riferite al Consiglio d'Amministrazione nella prima seduta utile.

5. Il Direttore Generale rappresenta in giudizio l'Azienda nei casi di cui al comma precedente ed in tutti gli altri casi in cui la rappresentanza giudiziale dell'Azienda non è esercitata dal Presidente ai sensi dell'articolo 9 comma 4.

6. Il Direttore Generale può delegare o attribuire ai responsabili dei singoli servizi aziendali l'esercizio di funzioni gestionali, che in tale caso assumono i poteri di impegnare l'Azienda e di rappresentarla nelle materie delegate.

7. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione. Deve essere scelto, anche al di fuori della dotazione organica, tra soggetti laureati in discipline giuridiche od economiche, aventi documentata esperienza professionale e tecnica, nonché approfondita conoscenza della gestione di enti socio-assistenziali o socio-sanitari, pubblici o privati.

8. Il regime di incompatibilità del Direttore Generale è quello previsto per i direttori generali delle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Le eventuali incompatibilità devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica; alla scadenza del termine predetto, il Consiglio d'Amministrazione dichiara la decadenza e provvede contestualmente alla nomina del nuovo Direttore Generale.

9. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato di durata determinata, e comunque non superiore a quella del Consiglio d'Amministrazione che lo ha nominato. Il trattamento economico è determinato dal Consiglio d'Amministrazione in sede di nomina. Qualora sia nominato Direttore Generale un dipendente dell'Azienda, la stipulazione del contratto di diritto privato comporta il contestuale collocamento del dipendente in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. L'Azienda può ricoprire il posto temporaneamente vacante mediante assunzioni a tempo determinato nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale vigente e per un periodo di tempo non eccedente la durata dell'incarico conferito. Al termine, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro di diritto privato, il dipendente viene automaticamente ricollocato nella posizione in precedenza ricoperta.

10. Nell'ipotesi di decadenza del Direttore Generale o di temporanea vacanza del posto, il Consiglio d'Amministrazione può disporre in via provvisoria e sino alla nomina del nuovo Direttore Generale l'assegnazione delle funzioni, per un periodo non superiore a tre mesi, ad altro dipendente del settore amministrativo dell'Azienda, determinandone la relativa indennità.

11. Il Direttore Generale risponde del suo operato al Consiglio d'Amministrazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed ai risultati della gestione e dell'attività amministrativa, ed è sottoposto alla modalità di valutazione di cui all'articolo 12. In caso di grave violazione di legge, di reiterata inosservanza delle direttive impartite, di mancato raggiungimento degli obiettivi per responsabilità diretta dell'interessato o di risultati negativi della gestione, il Consiglio d'Amministrazione può provvedere alla revoca dell'incarico con risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore Generale, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi vigenti.

Art. 12

Nucleo di Valutazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione nomina il Nucleo di Valutazione al fine di accertare la realizzazione degli obiettivi aziendali, la corretta ed economica gestione delle risorse dell'Ente, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. L'Amministrazione può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

3. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde della propria attività esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

4. La disciplina relativa alla nomina, alla composizione, alla durata, ai compensi, ai compiti specifici ed al funzionamento del Nucleo di Valutazione è definita da apposito regolamento.

CAPO IV

ORDINAMENTO CONTABILE E PATRIMONIO

Art. 13

Ordinamento contabile e revisione dei conti

1. L'ordinamento contabile dell'Azienda è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità adottato dal Consiglio d'Amministrazione.

2. Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, è pari a quella dell'organo nominante. Il Consiglio d'Amministrazione sceglie il nominativo del Revisore dei conti da una terna di nomi indicata rispettivamente da:

a) n. 1 dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

b) n. 1 congiuntamente dalla Comunità` evangelica elvetica di Trieste e dalla Comunità evangelica luterana di Trieste;

c) n. 1 dal Comune di Trieste.

3. Le funzioni, le modalità di intervento e le competenze del Revisore contabile sono definite nel regolamento di contabilità, e sono regolate in apposita convenzione.

Art. 14

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili appartenuti alle istituzioni dalle quali l'Azienda stessa trae origine, elencate all'articolo 1 del presente statuto, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. I beni mobili ed immobili sono registrati in appositi inventari, aggiornati con le modalità previste nel regolamento di contabilità.

3. L'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata e il rispetto dell'eventuale vincolo di destinazione indicato dal fondatore, salvo quanto successivamente disposto.

4. Il Consiglio d'Amministrazione, con le modalità previste nel regolamento di contabilità, individua i beni mobili ed immobili direttamente o indirettamente strumentali all'esercizio delle funzioni aziendali. Tali beni costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma 2 del codice civile. Il vincolo di indisponibilità grava:

a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;

b) in caso di trasferimento dei servizi aziendali in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.

5. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.

6. L'Azienda può provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio immobiliare direttamente o tramite affidamento a soggetti esterni, attuato in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'Azienda.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15

Benefattori

1. L'Azienda garantisce la valorizzazione delle origini storiche dell'Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi e manifesta riconoscenza nelle opportune modalità verso i soggetti dalla cui generosità deriva parte del proprio patrimonio.

Art. 16

Norma transitoria

1. In via di prima applicazione del presente statuto, l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi" cura gli adempimenti relativi alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. A tal fine, il Consiglio d'Amministrazione dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi" resta in carica, per l'adozione esclusiva degli atti di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del primo Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari già adottate dall'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi".

VISTO: L'ASSESSORE: ILACOP

A04
06_32_1_DDC_001_RIS AGR DIR 3538

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 27 luglio 2006, n. RAF/2/3538.

Data di scadenza per la presentazione delle domande rivolte all'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura "e) - zone svantaggiate" del PSR per l'annualità 2006.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti;

VISTO il Regolamento CE n. 1783/2003 del Consiglio del 29 Settembre 2003, che modifica il Regolamento CE n. 1257/1999;

VISTO il Regolamento CE n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

VISTO il Regolamento CE n. 1360/2005 della Commissione del 18 agosto 2005 che modifica il Regolamento CE n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004;

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (PSR);

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 695 del 31 marzo 2006 con la quale si autorizza la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ad emanare apposito bando per la presentazione delle domande per l'annualità 2006 della misura "e) - zone svantaggiate" del PSR con la finalità di concorrere nella massima misura possibile all'utilizzazione di fondi comunitari aggiuntivi nell'ambito della programmazione 2000-2006 dello sviluppo rurale;

CONSIDERATO che sussiste la possibilità di intercettare ulteriori fondi comunitari in conseguenza della minore possibile capacità di spesa, rispetto alle assegnazioni, da parte di altre regioni italiane;

VISTA la disponibilità portata dalla tabella finanziaria dei fondi cofinanziati sulla base della annualità assegnate, riportata dal PSR, così come rimodulata ai sensi dell'articolo 47 del Reg.(CE) 445/2002 della Commissione;

CONSIDERATO che detta tabella finanziaria prevede, per l'attuazione della misura "e) - zone svantaggiate", una disponibilità totale, per l'intero periodo di programmazione 2000-2006, pari a 20,316 milioni di Euro di spesa pubblica;

RITENUTO di far presentare le domande di aiuto di misura "e) - zone svantaggiate" del PSR per l'annualità 2006, condizionando il pagamento degli aiuti all'effettiva disponibilità di ulteriori risorse finanziarie;

VISTO il Regolamento applicativo della misura "e) - zone svantaggiate" del PSR, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0205/Pres. del 3 luglio 2006, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 7, in cui si prevede che la data di scadenza per la presentazione delle domande viene stabilita con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

RITENUTO di stabilire la data di scadenza per la presentazione delle domande dell'annualità 2006 di misura "e) - zone svantaggiate" del PSR nel 4 settembre 2006;

DECRETA

Articolo 1

La data di scadenza per la presentazione delle domande della misura "e) - zone svantaggiate" del PSR per l'annualità 2006 è stabilita nel 4 settembre 2006.-

Articolo 2

Il pagamento degli aiuti previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia per l'annualità 2006 della misura "e) - zone svantaggiate" sarà condizionato all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie che dovessero essere assegnate in conseguenza di eventuali minori spese di altre regioni italiane o di altri stati membri.

Articolo 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 27 luglio 2006

VIOLA

C10
06_32_1_DDC_002_LAVFOR VICE DIR 1907

DECRETO DEL VICE DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 30 giugno 2006, n. 1097. (Estratto).

Conferimento di un incarico di collaborazione temporanea a due esperti di alta professionalità nelle figure di traduttore interprete e di consulente.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

Con riferimento alla individuazione di due esperti di alta professionalità, nelle figure di un traduttore- interprete e di un consulente, per il conferimento di un incarico di collaborazione temporanea di cui all'avviso pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 2006,

DECRETA

Di prendere atto e di approvare gli esiti della valutazione espletata dalla Commissione per i quali

- in relazione all'incarico di traduzione e interpretariato la Commissione all'unanimità decide che nessuna delle domande presentate può essere accolta;
- in relazione all'incarico di consulenza la Commissione dichiara vincitore il dottor Fabio Valle che, in presenza di tutti i requisiti richiesti dal bando, ha ottenuto un punteggio pari a nove.

Trieste, 30 giugno 2006

CATALFAMO

A06
06_32_1_DDS_001_VAL IMP 1409

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 12 luglio 2006, n. ALP. 11 /1409/VIA/257.

L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto relativo all'attività di coltivazione delle risorse geotermiche, denominata "Modular e Mastino", in Comune di Ronchis (UD) - Proponente: Modular.bldg Srl con sede a Ronchis (UD) - Provvedimento di individuazione delle Autorità.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA l'istanza depositata in data 22 giugno 2006 con la quale la Modular.bldg Srl con sede a Ronchis (UD), ha chiesto all'Amministrazione regionale il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di all'attività di coltivazione delle risorse geotermiche, denominata «Modular e Mastino», in Comune di Ronchis (UD);

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul Messaggero Veneto del 05 giugno 2006, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 22 giugno 2006;

RILEVATO che l'intervento proposto ricadendo tra le opere indicate alla lettera t) dell'Allegato A del D.P.R. del. 12 aprile 1996, è assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle Autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Ronchis;

RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Ronchis, la Provincia di Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friuliana" quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria;

VISTO il primo comma dell'art. 13 della ricordata L.R. 43/1990;

VISTO il decreto n. ALP/DIR/1690/B/1/a dd. 5/10/2004 in cui viene indicato l'ing. Pierpaolo Gubertini quale Direttore sostituto in caso di vacanza, assenza o impedimento del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale;

CONSTATATA l'assenza del dott. ing. Paolo Cartagine direttore del Servizio valutazione impatto ambientale;

DECRETA

1) In base all'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto, presentato dalla Modular.bldg Srl, relativo all'attività di coltivazione delle risorse geotermiche, denominata «Modular e Mastino», in Comune di Ronchis, gli Enti di seguito indicati:

- il Comune di Ronchis;
- la Provincia di Udine;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friuliana".

2) A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3) Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Ronchis sarà depositata copia dello studio di impatto ambientale per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 luglio 2006

GUBERTINI

S01
06_32_1_DGR_001_DGR 1640

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2006, n. 1640.

L. 833/1978, art. 26. Definizione per l'anno 2006 delle rette per le prestazioni di riabilitazione.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 26, primo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, le Aziende per i servizi sanitari erogano "Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa ..omissis.. ", direttamente o mediante convenzioni con istituti aventi i requisiti previsti dalla legge;

ATTESO che, in conformità al "Piano regionale della riabilitazione", approvato con la Deliberazione giuntale n. 606 del 24 marzo 2005, le anzidette strutture di cui all'art. 26 della L. 833/1978, entrando a far parte delle risorse riabilitative regionali, devono operare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- perseguire il recupero delle attività di base e strumentali della vita quotidiana;
- promuovere la fase estensiva degli interventi riabilitativi per il mantenimento delle capacità funzionali residue dei soggetti con gravi disabilità permanenti;
- promuovere una cultura riabilitativa tra gli operatori;

ATTESO altresì che è compito delle singole Aziende per i servizi sanitari, nel cui territorio risiedono le persone che si avvalgono dell'offerta riabilitativa delle strutture di cui al precitato art. 26, L. 833/1978, vigilare sull'appropriatezza degli interventi, erogati da tali strutture, con modalità definite dalle Aziende stesse;

RILEVATO che la recente approvazione dei Piani Aziendali per la riabilitazione, non ha ancora consentito alle Aziende di organizzare, in modo specifico, i diversi livelli di intervento riabilitativo, a seconda dell'intensità di trattamento e della struttura erogatrice, e di articolare, conseguentemente, i rispettivi importi tariffari applicabili;

CONSTATATO che l'ammontare delle rette per le prestazioni sanitarie in argomento sono state fissate, per l'anno 2005 con la D.G.R. n. 1568 del 1º luglio 2005 nelle misure sottoindicate:

TRATTAMENTI	RETTE
Internato	Euro 116,59
Seminternato	Euro 70,77
Ambulatoriale ed extramurale (individuale)	Euro 43,12
Ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo)	Euro 15,19
Domiciliare	Euro 55,54
Retta differenziata per il ricovero in internato per gravi	Euro 151,51
Retta differenziata per il ricovero in seminternato per gravi	Euro 92,00

VISTA la deliberazione giuntale n. 3223 del 12 dicembre 2005, con cui sono state approvate le "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale nel 2006" che stabiliscono l'adeguamento del sistema tariffario regionale prevedendo che a decorrere "dal 1o gennaio 2006 le tariffe delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriali stabilite per il 2005 ..omissis.. vengono aumentate dello 0,5%";

RITENUTO di procedere, a decorrere dal 1º gennaio 2006, all'adeguamento delle rette, innanzi elencate, incrementandole nella suddetta misura dello 0,5%, in analogia con la variazione intervenuta per le tariffe delle prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di adeguare, per i motivi esposti in narrativa, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino a diversa determinazione, le rette inerenti le prestazioni di riabilitazione di cui all' art. 26 della legge n. 833/1978, nelle seguenti misure:

TRATTAMENTI	RETTE
Internato	Euro 117,17
Seminternato	Euro 71,12
Ambulatoriale ed extramurale (individuale)	Euro 43,34
Ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo)	Euro 15,27
Domiciliare	Euro 55,82
Retta differenziata per il ricovero in internato per gravi	Euro 152,27
Retta differenziata per il ricovero in seminternato per gravi	Euro 92,46

2. La spesa derivante dal disposto di cui al precedente punto 1. fa carico alle risorse regionali a finanziamento della gestione di parte corrente, del Servizio sanitario regionale, assegnate alle Aziende per i Servizi Sanitari per l'anno 2006.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

A01
06_32_1_DGR_002_DGR1681

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2006, n. 1681.

L.R. 13/2005 Autorizzazione alla stipula dell'Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto per la costituzione dell'ambito territoriale ottimale del Lemene, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/2005 concernente organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della L. 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

LA GIUNTA EGIONALE

VISTA la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 23 giugno 2005, n. 13 concernente "Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36";

VISTO in particolare, l'articolo 4, della citata legge regionale 13/2005, ai sensi del quale il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare un accordo con la Regione Veneto, al fine di costituire un Ambito territoriale ottimale interregionale comprendente i Comuni ricadenti nel bacino idrografico interregionale del Lemene, come perimetrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 "Delimitazione del bacino idrografico del fiume Lemene";

VISTO l'articolo 2 della legge regionale del Veneto 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attua-

zione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", che stabilisce che la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la Regione Friuli Venezia Giulia, può inserire i comuni dell'area del Livenza ricadenti nell'ambito Veneto Orientale in apposto ambito interregionale;

TENUTO CONTO che, ai sensi del predetto articolo 4 della legge regionale 13/2005, la Regione preliminarmente alla stipula dell'Accordo, deve acquisire l'intesa dei Comuni interessati sull'Accordo medesimo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 669 del 24 marzo 2006 con la quale è stato autorizzato il Vice Presidente a sottoporre un testo di accordo ai Sindaci dei Comuni interessati, ai fini di acquisirne l'intesa;

RILEVATO che i Comuni interessati hanno aderito all'intesa ed hanno approvato il testo dell'Accordo ed i relativi allegati, con le seguenti modalità:

- Comune di Arzene con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dell'1 giugno 2006;
- Comune di Azzano Decimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 17 maggio 2006;
- Comune di Casarsa della Delizia con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 24 maggio 2006;
- Comune di Chions con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dell'11 maggio 2006;
- Comune di Cordovado con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 10 maggio 2006;
- Comune di Fiume Veneto con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 dell'8 maggio 2006;
- Comune di Morsano al Tagliamento con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 3 luglio 2006;
- Comune di Pasiano di Pordenone con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 22 maggio 2006;
- Comune di Pravisdomini con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 13 maggio 2006;
- Comune di San Giorgio della Richinvelda con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 31 maggio 2006;
- Comune di San Martino al Tagliamento con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 24 maggio 2006;
- Comune di San Vito al Tagliamento con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 12 maggio 2006;
- Comune di Sesto al Reghena con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24 maggio 2006;
- Comune di Valvasone con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 24 maggio 2006;
- Comune di Zoppola con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 26 maggio 2006;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

PRESO ATTO che, per effetto di detto decreto, si rende necessario modificare i riferimenti normativi nel precitato testo di accordo;

VISTO il testo allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile;

all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvato il testo dell'Accordo per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale

Lemene unitamente ai relativi Allegati, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da stipularsi tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13/2005.

2. L'Assessore regionale all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile, su delega del Presidente della Regione, è autorizzato a stipulare l'Accordo di cui all'articolo 1 con la Regione Veneto.

3. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici provvederà agli atti conseguenti la sottoscrizione dell'Accordo.

4. La presente deliberazione ed i relativi Allegati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

A01
06_32_1_DGR_002_DGR 1681_ALL

Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Veneto

Accordo per la costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene

Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Legge regionale Veneto 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizione in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36";

Legge regionale Friuli Venezia Giulia 23 giugno 2005, n. 13 "Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)".

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge regionale Veneto 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", la quale all'articolo 2, comma 4, prevede che la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la Regione Friuli Venezia Giulia, può inserire i comuni dell'area del Livenza ricadenti nell'ambito Veneto orientale in apposito ambito interregionale.

VISTA la legge regionale Friuli Venezia Giulia 23 giugno 2005, n. 13 "Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)", la quale, all'articolo 4, autorizza il Presidente della Regione a stipulare un accordo con la Regione Veneto, al fine di costituire un Ambito territoriale ottimale interregionale comprendente i comuni ricadenti nel bacino idrografico interregionale Lemene, previa intesa con i comuni interessati;

RILEVATO che i Comuni di Annone Veneto, Carole, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta

di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto, ricadenti nella Regione Veneto, sono stati inseriti nell'ambito territoriale ottimale interregionale Lemene con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. di data ......;

PRESO ATTO che la Giunta regionale della Regione Veneto con la citata deliberazione n. in data ha approvato il presente accordo;

RILEVATO che i Comuni interessati ricadenti nella Regione Friuli Venezia Giulia hanno aderito all'intesa volta all'inserimento nell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene con le seguenti modalità:

- Comune di Arzene con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dell'1 giugno 2006;
- Comune di Azzano Decimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 17 maggio 2006;
- Comune di Casarsa della Delizia con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 24 maggio 2006;
- Comune di Chions con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dell'11 maggio 2006;
- Comune di Cordovado con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 10 maggio 2006;
- Comune di Fiume Veneto con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 dell'8 maggio 2006;
- Comune di Morsano al Tagliamento con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 3 luglio 2006;
- Comune di Pasiano di Pordenone con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 22 maggio 2006;
- Comune di Pravisdomini con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 13 maggio 2006;
- Comune di San Giorgio della Richinvelda con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 31 maggio 2006;
- Comune di San Martino al Tagliamento con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 24 maggio 2006;
- Comune di San Vito al Tagliamento con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 12 maggio 2006;
- Comune di Sesto al Reghena con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24 maggio 2006;
- Comune di Valvasone con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 24 maggio 2006;
- Comune di Zoppola con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 26 maggio 2006;

PRESO ATTO che la Giunta regionale della Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il presente accordo con deliberazione n. di data

---

Accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto per la costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Con il presente accordo la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto, in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale Friuli Venezia Giulia 23 giugno 2005, n. 13 "Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", e dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale Veneto 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizione in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)", costituiscono un Ambito territoriale ottimale interregionale denominato "Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene",

di seguito denominato “ATO interregionale” comprendente i comuni appartenenti al territorio delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto compresi nel bacino idrografico interregionale del fiume Lemene, come perimetrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 (Delimitazione del bacino idrografico del fiume Lemene), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, supplemento ordinario.

2. I comuni di Arzene, Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, Zoppola, ricadenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, hanno aderito all'intesa volta all'inserimento nell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene attraverso le modalità indicate in premessa.

3. I comuni della Regione Veneto Annone Veneto, Carole, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto, ricadenti nel bacino idrografico interregionale del fiume Lemene, sono stati inseriti nell'ATO interregionale con deliberazione di Giunta regionale n. in data

4. Il presente accordo stabilisce le procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civile, di fognatura e depurazione di acque reflue, nell'ATO interregionale.

Art. 2

(Forme e modi della cooperazione)

1. Al fine di garantire la gestione del servizio idrico integrato secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i comuni e le province ricadenti nell'ATO interregionale organizzano il servizio medesimo attraverso una delle seguenti forme di cooperazione:

a) convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

b) consorzio di funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 267/2000.

2. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera a) del comma 1, la convenzione per la cooperazione è definita secondo lo schema allegato al presente accordo (Allegato A).

3. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera b) del comma 1, la convenzione per la cooperazione e lo statuto sono definiti secondo gli schemi allegati al presente accordo (Allegati B e C).

Art. 3

(Costituzione dell'Autorità dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene)

1. Al fine di garantire il coordinamento delle procedure di istituzione dell'Autorità dell'ATO interregionale, di seguito denominata Autorità d'ambito, e di individuarne la forma di cooperazione, il Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti residenti nell'ATO interregionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, convoca e presiede una conferenza d'Ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'Ambito.

2. La rappresentanza in seno alla conferenza d'Ambito spetta ai sindaci, oppure agli assessori delegati, dei comuni ricadenti nell'ATO interregionale, ed è determinata in rapporto alla popolazione residente sulla base dei dati anagrafici forniti dagli uffici comunali, riferiti all'anno precedente.

3. A maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, la conferenza d'Ambito può determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.

4. La conferenza d'Ambito è validamente convocata quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti, determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 2, che di numero degli enti di cui al comma 1; i Presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.

5. La conferenza d'Ambito individua la forma di cooperazione sulla base del voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 2, che di numero degli enti di cui al comma 1.

6. Qualora la decisione della conferenza d'Ambito di cui al comma 5 non sia intervenuta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la forma di cooperazione dell'Ambito è quella prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b).

7. Entro trenta giorni dall'individuazione della forma di cooperazione ovvero dal decorso del termine di cui al comma 6, il Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti residenti nell'ATO interregionale, predispone l'atto convenzionale per la cooperazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Detto atto convenzionale deve essere approvato entro i successivi novanta giorni da ciascun ente locale, nelle forme e nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, individuando altresì il soggetto autorizzato alla stipula del medesimo. L'atto convenzionale viene stipulato nei successivi trenta giorni.

8. Entro i successivi trenta giorni, il Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti residenti nell'ATO interregionale, convoca l'Assemblea dell'Autorità d'ambito per l'elezione degli organi della medesima. Assicura, altresì, con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento dell'Autorità d'ambito.

9. Decorso inutilmente l'ultimo termine di cui al comma 7, la Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia e la Giunta della Regione Veneto procedono congiuntamente e previa diffida agli enti inadempienti, alla nomina di un Commissario, il quale provvede in via sostitutiva all'adozione degli atti e le cui funzioni cessano decorsi trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità di ambito. Gli oneri conseguenti all'attività del Commissario sono posti a carico del bilancio degli enti inadempienti.

10. Si dà atto che il comune con il maggior numero di abitanti residenti nell'ATO interregionale è il Comune di Portogruaro.

Art. 4

(Coordinamento tra ambiti territoriali ottimali)

1. Il trasferimento di risorse idriche che intercorre tra l'ATO interregionale ed altri ambiti territoriali ottimali è disciplinato tramite accordo tra la Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia e la Giunta della Regione Veneto, fatte salve le competenze delle Autorità di Bacino in tema di programmazione dell'uso della risorsa.

2. Nell'esercizio di tale funzione deve tenersi conto degli aspetti idrologici, ambientali ed economico-finanziari, valutando la completa sostenibilità e fattibilità dei trasferimenti, d'intesa con le Autorità di Bacino e le Autorità d'ambito interessate.

3. Il prezzo dell'acqua trasferita è definito in modo concordato sulla base di parametri e indici obiettivi desunti dalla tariffa applicata nell'Ambito territoriale ottimale di captazione.

4. Sono fatte salve le derivazioni in atto ovvero quelle per le quali sono in corso domande di derivazione. La gestione delle suddette derivazioni è riservata al soggetto derivatore senza necessità di convenzione.

Art. 5

(Ordinamento dell'Autorità d'ambito)

1. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Autorità d'ambito sono stabiliti dalla convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché dalle disposizioni del presente articolo, e comunque nel rispetto delle vigenti norme sulle forme di cooperazione fra enti locali di cui al decreto legislativo 267/2000.

2. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 2, comma 1, lettera a), nella convenzione è indicato l'ente locale responsabile del coordinamento.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gli organi dell'Autorità d'ambito sono:

a) l'Assemblea d'ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ATO interregionale;

b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale dell'Autorità d'ambito, eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti;

c) il Comitato istituzionale, presieduto dal Presidente dell'Autorità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti.

d) il Direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità.

4. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 2, comma 1, lettera b), gli organi dell'Autorità sono:

a) l'Assemblea d'ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ATO interregionale;

b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti;

c) il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente dell'Autorità di ambito e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti;

d) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, nominati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 234 del decreto legislativo 267/2000;

e) il Direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità.

5. L'incarico di Presidente o di componente del Comitato istituzionale, nel caso l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 2, comma 1, lettera a), e l'incarico di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione, nel caso l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 2, comma 1, lettera b), è incompatibile con il ruolo di Presidente o amministratore di soggetti gestori del servizio idrico integrato.

6. Gli atti di cui al comma 1 regolano le modalità per il concreto passaggio delle funzioni amministrative relative al servizio idrico integrato, dai comuni alla forma di cooperazione, prevedendo modalità atte a definire gli eventuali profili successori.

7. La rappresentanza dei comuni in seno all'Assemblea è determinata in rapporto alla popolazione residente, sulla base dei dati anagrafici forniti annualmente dagli uffici comunali. I Presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione dei presenti in termini di numero degli enti.

8. Ai fini delle eventuali modifiche annuali delle quote di partecipazione negli atti di cui all'articolo 2, sono rilevanti le sole variazioni superiori al 10 per cento.

9. A maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, determinata sia in termini di rappresentanza di cui al comma 7 che di numero degli enti di cui al comma 3, lettera a), ed al comma 4, lettera a), l'Assemblea d'ambito può determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.

10. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'Autorità d'ambito si dota di una struttura tecnico - operativa alle dipendenze del Direttore; può, inoltre, avvalersi di uffici e servizi dei comuni e delle province partecipanti all'Ambito nonché dei Consorzi di bonifica i cui comprensori siano ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale, messi a disposizione a tale fine.

11. La gestione contabile dell'Autorità d'ambito si uniforma al principio del pareggio fra entrate e spese.

Art. 6

(Funzioni dell'Autorità d'ambito)

1. L'Autorità d'ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di ge-

stione del servizio idrico integrato, rimanendo esclusa ogni attività di gestione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

2. Le funzioni di programmazione e organizzazione di competenza dell'Autorità d'ambito attengono in particolare:

a) alla scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato d'Ambito;

b) alla disciplina del regime di salvaguardia degli organismi di gestione esistenti;

c) alla definizione dei contenuti e all'approvazione dei contratti di servizio per la gestione del servizio idrico e del relativo disciplinare;

d) all'espletamento delle procedure di affidamento del servizio e all'instaurazione dei relativi rapporti;

e) all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;

f) all'adozione del programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione tipo di cui all'articolo 14. Il piano indica le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa;

g) all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui alla lettera f), a seguito di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità;

h) alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/2006 e di quanto stabilito dall'articolo 15.

3. Tutte le deliberazioni relative alle funzioni di cui al comma 2 sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza ai sensi dell'articolo 5, comma 7, che in termini di numero degli enti di cui al comma 3, lettera a), ed al comma 4, lettera a).

4. In relazione all'avvenuto svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'Autorità d'ambito invia annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione informativa ai Consigli comunali e ai Consigli provinciali operanti nel proprio territorio di competenza.

Art. 7

(Spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito)

1. Fino all'operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati ai sensi del d.lgs. 152/2006, le spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito gravano in via provvisoria sugli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito territoriale ottimale, in proporzione alle quote di partecipazione.

2. Al fine di garantire l'avvio dell'attività dell'Autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 13/2005, e ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale Veneto 5/1998, le Regioni concedono all'Autorità d'ambito, dietro sua documentata richiesta, un contributo per le spese di funzionamento.

Art. 8

(Funzioni delle Regioni)

1. La Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia e la Giunta della Regione del Veneto esercitano congiuntamente le funzioni di coordinamento e controllo sull'attività dell'Autorità d'ambito e armonizzano le funzioni di programmazione e indirizzo sulla gestione e sull'utilizzo delle risorse idriche all'interno del Ambito territoriale ottimale interregionale del Lemene.

2. L'Autorità d'ambito trasmette alle Regioni di cui al comma 1 tutti i dati richiesti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

3. Ai sensi del d.lgs. 152/2006 la Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia e la Giunta della Regione Veneto esercitano congiuntamente poteri sostitutivi e provvedono agli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso la gestione del servizio idrico non possa essere attivata ovvero proseguita, secondo quanto previsto nella convenzione tipo di cui all'articolo 14.

Art. 9

(Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Al fine della predisposizione del programma degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), l'Autorità d'ambito, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, opera la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti. Sono fatte salve le attività di ricognizione di cui sopra già svolte precedentemente al presente accordo.

2. Entro dodici mesi dalla sua costituzione, l'Autorità d'ambito, sulla base della ricognizione delle opere effettuata, approva il programma degli interventi, il relativo piano finanziario e il connesso modello gestionale e organizzativo, individuando altresì le risorse finanziarie da destinare all'attuazione del programma medesimo.

Art. 10

(Prima attivazione del servizio idrico integrato)

1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico integrato, l'Autorità d'ambito:

a) individua le gestioni esistenti per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia, di cui all'articolo 11, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 267/2000;

b) determina il superamento delle gestioni in economia e di quelle non rispondenti a quanto stabilito dall'articolo 11 le quali confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all'articolo 13;

c) determina la tariffa di riferimento per ciascuna delle gestioni di cui alle lettere a) e b) in particolare secondo principi di contenimento della stessa;

d) elabora indirizzi volti alla progressiva integrazione degli organismi salvaguardati.

Art. 11

(Salvaguardia delle gestioni esistenti)

1. La salvaguardia è concessa unicamente a gestioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente accordo, caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicità. La salvaguardia non deve determinare diseconomie di scala o lievitazione di costi pregiudizievoli all'economicità della gestione del servizio idrico integrato, nonché significative differenziazioni delle tariffe applicate nell'Ambito territoriale ottimale interregionale.

2. Gli enti gestori oggetto della salvaguardia devono essere in possesso, alla data di sottoscrizione del presente Accordo, dei seguenti requisiti minimi:

a) essere una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o un'azienda speciale o un consorzio, di cui al D. Lgs n. 267/2000;

b) gestire il servizio di acquedotto o di fognatura o di depurazione direttamente con una struttura di personale e mezzi organizzata per lo svolgimento delle funzioni e delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo;

c) avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza, valutati, basandosi su dati, indici e parametri desumibili da documenti ufficiali relativi agli ultimi tre esercizi dell'ente;

d) aver soddisfatto, nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, ad almeno una delle seguenti condizioni:

1) aver fornito il servizio di acquedotto o di fognatura, ad almeno 25.000 abitanti residenti;

2) aver erogato almeno 2,5 milioni di metri cubi annui di acqua potabile;

3) essere dotati di almeno un impianto di depurazione il cui esercizio risulti complessivamente autorizzato per almeno 50.000 abitanti equivalenti;

e) aver rispettato, nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, i livelli minimi dei servizi, così come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996.

Art. 12

(Forme di garanzia per i consumatori)

1. L'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici di cui all'articolo 18 della legge regionale Friuli Venezia Giulia 13/2005 esplica le attività di competenza anche nell'ATO interregionale.

2. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi disciplinati dal presente accordo, l'Autorità d'ambito costituisce un Comitato consultivo degli utenti, la cui modalità di costituzione e il cui funzionamento sono disciplinati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale Friuli Venezia Giulia 13/2005 e, per quanto compatibili, con le determinazioni assunte in merito dalla Giunta della Regione Veneto, con propri provvedimenti.

3. Al Comitato consultivo degli utenti partecipano rappresentanti dei comuni delle due Regioni.

4. Il Comitato consultivo degli utenti partecipa alla redazione dello schema di riferimento della Carta del servizio pubblico relativa ai servizi idrici, elaborato dall'Autorità d'ambito.

5. Il Comitato consultivo degli utenti e l'Autorità d'ambito si coordinano con l'attività dell'Osservatorio sulla gestione delle risorse idriche ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale Veneto 5/1998, e con l'attività dell'Autorità per la vigilanza sui servizi idrici ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale Friuli Venezia Giulia 13/2005.

Art. 13

(Modalità di gestione del servizio)

1. L'Autorità d'ambito affida la gestione del servizio idrico integrato nelle forme previste dall'articolo 113, comma 5, lettere a), b), c) del decreto legislativo 267/2000.

2. Alle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica si applica la disciplina prevista dall'articolo 113, comma 15 bis e successivi, del decreto legislativo 267/2000.

3. Per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'Ambito, di qualità di servizio prestato all'utenza e di risparmio nei costi di gestione, l'Autorità d'ambito può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori. In tal caso, l'Autorità d'ambito individua il soggetto che svolge il compito del coordinamento del servizio.

Art. 14

(Rapporti fra Autorità d'ambito e soggetti gestori)

1. I rapporti fra l'Autorità d'ambito ed i soggetti gestori sono regolati da un contratto di servizio e relativo disciplinare.

2. Detto contratto di servizio è stipulato sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare, che dovranno essere approvati dalla Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Giunta della Regione Veneto entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo.

3. L'Autorità d'ambito predispone i contratti di servizio e i relativi disciplinari sulla base delle previsioni contenute nel programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo per la gestione integrata del servizio idrico.

4. La Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia e la Giunta della Regione Veneto procedono congiuntamente e previa diffida, alla nomina di un Commissario, qualora non si sia pervenuti alla stipula dei contratti di servizio con i soggetti gestori entro 12 mesi dalla costituzione dell'Autorità d'ambito.

5. Con la stipulazione del contratto di servizio di cui al comma 1, l'Autorità d'ambito subentra ai comuni nel rapporto con le forme di gestione.

6. L'Autorità d'ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevede nei contratti di servizio con i gestori del servizio idrico integrato le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali.

7. I bilanci del gestore sono certificati da società di revisione iscritte nell'Albo speciale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche.

Art. 15

(Tariffa del servizio idrico integrato)

1. La tariffa è determinata dall'Autorità d'ambito tenendo conto dei criteri e metodi di cui al d.lgs. 152/2006 e sulla base del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996. Essa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed assicura la copertura integrale dei costi e delle remunerazioni indicate dal d.lgs. 152/2006.

2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale e per perseguire il risparmio e il razionale utilizzo della risorsa idrica, l'Autorità d'ambito può articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologia di utenza, nonché per fasce progressive di consumo.

Art. 16

(Personale)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto disciplinano le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali, alle società di capitali derivanti da trasformazioni di consorzi ed aziende speciali e ad altri enti pubblici, che operano nel settore dei servizi idrici, ai sensi del d.lgs. 152/2006, secondo le disposizioni, rispettivamente, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 13/2005e della legge della Regione Veneto 34/1999.

Art. 17

(Disposizioni finali e transitorie)

1. I comuni ricadenti nell'ATO interregionale continuano ad espletare le attività ordinarie connesse alla gestione del servizio disciplinato dalla presente accordo. L'Autorità d'ambito stabilisce con delibera il trasferimento dell'esercizio di dette attività dai comuni all'Autorità medesima.

Art. 18

(Efficacia dell'accordo)

1. Il presente accordo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e le sue disposizioni hanno efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

per la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

per la Regione Veneto

Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INTERREGIONALE LEMENE

Art. 1

Oggetto e finalità della convenzione

1. Al fine di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e controllo della gestione del servizio medesimo ai sensi dell'accordo per la costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, di seguito denominato "accordo interregionale", stipulato fra la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia in data......., gli enti locali di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato "ATO interregionale Lemene", di seguito denominato "ATO interregionale", convengono di cooperare in conformità dei principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.

Art. 2

Enti locali partecipanti

1. Aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti enti locali:

- Provincia di (...);
- Provincia di (...);
- (...);
- Comune di (...);
- Comune di (...);
- (...).

Art. 3

Costituzione dell'Autorità d'ambito, denominazione, sede, durata

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione gli enti partecipanti costituiscono, ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo interregionale, l'Autorità d'ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, di seguito denominata "Autorità d'ambito", avente personalità giuridica di diritto pubblico con lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

2. L'Autorità d'ambito ha sede (...).

3. La presente convenzione ha durata di (...) anni a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.

4. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.

5. Nei casi in cui un successivo accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto modifichi i confini dell'ATO interregionale, la presente convenzione è modificata di conseguenza.

Art. 4

Ente locale responsabile del coordinamento

1. Gli enti partecipanti danno atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 10 dell'accordo interregionale, l'ente locale responsabile del coordinamento per l'ATO interregionale è il Comune di ....

Art. 5

Quote di partecipazione

1. La rappresentanza dei comuni in seno all'Assemblea di cui all'articolo 8 è determinata in rapporto alla popolazione residente, sulla base dei dati anagrafici forniti annualmente dagli uffici comunali. I Presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione dei presenti in termini di numero degli enti.

2. Ai fini delle eventuali modifiche annuali delle quote di partecipazione sono rilevanti le sole variazioni superiori al 10 per cento.

3. A maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, determinata sia in termini di rappresentanza che di numero degli enti, l'Assemblea d'ambito può determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.

4. Le quote di partecipazione sono le seguenti:

- Comune di (…): (...) per cento;
- Comune di (…): (...) per cento;
- (…).

Art. 6

Trasferimento delle funzioni dai comuni all'Autorità d'ambito e profili successori

1. I comuni partecipanti provvedono con propri atti alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti anche per effetto dei contratti di servizio esistenti e ne danno comunicazione all'Autorità d'ambito contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della presente convenzione. Qualora prima del subentro dell'Autorità si rendesse necessaria, da parte dei comuni, l'assunzione di atti modificativi, questi dovranno essere tempestivamente comunicati. L'Autorità effettua il necessario coordinamento degli enti convenzionati al fine di assicurare la massima uniformità di impostazione e di contenuto degli atti.

2. L'Autorità d'ambito subentra ai comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative inerenti il servizio idrico integrato a far data dalla deliberazione in tal senso dell'Assemblea dell'Autorità medesima da assumersi entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto ricevimento dai comuni di tutti gli elementi di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di cui al precedente comma, i comuni partecipanti alla Convenzione non potranno più adottare atti che costituiscano esercizio delle funzioni amministrative trasferite all'Autorità d'ambito ai sensi dell'accordo interregionale.

4. L'Autorità d'ambito provvede a tutti gli eventuali affidamenti di servizi che si dovessero rendere necessari in caso di scadenza di concessione ovvero per interruzione della gestione diretta comunale.

5. Entro 4 (quattro) mesi dal subentro nelle funzioni amministrative dei comuni partecipanti, l'Autorità d'ambito individua, ai sensi degli articoli 10 e 11 dell'accordo interregionale, le gestioni esistenti per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia. Conseguentemente procede, per le gestioni in economia e per quelle non salvaguardabili, a definire in quali casi debbano essere affidate ad uno dei gestori esistenti, e con quali modalità, o debbano essere affidate secondo un procedimento concorsuale, definendone tempi e modalità.

Art. 7

Organi dell'Autorità d'ambito

1. Sono organi dell'Autorità d'ambito:

a) L'Assemblea d'ambito;

b) il Presidente;

c) il Comitato istituzionale;

d) il Direttore.

Art. 8

Composizione e durata dell'Assemblea d'ambito

1. L'Assemblea d'ambito, di seguito denominata "Assemblea", è composta dai rappresentanti degli enti convenzionati, nella persona del Presidente della provincia, del Sindaco o Assessori loro delegati, ed è pertanto permanente.

2. La rappresentanza degli enti convenzionati in seno all'Assemblea è determinata ai sensi dell'articolo 5.

3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto, ed è dichiarato estinto dall'Assemblea, qualora il Sindaco o il Presidente della provincia risulti sostituito nella propria carica.

4. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei delegati venga sostituito nella rispettiva carica.

Art. 9

Attribuzioni dell'Assemblea d'ambito

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Autorità d'ambito.

2. Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea i seguenti atti:

a) elezione del Presidente e del Comitato istituzionale, nonché loro revoca;

b) dichiarazione della decadenza dei componenti del Comitato istituzionale, nei casi e con le procedure per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali ovvero provinciali e negli altri casi previsti dalla presente convenzione;

c) deliberazioni concernenti le modifiche della convenzione;

d) approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato, su proposta del Comitato istituzionale, in particolare:

   1) scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio medesimo;

   2) individuazione degli enti gestori da salvaguardare o mantenere secondo i criteri di cui all'articolo 11 dell'accordo interregionale;

   3) individuazione dei casi in cui le gestioni salvaguardate devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato;

e) organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti, su proposta del Comitato istituzionale;

f) approvazione del programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo, su proposta del Comitato istituzionale;

g) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto f), a seguito di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità, su proposta del Comitato istituzionale;

h) approvazione del contratto di servizio diretto a regolare i rapporti fra l'Autorità d'ambito ed i soggetti gestori, su proposta del Comitato istituzionale;

i) espletamento delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato ed instaurazione dei relativi rapporti, su proposta del Comitato istituzionale;

l) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, su proposta del Comitato istituzionale, tenuto conto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/2006, nonché dall'articolo 15 dell'accordo interregionale;

m) determinazione della indennità di carica del Presidente dell'Autorità d'ambito, del Direttore, dei componenti del Comitato istituzionale.

n) approvazione del bilancio annuale, economico e finanziario e relative variazioni, nonché del conto consuntivo, su proposta del Comitato istituzionale;

o) azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Comitato istituzionale;

p) approvazione del proprio regolamento interno;

q) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal Comitato istituzionale.

Art. 10

Convocazione dell'Assemblea d'ambito

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente dell'Autorità d'ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.

3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti convenzionati.

Art. 11

Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'Assemblea d'ambito

1. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza degli enti convenzionati che rappresentino (...) delle quote di partecipazione.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con (...).

3. Le votazioni avvengono per appello nominale. Le deliberazioni relative alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 2 dell'accordo interregionale, sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 7 dell'accordo interregionale, che in termini di numero degli enti così come previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera a) dell'accordo medesimo.

4. Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'Assemblea depone nell'urna un numero di schede suddivise in unità percentuali, decimi e centesimi corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.

5. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

Art. 12

Presidente

1. Il Presidente dell'Autorità d'ambito è eletto dall'Assemblea al suo interno con la maggioranza di (...). Il Presidente designa un Vice-presidente fra i componenti dell'Assemblea.

2. Il Presidente dell'Autorità di ambito o, in caso di assenza o impedimento, il Vice-presidente:

a) ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'ente;

b) convoca e presiede l'Assemblea e ne firma i processi verbali;

c) convoca e presiede il Comitato istituzionale e ne firma i processi verbali;

d) vigila sull'applicazione della convenzione, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi dell'Autorità d'ambito;

e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato istituzionale;

f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Comitato istituzionale per la ratifica;

g) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua competenza;

h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza dell'Autorità d'ambito;

i) propone al Comitato istituzionale la nomina del Direttore;

l) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dalla convenzione, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato istituzionale ovvero gli siano attribuite per legge.

Art. 13

Comitato istituzionale

1. Il Comitato istituzionale è composto complessivamente da un minimo di tre membri, compresi il Presidente ed il Vice-presidente, eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti sulla base di liste bloccate.

2. L'elezione del Comitato istituzionale avviene con votazione unica a scrutinio palese con (...) delle quote di partecipazione, sulla base di una proposta contenente l'indicazione del Presidente, sottoscritta da portatori di almeno (...) delle quote.

3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di componente del Comitato istituzionale, abbia riportato le maggioranze di (...), si procede a votazioni di ballottaggio fra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

4. Il Comitato istituzionale resta in carica 5 (cinque) anni.

5. La qualifica di componente del Comitato istituzionale cessa nei casi di cui all'articolo 8, commi 3 e 4.

6. Successivamente alla scadenza del proprio mandato il Comitato assicura la necessaria continuità amministrativa all'Autorità d'ambito fino all'insediamento del nuovo organo, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.

7. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Comitato istituzionale, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione entro sessanta giorni dalla vacanza.

8. L'Assemblea provvede alle surrogazioni dei consiglieri cessati dalla carica non appena si siano verificate le relative vacanze. I componenti del Comitato istituzionale che surrogano consiglieri anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

9. I componenti del Comitato istituzionale che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Comitato istituzionale.

10. Il Comitato istituzionale può essere revocato e sostituito a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia presentata da possessori di almeno (...) delle quote di partecipazione, approvata dall'Assemblea, con la (...) delle quote di partecipazione.

11. Può altresì essere revocato il singolo componente del Comitato istituzionale su proposta del Presidente dell'Autorità d'ambito, approvata dall'Assemblea con la (...) delle quote di partecipazione.

Art. 14

Funzionamento del Comitato istituzionale

1. Il Comitato istituzionale si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno (...) dei suoi componenti.

2. L'attività del Comitato istituzionale è collegiale. Il Comitato delibera con le maggioranze di (...).

3. Le sedute del Comitato istituzionale non sono pubbliche, ad esse partecipa il Direttore.

Art. 15

Attribuzioni del Comitato istituzionale

1. Il Comitato istituzionale è l'organo esecutivo dell'Autorità d'ambito.

2. In particolare, spettano al Comitato istituzionale, le seguenti funzioni:

a) la nomina del Direttore, su proposta del Presidente;

b) l'approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, su proposta del Direttore;

c) l'assunzione del personale e deliberazione di conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari, su proposta del Direttore;

d) l'assunzione degli atti di spesa che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;

e) l'approvazione degli atti di acquisto e di alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni;

f) le deliberazioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

g) le proposte all'Assemblea degli atti di cui all'articolo 9, comma 2, lettere d), e), f), g), h), i), l), n);

h) l'approvazione, assicurando la partecipazione del Comitato consultivo degli utenti di cui all'articolo 20, dello schema di riferimento della Carta del servizio pubblico;

i) l'approvazione dei regolamenti interni, su proposta del Direttore;

j) l'approvazione del proprio regolamento interno;

k) la stipulazione di convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre Autorità d'ambito;

l) (...).

3. Il Comitato istituzionale riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea.

Art. 16

Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Comitato istituzionale, su proposta del Presidente, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Direttore ha la responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità d'ambito e in particolare:

a) assiste gli organi istituzionali dell'Autorità d'ambito;

b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e del Comitato istituzionale e ne redige i processi verbali;

c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;

d) formula proposte al Comitato istituzionale relativamente agli atti di cui all'articolo 15, comma 2, lettere b), c), i);

e) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Autorità d'ambito;

f) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Autorità d'ambito;

g) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;

h) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea d'ambito agli enti convenzionati; in particolare provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'invio della relazione informativa di cui all'articolo 6, comma 4 dell'accordo interregionale.

3. Spettano al Direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, la convenzione o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo dell'Autorità d'ambito.

4. Il Direttore riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.

Art. 17

Commissioni consultive

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d'istituto dell'Autorità d'ambito, l'Assemblea ed il Comitato istituzionale possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Art. 18

Forma di consultazione tra enti convenzionati

1. Gli organi dell'Autorità d'ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti convenzionati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Autorità d'ambito.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi dell'Autorità d'ambito, in particolare, attuano incontri con gli enti convenzionati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consiglio e Giunta) e divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da

trasmettere agli enti convenzionati. In particolare, l'Autorità d'ambito invia annualmente, per il tramite del Direttore, la relazione informativa ai Consigli comunali e al Consiglio provinciale operanti nel territorio di competenza di cui all'articolo 6, comma 4 dell'accordo interregionale.

Art. 19

Rapporti di consultazione e collaborazione con altre Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito può stipulare, con deliberazione adottata dal Comitato istituzionale, convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre Autorità d'ambito, finalizzati sia alla definizione di strategie comuni e sia a svolgere in modo integrato le funzioni affidate.

Art. 20

Comitato consultivo degli utenti

1. L'Autorità d'ambito costituisce un Comitato consultivo degli utenti ai sensi e per i fini previsti dall'articolo 12 dell'accordo interregionale.

2. Il Comitato istituzionale può decidere in quali ulteriori casi assumere il parere del Comitato consultivo degli utenti.

Art. 21

Ulteriori funzioni dell'Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito promuove attività culturali e iniziative educative volte alla tutela e alla valorizzazione del bene acqua.

Art. 22

Disposizioni finanziarie

1. Fino all'operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati ai sensi del d.lgs. 152/2006, le spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito gravano, in via provvisoria sugli enti locali ricadenti nell'ATO interregionale, in proporzione alle quote di partecipazione.

2. La gestione contabile dell'Autorità d'ambito si uniforma al principio del pareggio fra entrate e spese.

Allegato B

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INTERREGIONALE LEMENE

Art. 1

Oggetto e finalità della convenzione

1. Al fine di organizzare il servizio idrico integrato nonché di svolgere le funzioni di programmazione e controllo della gestione del servizio medesimo ai sensi dell'accordo per la costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, di seguito denominato "accordo interregionale", stipulato fra la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia in data......., gli enti locali di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato "ATO interregionale Lemene", di seguito denominato "ATO interregionale", convengono di costituire un consorzio secondo lo statuto parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Enti locali partecipanti

1. Aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti enti locali:

– Provincia di (...);

– Provincia di (…);

– (…);

– Comune di (...);

– Comune di (...);

– (…).

Art. 3

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di (…) anni a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.

2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.

3. Nei casi in cui un successivo accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto modifichi i confini dell'ATO interregionale, la presente convenzione è modificata di conseguenza.

Allegato C

SCHEMA DI STATUTO DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI
RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INTERREGIONALE LEMENE

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede, durata e composizione

1. È costituito un consorzio tra enti locali denominato "Autorità d'ambito ATO interregionale Lemene", di seguito denominata "Autorità d'ambito", ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo per la costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, di seguito denominato "accordo interregionale", di cui il presente Allegato è parte integrante.

2. L'Autorità d'ambito ha sede (...).

3. La durata dell'Autorità d'ambito è stabilita per un periodo identico a quello della convenzione di cui all'Allegato 2 dell'accordo interregionale.

4. L'Autorità d'ambito può essere sciolta anche anticipatamente solo per il venire meno della convenzione costitutiva.

5. Fanno parte del consorzio i seguenti enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, di seguito indicati come enti consorziati:

- Provincia di (...);
- Provincia di (…);
- (…);
- Comune di (...);
- Comune di (...);
- (…).

Art. 2

Oggetto e Finalità

1. L'Autorità d'ambito è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale ed ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

Art. 3

Quote di partecipazione

1. La rappresentanza dei comuni in seno all'Assemblea di cui all'articolo 8 è determinata in rapporto alla popolazione residente, sulla base dei dati anagrafici forniti annualmente dagli uffici comunali. I Presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione dei presenti in termini di numero degli enti.

2. Ai fini delle eventuali modifiche annuali delle quote di partecipazione sono rilevanti le sole variazioni superiori al 10 per cento.

3. A maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, determinata sia in termini di rappresentanza che di numero degli enti, l'Assemblea d'ambito può determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.

4. Le quote di partecipazione sono le seguenti:

- Comune di (…): (...) per cento;
- Comune di (…): (...) per cento;
- (…).

Art. 4

Patrimonio dell'Autorità di ambito

1. L'Autorità d'ambito è dotata di proprio patrimonio costituito da:

a) fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata con il sistema di cui all'articolo 3;

b) beni acquisiti dal consorzio con propri mezzi.

2. Eventuali conferimenti in natura sono imputabili alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 del codice civile.

3. All'Autorità d'ambito possono altresì essere assegnati beni in uso, locazione, o comodato gratuito.

4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'Autorità di ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.

5. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Autorità d'ambito il suo patrimonio è trasferito agli enti consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Art. 5

Dotazione organica dell'Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito ha una propria dotazione organica, approvata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle previsioni di bilancio e degli obiettivi e indirizzi approvati dall'Assemblea.

2. L'organizzazione dell'Autorità d'ambito è improntata al principio generale per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

Art. 6

Trasferimento delle funzioni dai comuni all'Autorità d'ambito e profili successori

1. I comuni partecipanti provvedono con propri atti alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti anche per effetto dei contratti di servizio esistenti, e ne danno comunicazione all'Autorità d'ambito contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente statuto. Qualora prima del subentro dell'Autorità d'ambito si rendesse necessaria, da parte dei comuni, l'assunzione di atti modificativi, questi dovranno essere tempestivamente comunicati. L'Autorità d'ambito effettua il necessario coordinamento degli enti consorziati al fine di assicurare la massima uniformità di impostazione e di contenuto degli atti.

2. L'Autorità d'ambito subentra ai comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative a far data dalla deliberazione in tal senso dell'Assemblea dell'Autorità medesima da assumersi entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto ricevimento dai comuni di tutti gli elementi di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di cui al precedente comma, i comuni partecipanti al Consorzio non potranno più adottare atti che costituiscano esercizio delle funzioni amministrative trasferite all'Autorità d'ambito ai sensi dell'accordo interregionale.

4. L'Autorità d'ambito provvede a tutti gli eventuali affidamenti di servizi che si dovessero rendere necessari in caso di scadenza di concessione ovvero per interruzione della gestione diretta comunale.

5. Entro 4 (quattro) mesi dal subentro nelle funzioni amministrative dei comuni partecipanti, l'Autorità d'ambito individua, ai sensi degli articoli 10 e 11 dell'accordo interregionale, le gestioni esistenti per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'articolo 11 dell'accordo interregionale. Conseguentemente procede, per le gestioni in economia e per quelle non salvaguardabili, a definire in quali casi debbano essere affidate ad uno dei gestori esistenti (e con quali modalità) o debbano essere affidate secondo un procedimento concorsuale, definendone tempi e modalità.

Art. 7

Organi dell'Autorità d'ambito

1. Sono organi dell'Autorità d'ambito:

a) l'Assemblea d'ambito;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) il Direttore.

Art. 8

Composizione e durata dell'Assemblea d'ambito

1. L'Assemblea d'ambito, di seguito denominata "Assemblea", è composta dai rappresentanti degli enti

consorziati, nella persona del Presidente delle province, del Sindaco o assessori loro delegati, ed è pertanto permanente.

2. La rappresentanza degli enti consorziati in seno all'Assemblea è determinata ai sensi dell'articolo 3 del presente atto.

3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto, ed è dichiarato estinto dall'Assemblea, qualora il Sindaco o il Presidente della provincia risulti sostituito nella propria carica.

4. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei delegati venga sostituito nella rispettiva carica.

Art. 9

Attribuzioni dell'Assemblea d'ambito

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Autorità d'ambito.

2. Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea i seguenti atti fondamentali:

a) elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio di amministrazione, nonché del Collegio dei revisori dei conti;

b) revoca del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;

c) decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi e con le procedure previste per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali e negli altri casi previsti dal presente statuto;

d) deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto;

e) approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato, su proposta del Consiglio di amministrazione, in particolare:

    1) scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio medesimo;

    2) individuazione degli enti gestori da salvaguardare o mantenere secondo i criteri di cui all'articolo 11 dell'accordo interregionale;

    3) individuazione dei casi in cui le gestioni salvaguardate devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato;

f) approvazione del contratto di servizio diretto a regolare i rapporti fra l'Autorità di ambito ed i soggetti gestori, su proposta del Consiglio di amministrazione;

g) espletamento delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato ed all'instaurazione dei relativi rapporti, su proposta del Consiglio di amministrazione;

h) organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti, su proposta del Consiglio di amministrazione;

i) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, su proposta del Consiglio di amministrazione, tenuto conto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/2006, nonché dall'articolo 15 dell'accordo interregionale;

l) approvazione del programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo, su proposta del Consiglio di amministrazione;

m) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto l), a seguito di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità, su proposta del Consiglio di amministrazione;

n) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione;

o) determinazione dell'indennità di carica del Presidente e del Vice-presidente dell'Autorità d'ambito, del Direttore, dei componenti del Consiglio di amministrazione, nonché del trattamento economico del Collegio dei revisori dei conti;

p) approvazione del bilancio annuale, economico e finanziario e relative variazioni, nonché del conto consuntivo, su proposta del Consiglio di amministrazione;

q) azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti;

r) approvazione del proprio regolamento interno;

s) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10

Convocazione dell'Assemblea d'ambito

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente dell'Autorità d'ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.

3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.

Art. 11

Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'Assemblea d'ambito

1. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza degli enti consorziati che rappresentino (...) delle quote di partecipazione.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con (...).

3. Le votazioni avvengono per appello nominale. Le deliberazioni relative alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 2 dell'accordo interregionale sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 7 dell'accordo interregionale, che in termini di numero degli enti così come previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera a) del medesimo accordo.

4. Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'Assemblea depone nell'urna un numero di schede suddivise in unità percentuali, decimi e centesimi corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.

5. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

Art. 12

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto complessivamente da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compresi il Presidente ed il Vice-presidente, eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti sulla base di liste bloccate.

2. Il Consiglio di amministrazione resta in carica 5 (cinque) anni.

3. La qualifica di componente del Consiglio di amministrazione cessa nei casi di cui all'articolo 8, commi 3 e 4.

4. Successivamente alla scadenza del proprio mandato il Consiglio assicura la necessaria continuità amministrativa all'Autorità d'ambito fino all'insediamento del nuovo organo, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.

5. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione entro sessanta giorni dalla vacanza.

6. L'Assemblea provvede alle surrogazioni dei consiglieri cessati dalla carica non appena si siano verificate le relative vacanze. I componenti del Consiglio di amministrazione che surrogano consiglieri anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

7. I componenti del Consiglio di amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

8. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 13

Elezione e revoca del Consiglio di amministrazione

1. L'elezione dei Consiglio di amministrazione avviene con votazione unica a scrutinio palese con (...) delle quote di partecipazione, sulla base di una proposta contenente l'indicazione del Presidente, sottoscritta da portatori di almeno (...) delle quote.

2. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di componente del Consiglio di amministrazione, abbia riportato le maggioranze di (...), si procede a votazioni di ballottaggio fra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

3. Il Consiglio di amministrazione può essere revocato e sostituito a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia presentata da possessori di almeno (...) delle quote di partecipazione, approvata dall'Assemblea consortile, con la (...) delle quote di partecipazione.

4. Può altresì essere revocato il singolo componente del Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente dell'Autorità d'ambito, approvata dall'Assemblea con la (...) delle quote di partecipazione.

Art. 14

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno (...) dei suoi componenti.

2. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale. Il Consiglio delibera con le maggioranze di (...).

3. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche, ad esse partecipa il Direttore.

Art. 15

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo dell'Autorità di ambito. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente e del Direttore.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al Consiglio di amministrazione l'adozione dei seguenti atti:

a) nomina del Direttore, su proposta del Presidente;

b) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, su proposta del Direttore;

c) assunzione del personale e deliberazione del conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari, su proposta del Direttore;

d) approvazione dei regolamenti interni, su proposta del Direttore;

e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;

f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'Assemblea;

g) le proposte all'Assemblea degli atti di cui all'articolo 9, comma 2, lettere e), f), g), h), i), l), m), n), p);

h) le deliberazioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

i) approvazione, assicurando la partecipazione del Comitato consultivo degli utenti di cui all'articolo 22, degli schemi di riferimento delle Carte del servizio pubblico;

j) approvazione del proprio regolamento interno;

k) stipulazione di convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre Autorità d'ambito;

l) (...).

3. Il Consiglio di amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea.

Art. 16

Presidente

1. Il Presidente dell'Autorità di ambito o, in caso di assenza o impedimento, il Vice-presidente:

a) ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'ente;

b) convoca e presiede l'Assemblea e ne firma i processi verbali;

c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne firma i processi verbali;

d) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore;

e) vigila sull'applicazione dello statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;

f) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio di amministrazione per la ratifica;

h) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua competenza;

i) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consortile;

j) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.

Art. 17

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto tre membri individuati secondo i criteri fissati dall'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili se non per giusta causa, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dal decreto legislativo sopra citato.

4. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono, i componenti degli organi dell'Autorità, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, coloro che sono legati al consorzio e agli enti facenti parte del consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali col consorzio, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.

5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

6. Il Collegio dei revisori collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori si riuniscono almeno ogni trimestre e possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea di ambito e del Consiglio di amministrazione.

8. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente all'Assemblea.

Art. 18

Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Direttore ha la responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità e in particolare:

a) assiste gli organi istituzionali dell'Autorità d'ambito;

b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e ne redige i processi verbali;

c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;

d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Autorità d'ambito;

e) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Autorità d'ambito;

f) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;

g) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea d'ambito agli enti consorziati; in particolare provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'invio della relazione informativa di cui all'articolo 6, comma 4 dell'accordo interregionale;

h) propone al Consiglio di amministrazione gli atti di cui all'articolo 15, comma 2, lettere b), c), d).

3. Spettano al Direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo dell'Autorità di ambito.

4. Il Direttore riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.

Art. 19

Commissioni consultive

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d'istituto dell'Autorità di ambito, l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Art. 20

Forma di consultazione tra enti consorziati

1. Gli organi dell'Autorità d'ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Autorità d'ambito.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi dell'Autorità d'ambito, in particolare, attuano incontri con gli enti consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consiglio e Giunta) e divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati. In particolare, l'Autorità d'ambito invia annualmente, per il tramite del Direttore, la relazione informativa ai Consigli comunali e al Consiglio provinciale operanti nel territorio di competenza di cui all'articolo 6, comma 4, dell'accordo interregionale.

Art. 21

Rapporti di consultazione e collaborazione con altre Autorità di ambito

1. L'Autorità d'ambito può stipulare, con deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione, convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre Autorità d'ambito, finalizzati sia alla definizione di strategie comuni e sia a svolgere in modo integrato le funzioni affidate.

Art. 22

Comitato consultivo degli utenti

1. L'Autorità costituisce un Comitato consultivo degli utenti ai sensi e per i fini previsti dall'articolo 12 dell'accordo interregionale.

2. Il Consiglio di amministrazione può decidere in quali ulteriori casi assumere il parere del Comitato consultivo degli utenti.

Art. 23

Ulteriori funzioni dell'Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito promuove attività culturali e iniziative educative volte alla tutela e alla valorizzazione del bene acqua.

Art. 24

Disposizioni finanziarie

1. Fino all'operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati ai sensi del d.lgs. 152/2006, le spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito gravano, in via provvisoria sugli enti locali ricadenti nell'ATO interregionale, in proporzione alle quote di partecipazione.

2. La gestione contabile dell'Autorità si uniforma al principio del pareggio fra entrate e spese.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C15
06_32_1_DGR_003_DGR 1687

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2006, n. 1687.

Art. 2545 terdecies C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Viacolvento Soc. Coop. a r.l." con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 03.03.2006 alla Cooperativa "Viacolvento soc. coop. a r.l." con sede in Trieste, dal quale si appalesa che la cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies C.C.;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 23 maggio 2006 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'art. 10 della L.R. 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Cesare Magnarin, con studio in Trieste, via Galatti n. 8, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Trieste;

VISTI gli artt. 2545-terdecies C.C., 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, 18 della L.R. 20.11.1982, n. 79, e 9 della L.R. 15.11.1999, n. 28;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa "Viacolvento soc. coop. a r.l." con sede in Trieste, costituita addì 26.10.2001, per rogito notaio dott. Alberto Giglio di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-terdecies C.C., agli artt. 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il dott. Cesare Magnarin, con studio in Trieste, via Galatti n. 8, è nominato commissario liquidatore.

- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C15
06_32_1_DGR_004_DGR 1688

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2006, n. 1688.

Art. 2545 terdecies C.C. - Cooperativa "Lattea Soc. Coop. a r.l." con sede in Udine. Riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 283 dd. 26.01.1996 con la quale la Cooperativa "Lattea soc. coop. a r.l." con sede in Udine, veniva posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 C.C. ed il dott. Giorgio Romanello ne veniva nominato commissario liquidatore;

PRESO ATTO della chiusura della procedura in questione con la soddisfazione parziale dei creditori ammessi al passivo e con la cancellazione della Cooperativa dal Registro delle Imprese avvenuta in data 19.11.2004;

VISTA altresì la nota dd. 29.06.2006, sub prot. n. 18600/PROD/COOP dd. 03.07.2006, del dott. Giorgio Romanello con la quale il professionista comunicava l'intervenuto incasso dell'importo di € 2.134,69.-, quale sopravvenienza attiva proveniente da altra procedura concorsuale, rinunciando vieppiù lo stesso all'integrazione del compenso spettante, fatto salvo solo il ristoro delle spese vive sostenute;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di procedere ad un ulteriore riparto della suddetta posta pervenuta in favore dei creditori insoddisfatti;

CONSIDERATO che per tale finalità è necessario provvedere alla riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa a suo tempo già definita;

VISTI gli artt. 2545-terdecies C.C., 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, 18 della L.R. 20.11.1982, n. 79, e 9 della L.R. 15.11.1999, n. 28;

RITENUTO perciò di riconfermare nell'incarico, a suo tempo già conferito, di commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Giorgio Romanello, con studio in Udine, via Giusti n. 24, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Udine;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La procedura di liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa "Lattea soc. coop. a r.l." con sede in Udine, è riattivata al solo fine dell'effettuazione della ripartizione in favore dei creditori della sopravvenienza attiva, non considerata nel piano di riparto depositato presso il Tribunale di Udine addì 01.04.2003.

- Il dott. Giorgio Romanello, con studio in Udine, Via Giusti n. 24, è riconfermato nell'incarico di commissario liquidatore per provvedere alle formalità necessarie all'effettuazione del riparto in favore dei creditori ammessi al passivo, parzialmente soddisfatti.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C15
06_32_1_DGR_005_DGR 1689

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2006, n. 1689.

Art. 2545 terdecies C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Coop. Legno Società cooperativa" con sede in Varmo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 536 del 17.03.2006 con la quale la Cooperativa "Coop. Legno - Società Cooperativa" con sede in Varmo, veniva posta in gestione commissariale ex art. 2545 sexiesdecies C.C. e la dott.ssa Nazzarena De Pauli ne veniva nominata commissario governativo;

VISTE la relazione dd. 18.05.2006 del predetto commissario governativo dalla quale si rileva che la cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dallo stesso commissario governativo di porre la summenzionata cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex art. 2545 terdecies C.C.;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 23 maggio 2006 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'art. 10 della L.R. 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli artt. 2545 terdecies C.C., 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, 18 della L.R. 20.11.1982, n. 79, e 9 della L.R. 15.11.1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Udine;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa "Coop. Legno Società Cooperativa" con sede in Varmo, costituita addì 09.06.2004, per rogito notaio dott. Giorgio Maraspin di Codroipo, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545 terdecies C.C., agli artt. 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16, è nominato commissario liquidatore.

- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C15
06_32_1_DGR_006_DGR 1690

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2006, n. 1690.

Art. 2545 terdecies C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Coas Società cooperativa" con sede in Forni Avoltri.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 08.03.2006 alla Cooperativa "COAS Società Cooperativa" con sede in Forni Avoltri, dal quale si evince che la cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies C.C.;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 23 maggio 2006 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'art. 10 della L.R. 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23;

RITENUTO di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, via del Din n. 10/B, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Udine;

VISTI gli artt. 2545-terdecies C.C., 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, 18 della L.R. 20.11.1982, n. 79, e 9 della L.R. 15.11.1999, n. 28;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa "COAS Società Cooperativa" con sede in Forni Avoltri, costituita addì 22.01.1992, per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-terdecies C.C., agli artt. 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, via del Din n. 10/B, è nominato commissario liquidatore.

- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C15
06_32_1_DGR_007_DGR 1691

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2006, n. 1691.

Art. 2545 terdecies C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della "Cooperativa Distributori Latte e Derivati Soc. Coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 17.03.2006 alla "Cooperativa Distributori Latte e Derivati soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Trieste, dal quale si appalesa che la cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies C.C.;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 23 maggio 2006 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'art. 10 della L.R. 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa l'avv. Antonio Corubolo, con studio in Trieste, Via Coroneo n. 16, iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Gorizia;

VISTI gli artt. 2545-terdecies C.C., 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, 18 della L.R. 20.11.1982, n. 79, e 9 della L.R. 15.11.1999, n. 28;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La "Cooperativa Distributori Latte e Derivati soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Trieste, costituita addì 30.01.1979, per rogito notaio dott. Mario Froglia di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-terdecies C.C., agli artt. 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- L'avv. Antonio Corubolo, con studio in Trieste, Via Coroneo n. 16, è nominato commissario liquidatore.

- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C15
06_32_1_DGR_008_DGR 1692

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2006, n. 1692.

Art. 2545 octiesdecies C.C. - Sostituzione del liquidatore della cooperativa "Euroexpressline piccola Soc. Coop. a r.l." con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 28.12.2005 alla cooperativa "Euroexpressline Piccola soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Trieste, dal quale emergono gravi irregolarità di funzionamento, non sanabili, concernenti sia l'aspetto amministrativo - gestionale che la situazione economico - finanziaria della Società;

RAVVISATA, a causa delle irregolarità nella gestione della liquidazione, la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore, siccome rappresentato anche dal revisore;

PRESO ATTO del parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 10 della L.R. 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23, nella seduta del 23 maggio 2006 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la sostituzione del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies C.C.;

RITENUTO di nominare liquidatore della cooperativa in parola la rag. Caterina Cavalcante, con studio in Trieste, Via Fabio Severo n. 13;

VISTI gli artt. 2484 e 2545-octiesdecies C.C.;

VISTO l'art. 18 della legge regionale 20.11.1982, n. 79;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-octiesdecies C.C. la rag. Caterina Cavalcante, con studio in Trieste, Via Fabio Severo n. 13, liquidatore della cooperativa "Euroexpressline Piccola soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Trieste, in sostituzione del sig. Roberto Burolo.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle Cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C15
06_32_1_DGR_009_DGR 1693

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2006, n. 1693.

Art. 2545 octiesdecies C.C. - Sostituzione del liquidatore della cooperativa "Corallo Edilizia Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Majano.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 31.01.2006 alla cooperativa "Corallo

Edilizia Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Majano, dal quale emergono gravi irregolarità di funzionamento, non sanabili, concernenti sia l'aspetto amministrativo - gestionale che la situazione economico - finanziaria della Società;

RAVVISATA, a causa delle irregolarità nella gestione della liquidazione, la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore, siccome rappresentato anche dal revisore;

PRESO ATTO del parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 10 della L.R. 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23, nella seduta del 23 maggio 2006 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la sostituzione del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies C.C.;

RITENUTO di nominare liquidatore della cooperativa in parola la dott.ssa Giulia Muzzolini, con studio in Udine, Via Ginnasio Vecchio n. 8;

VISTI gli artt. 2484 e 2545-octiesdecies C.C.;

VISTO l'art. 18 della legge regionale 20.11.1982, n. 79;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-octiesdecies C.C. La dott.ssa Giulia Muzzolini, con studio in Udine, Via Ginnasio Vecchio n. 8, liquidatore della cooperativa "Corallo Edilizia Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Majano, in sostituzione del sig. Fabrizio Corallo.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle Cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C15
06_32_1_DGR_010_DGR 1694

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2006, n. 1694.

Art. 2545 sexiesdecies C.C. - Gestione commissariale della cooperativa "Global Com. Coop. Società cooperativa" con sede in Monfalcone.

LA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO dell'incarico di effettuare una revisione ordinaria alla Cooperativa "Global Com. Coop. Società Cooperativa" conferito in data 14.11.2005 dalla Direzione Centrale della Attività Produttive al dott. Luca Perosa;

VISTA altresì la nota prot. n. 3477/PROD/COOP dd. 31.01.2006 con la quale la Direzione centrale Attività Produttive, diffidava l'amministratore unico della Cooperativa "Global Com. Coop. Società Cooperativa", con sede in Monfalcone, a mettere a disposizione del revisore incaricato, la documentazione contabile e societaria necessaria ai fini dell'espletamento dell'attività di revisione, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione medesima;

CONSIDERATO che il legale rappresentante della predetta Cooperativa non ha ottemperato a quanto intimatogli, impedendo di fatto al revisore di effettuare la revisione;

RILEVATO che in detta circostanza si ravvisa la fattispecie dell'irregolare funzionamento della Cooperativa in questione, come precisato in più pareri dal Comitato Centrale per la Cooperazione;

SENTITO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 10 della L.R. 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23, nella seduta del 23 maggio 2006 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la revoca dell'amministratore unico e la messa in gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies C.C.;

RITENUTO di provvedere in conformità a detto parere e di nominare un commissario governativo, con i poteri dell'amministratore unico, per un periodo massimo di sei mesi;

VISTO l'art. 2545-sexiesdecies del C.C.;

VISTO l'art. 18 della legge regionale 20.11.1982, n. 79;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- di revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-sexiesdecies C.C., l'amministratore unico della Cooperativa "Global Com. Coop. Società Cooperativa" con sede a Monfalcone;
- di nominare il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Gorizia, Corso Italia n. 17, commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, con i poteri dell'amministratore unico revocato, al fine di eliminare le gravi irregolarità riscontrate e di ripristinare il normale funzionamento della società e dei suoi organi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le società cooperative;
- le spese della gestione commissariale ed il compenso al commissario governativo sono a carico della cooperativa. L'ammontare del compenso sarà determinato dall'Autorità di vigilanza, in relazione alla complessità della gestione ed alla sua durata.

La presente deliberazione sarà trascritta a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

F05
06_32_1_DGR_011_DGR 1702

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2006, n. 1702.

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 -2000/2006. Estensione della proroga dei termini di cantierabilità dei progetti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento recante "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3", approvato con D.P.Reg n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 2 il quale prevede la modalità attuativa "a sportello", con presentazione dei progetti a cadenza di norma mensile per un periodo indicato nell'avviso pubblico di riferimento;

CONSIDERATO che la modalità di attuazione "a sportello" è stata estesa anche a tipologie di intervento diverse da quelle rientranti nell'Obiettivo 3 e finanziate con fondi comunitari ovvero nazionali;

CONSIDERATO che tutti i progetti connessi all'attuazione dei citati "sportelli" prevedono un termine di cantierabilità fissato in trenta ovvero sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca con la quale si comunica l'approvazione ed ammissione al finanziamento del progetto;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1420 del 23 giugno 2006 con la quale è stato disposto che la data ultima utile per l'avvio dei progetti formativi, presentati a valere su programmi finanziati con fondi comunitari ovvero nazionali nell'ambito di procedure di attuazione che prevedono la modalità "a sportello", il cui naturale termine di cantierabilità ricade nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 31 agosto 2006, è prorogata al 30 settembre 2006;

CONSIDERATO che le attività necessarie per la pubblicità, la selezione degli allievi e la programmazione dei progetti sono state rilevate come particolarmente articolate e complesse con conseguenti oggettive e diffuse difficoltà a rispettare i previsti termini;

RITENUTO, pertanto - ferma restando la proroga al 30 settembre 2006 per l'avvio dei progetti - di ricomprendere nella suddetta proroga anche i progetti il cui termine di cantierabilità scade fra il 1° e il 20° settembre 2006;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, la proroga già concessa con delibera di Giunta regionale n. 1420 del 23 giugno 2006 si applica anche ai progetti il cui termine di cantierabilità scade fra il 1° e il 20° settembre 2006.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

F05
06_32_1_DGR_012_DGR 1703

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2006, n. 1703.

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000/2006. Avviso per la presentazione di un piano di attività per l'incentivazione della partecipazione femminile ai percorsi di laurea triennali in ambito tecnico scientifico. Asse C, misura C.3.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/99 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il regolamento della Commissione Europea n. 448/2004 che modifica il regolamento n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento n. 1145/2003;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2911 del 20 luglio 2004 che modifica la decisione n.

2076 del 21 settembre 2000 la quale ha approvato il Programma Operativo della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia dell'Obiettivo 3 per il periodo 2000/2006;

VISTO il Complemento di Programmazione dell'Obiettivo 3, adattato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004;

VISTI, in particolare, i seguenti assi e misure del citato Complemento di Programmazione:

Asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale	Misura C.3 - Formazione superiore

VISTO il D.P.Reg. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento recante "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3", di seguito denominato regolamento;

RITENUTO di approvare l'allegato avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di un Piano di attività che, in via sperimentale, incentivi la partecipazione femminile ai percorsi di laurea triennale in ambito tecnico - scientifico;

CONSIDERATO che gli interventi del Piano di attività in questione sono finanziati nell'ambito dell'asse C, misura C.3 del POR Obiettivo 3, per un importo complessivo massimo pari a 180.000,00 euro;

CONSIDERATO che detta sperimentazione si riferisce all'anno accademico 2006/2007;

CONSIDERATO che il Piano di attività deve essere presentato presso la sede di Udine della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca entro le ore 12.00 del 22 settembre 2006;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

ELIBERA

È approvato l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di un Piano di attività che, in via sperimentale, incentivi, per l'anno accademico 2006/2007, la partecipazione femminile ai percorsi di laurea triennale in ambito tecnico - scientifico.

Gli interventi del Piano di attività in questione sono finanziati nell'ambito dell'asse C, misura C.3 del POR Obiettivo 3, per un importo complessivo massimo pari a 180.000,00 euro.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

F05
06_32_1_DGR_012_DGR 1703_ALL

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca

Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo regionale Obiettivo 3 – 2000/2006
Asse C, misura C.3

Misure per l'incentivazione della partecipazione femminile ai percorsi di laurea triennali in ambito tecnico – scientifico
Anno accademico 2006/2007

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E MISURE FINANZIABILI

1. Il presente avviso viene adottato in coerenza ed attuazione:
   - del regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
   - del regolamento (CE) n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
   - del regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il regolamento (CE) 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
   - del Programma Operativo obiettivo 3 della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia approvato con decisione C(2004)2911 del 20 luglio 2004 che modifica la decisione C(2000)2076 del 21 settembre 2000;
   - del Complemento di programmazione della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia adattato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004.
2. Il presente avviso dà avvio ad una procedura pubblica per la selezione di un Piano di attività presentato congiuntamente da parte delle Università degli Studi di Trieste e di Udine a valere sul seguente asse, misura e azione previsti dal citato Programma Operativo, di seguito denominato Programma, e dal connesso Complemento di programmazione, di seguito denominato Complemento:

Asse C – Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale	Misura C.3 – Formazione superiore	Azione 93 – Misure finalizzate ad agevolare l'inserimento lavorativo

2. OGGETTO DELL'AVVISO E FINALITA'

1. Negli ultimi anni accademici, a fronte di una crescente richiesta di laureati in ambito tecnico – scientifico, si è verificato a livello nazionale il preoccupante fenomeno del calo delle immatricolazioni ai corsi di laurea afferenti tale ambito. Il perdurare di tale situazione, che tocca anche il territorio del Friuli Venezia Giulia, può condurre al rischio di notevoli ritardi nello sviluppo tecnico – scientifico, anche a livello locale.
2. La Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, attraverso le risorse finanziarie del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3 – 2000/2006, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, intende promuovere in via sperimentale misure a sostegno e per l'incentivazione delle immatricolazioni ai corsi di laurea di ambito tecnico scientifico. In particolare l'avviso riguarda la componente femminile la quale risulta scarsamente rappresentata nella Facoltà di Ingegneria e Scienze sia presso l'Università degli Studi di Trieste che presso l'Università degli Studi di Udine, con riferimento ai seguenti corsi di laurea:

Università	Facoltà	Corso di laurea triennale
Trieste	Ingegneria	✓ Ingegneria chimica ✓ Ingegneria civile ✓ Ingegneria civile ed ambientale ✓ Ingegneria dei materiali ✓ Ingegneria dell'automazione ✓ Ingegneria delle telecomunicazioni ✓ Ingegneria edile ✓ Ingegneria elettrica ✓ Ingegneria elettrica curriculum teledidattico ✓ Ingegneria elettronica
	Scienze matematiche, fisiche e naturali	✓ Chimica ✓ Fisica ✓ Informatica ✓ Matematica ✓ Scienze ambientali ✓ Scienze biologiche ✓ Scienze geologiche ✓ Scienze naturali
Udine	Ingegneria	✓ Ingegneria civile ✓ Ingegneria dell'ambiente e delle risorse ✓ Ingegneria elettronica ✓ Ingegneria gestionale dell'informazione ✓ Ingegneria gestionale industriale ✓ Ingegneria meccanica
	Scienze matematiche, fisiche e naturali	✓ Informatica ✓ Tecnologie web e multimediali ✓ Matematica ✓ Biotecnologie

3. Non hanno in ogni caso titolo ai benefici di cui al presente avviso corsi di laurea rientranti tra quelli di cui alla tabella del precedente comma dove la presenza femminile, nell'anno accademico 2005/2006, sia risultata superiore al 50%.
4. I premi di iscrizione e frequenza, oggetto del presente avviso, si configurano come misure di incentivazione alla partecipazione femminile alle facoltà tecnico scientifiche e sono cumulabili con altri interventi di sostegno.

3. MODALITA' DI REALIZZAZIONE

1. Ai fini del presente avviso, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine devono presentare un Piano di attività congiunto attraverso l'apposito formulario costituente allegato 1 parte integrante del presente avviso.
2. Il Piano di attività deve essere presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca – Unità stabile di Udine, via del Cotonificio 129, entro le ore 12.00 del 22 settembre 2006.
3. La Direzione centrale provvede alla valutazione del Piano di attività presentato sulla base del sistema di valutazione di ammissibilità di cui all'articolo 16 del Regolamento recante "Norme per l'attuazione del

Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3", approvato con DPReg 0125/Pres/2001 e successive modifiche e integrazioni (www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Normativa).

4. L'esito della valutazione viene comunicato alle due Università; il relativo provvedimento di approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Dopo l'adozione dei provvedimenti di approvazione, la Direzione centrale provvede altresì al trasferimento alle due Università delle risorse finanziarie a ciascuna di esse spettanti.
6. Ciascuna Università può erogare 150 premi così suddivisi:
   - 75 a titolo di "Premio di iscrizione" del valore unitario di euro 500,00;
   - 75 a titolo di "Premio di frequenza" del valore unitario di euro 700,00 euro.
7. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili sono pari a euro 180.000,00, così suddivise:

	Università di Trieste	Università dio Udine
Premio di iscrizione	37.500,00	37.500,00
Premio di frequenza	52.500,00	52.500,00
Totale	90.000,00	90.000,00

8. Hanno titolo al premio di iscrizione le studentesse immatricolate, nell'anno accademico 2006/2007, al 1° anno di un corso di laurea delle due Facoltà sopra indicate – Ingegneria e Scienze matematiche, fisiche e naturali.
9. Per il conseguimento del "Premio di iscrizione" è necessario avere superato almeno uno degli esami previsti dal curriculum di studi nel primo anno entro il 30 aprile 2007.
10. Per il conseguimento del "Premio di frequenza" è necessario avere conseguito almeno 40 crediti con una media delle valutazioni non inferiore a 24/30 negli esami del primo anno entro il 30 settembre 2007.
11. L'eventuale conseguimento del "Premio di iscrizione" non costituisce titolo preferenziale per l'accesso al "Premio di frequenza" .
12. Nel Piano di attività ciascuna delle due Università indica la suddivisione dei premi tra le due Facoltà in misura percentuale rispetto al numero degli immatricolati a tutti i corsi di laurea triennale di ognuna delle due Facoltà nell'anno accademico 2005/2006 e, conseguentemente, la quota finanziaria disponibile per ciascuna Facoltà.
13. L'assegnazione del "Premio di iscrizione" e del "Premio di frequenza" avviene sulla base di graduatorie predisposte da ciascuna Università, a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili e sulla base di criteri predeterminati.
14. I criteri per l'assegnazione del "Premio di iscrizione" e del "Premio di frequenza" sono i seguenti:
    - voto conseguito all'esame di maturità;
    - peso del corso di laurea.

    I due criteri concorrono nella misura del 50% ciascuno alla determinazione del punteggio.

    Nel caso di parità di punteggio e relativamente al "Premio di iscrizione" ha titolo al premio la studentessa con reddito più basso. Nel caso di ulteriore parità di punteggio ha priorità la studentessa più giovane.

    Nel caso di parità di punteggio e relativamente al "Premio di frequenza" ha titolo al premio la studentessa che ha conseguito il maggior numero di crediti; in caso di ulteriore parità prevale la studentessa con la media delle valutazioni più alta; in caso di ulteriore parità ha priorità la studentessa più giovane.
15. Nel Piano di attività devono essere indicate le modalità di applicazione dei criteri "Voto conseguito all'esame di maturità" e "Peso del corso di laurea" che devono comunque essere le medesime da parte di entrambe le Università. Deve inoltre essere indicata la modalità di applicazione del criterio "Reddito" previsto in una fase eventuale nella procedura di assegnazione di entrambi i Premi.
16. Le graduatorie relative al "Premio di iscrizione" sono approvate dal Rettore entro il 30 aprile 2007. L'erogazione del Premio alle studentesse aventi titolo deve avvenire entro il 30 giugno 2007.
17. Le graduatorie del "Premio di frequenza" sono approvate dal Rettore entro il 15 settembre 2007. L'erogazione del Premio alle studentesse aventi titolo deve avvenire entro il 15 ottobre 2007.
18. Entro il 30 novembre 2007 le due Università devono presentare alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca – Unità stabile di Udine, via del Cotonificio 129 il rendiconto delle spese sostenute. Eventuali risorse finanziarie non utilizzate dovranno essere in quella fase restituite alla Direzione centrale.

4. PROMOZIONE E DIFFUSIONE

1. La Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca assicura la promozione e diffusione del Piano di attività, dei suoi contenuti e finalità, attraverso il proprio Piano istituzionale di comunicazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3.
2. In ordine ai propri ambiti di competenza anche le Università di Trieste e Udine sono tenute a garantire la più ampia diffusione del Piano di attività presso la potenziale utenza. Al riguardo si richiede una descrizione degli interventi previsti .

5. MONITORAGGIO

1. Le attività di cui al presente avviso rientrano nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3 e devono pertanto corrispondere ai livelli di monitoraggio e controllo previsti.
2. All'atto della comunicazione della approvazione del Piano di attività ed ai fini del monitoraggio, la Direzione centrale comunica a ciascuna delle due Università un numero di codice corrispondente alla parte del Piano di attività di rispettiva pertinenza.
3. Tale codice deve essere utilizzato in tutte le comunicazioni con la Direzione centrale che riguardino l'attuazione del Piano di attività, ivi comprese quelle relative alla rilevazione trimestrale delle spese sostenute.
4. L'intera gestione del Piano di attività avviene secondo le normali procedure adottate per la realizzazione di attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo.

IL DIRETTORE CENTRALE
(dott. Maria Emma Ramponi)

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e ricerca

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' RELATIVO A MISURE A SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE FEMMINILE A PERCORSI DI LAUREA TRIENNALI TECNICO/SCIENTIFICI

Anno accademico 2006/2007
Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo Ob.3 - 2000/2006

Parte riservata all'Ufficio

Data di ricevimento____________ **N. Protocollo** ____________

Compilare il presente formulario in ogni sua parte, in forma sintetica ma significativa, evitando risposte di tipo generico o convenzionale. Gli spazi riservati a ciascun punto del formulario non sono vincolanti e possono, se necessario, essere ampliati. In ogni caso le risposte alle diverse domande devono essere date nella forma proposta dal questionario.

SEZIONE 1

Soggetto proponente

1.1 Ente proponente	
Denominazione	
Natura giuridica	
Anno di costituzione	
Indirizzo	
Persona da contattare e funzione ricoperta	
Telefono	
Fax	
E-mail	

1.2 Ente proponente	
Denominazione	
Natura giuridica	
Anno di costituzione	
Indirizzo	
Persona da contattare e funzione ricoperta	
Telefono	
Fax	
E-mail	

SEZIONE 2

Realizzazione del Piano di attività

2.1 Suddivisione delle borse tra le Facoltà di Ingegneria e Scienze matematiche, fisiche e naturali in misura percentuale rispetto al numero degli immatricolati a tutti i corsi di laurea triennale delle due Facoltà nell'anno accademico 2005/2006 e determinazione della quota finanziaria disponibile sulla base delle attribuzioni previste dall'avviso

A) Università degli Studi di Trieste

Facoltà	N° borse spettanti (Premio iscrizione + Premio frequenza)	Risorse finanziarie
Ingegneria	• Premio iscrizione: • Premio frequenza:	• Premio iscrizione: € • Premio frequenza: €
Scienze matematiche, fisiche e naturali	• Premio iscrizione: • Premio frequenza:	• Premio iscrizione: € • Premio frequenza: €
Totale	150	90.000,00

B) Università degli Studi di Udine

Facoltà	N° borse spettanti (Premio iscrizione + Premio frequenza)	Risorse finanziarie
Ingegneria	• Premio iscrizione: • Premio frequenza:	• Premio iscrizione: € • Premio frequenza: €
Scienze matematiche, fisiche e naturali	• Premio iscrizione: • Premio frequenza:	• Premio iscrizione: € • Premio frequenza: €
Totale	150	90.000,00

2.2 Modalità di applicazione dei criteri per l'assegnazione del "Premio di iscrizione" e del "Premio di frequenza" - Voto conseguito all'esame di maturità e Peso del corso di laurea (I soggetti proponenti devono indicare le modalità attraverso cui si determina il punteggio da attribuire a ciascuna studentessa avente titolo attraverso l'applicazione dei due criteri che, nella definizione di detto punteggio, devono concorrere nella misura del 50% ciascuno).

2.3 Modalità di applicazione del criterio relativo al reddito delle studentesse aventi titolo che interviene in caso di parità di punteggio

2.4 Descrivere le modalità di promozione e diffusione dell'iniziativa presso l'utenza (si richiede una descrizione distinta da parte delle due Università)

ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERATORE

Destinatario del pagamento: Università degli Studi di Trieste
Via_________________________Città________________ Prov __________ CAP ____________
Estremi del conto corrente bancario__________________________________
Banca____
Via_________________________Città________________ Prov __________ CAP ____________
Estremi del conto corrente postale___________________________________

Destinatario del pagamento: Università degli Studi di Udine
Via_________________________Città________________ Prov __________ CAP ____________
Estremi del conto corrente bancario__________________________________
Banca____
Via_________________________Città________________ Prov __________ CAP ____________
Estremi del conto corrente postale___________________________________

IL PRESENTE FORMULARIO SI COMPONE DI N._______PAGINE

IL SOTTOSCRITTO__________________________ LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE DICHIARA CHE NELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' L'UNIVERSITA' OPERERA' NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'AVVISO PUBBLICO DI RIFERIMENTO, IN CONFORMITA' AI CONTENUTI DEL PIANO E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO.
DICHIARA INOLTRE ESPRESSAMENTE DI ESONERARE CODESTA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LA TESORERIA DA OGNI RESPONSABILITA' DERIVANTE DA INESATTE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ISTANZA E DALLA MANCATA COMUNICAZIONE, NELLE DOVUTE FORME, DI EVENTUALI VARIANTI.

_____________li____________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL SOTTOSCRITTO__________________________ LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE DICHIARA CHE NELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' L'UNIVERSITA' OPERERA' NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'AVVISO PUBBLICO DI RIFERIMENTO, IN CONFORMITA' AI CONTENUTI DEL PIANO E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO.
DICHIARA INOLTRE ESPRESSAMENTE DI ESONERARE CODESTA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LA TESORERIA DA OGNI RESPONSABILITA' DERIVANTE DA INESATTE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ISTANZA E DALLA MANCATA COMUNICAZIONE, NELLE DOVUTE FORME, DI EVENTUALI VARIANTI.

_____________li____________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C15
06_32_1_ADC_001_ATT PROD COOP 6

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo

Cancellazione di n. 6 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative,

Con decreti assessorili del 19 luglio 2006, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione-lavoro:

1. "Idealavori soc.coop. a r.l." con sede in Codroipo;

2. "Universal soc.coop. a r.l. in liquidazione", con sede in Trieste;

Sezione agricoltura:

1. "Ente Friul. per incremento piccola proprietà E.F.I.P.P. a r.l.", con sede in Udine;

2. "Latteria sociale di Racchiuso s.c.r.l.", con sede in Attimis;

Sezione edilizia:

1. "Codroipo 71 soc.coop. a r.l.", con sede in Codroipo;

2. "Coop. Trieste 77 coop.va d'abitazione a r.l.", in liquidazione con sede in Trieste.

C15
06_32_1_ADC_002_ATT PROD COOP 16

Cancellazione di n. 16 Società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreti assessorili del 20 luglio 2006, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione-lavoro:

1. "Tuxedo società cooperativa", con sede in Trieste;

2. "Euro servizi piccola soc.coop. a r.l.", con sede in Pozzuolo del Friuli;

3. "Prealpi Tre soc.coop. a r.l.", con sede in Venzone;

4. "Rial coop s.c.r.l.", con sede in Udine;

5. "Evoluzione & Formazione soc.coop. a r.l.", con sede in Pordenone;

6. "Coop.va automazione macchine impianti soc.coop. a r.l.", con sede in Cordenons;

7. "Rataplan soc.coop.va sociale a r.l. onlus in liquidazione", con sede in Pasiano di Pordenone;

Sezione agricoltura:

1. "Caseificio sociale di Pasiano di Pordenone s.c.r.l.", con sede in Pasiano di Pordenone;

2. "Coop.va Ortofloricola s.c.a r.l.-Cvetlicarsko-vrtnarska zad. Dzz" con sede in Trieste;

3. "Caseificio Friuli Occidentale s.c.r.l.", con sede in Aviano;

Sezione miste:

1. "Casa del Popolo s.c.r.l.", con sede in Prato Carnico;

2. "Coop.va fra pescivendoli piccola s.c,r.l.", con sede in Trieste;

Sezione edilizia:

1. "Cooperativa edificatrice Aquileiense", con sede in Aquileia;

2. "Lignano Verde società cooperativa a r.l. in liquidazione", con sede in Lignano Sabbiadoro;

3. "Coop.va edilizia Sagittario s.c.r.l. in liquidazione", con sede in Tolmezzo;

Sezione cooperazione sociale:

1. "Rataplan soc.coop.va sociale a r.l. onlus in liquidazione", con sede in Pasiano di Pordenone;

V02
06_32_1_ADC_003_PIAN TER DEMAMIALE

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio affari generali, amministrativi e consulenza

Avviso di istanza per l'ampliamento di concessione demaniale ai fini dell'esecuzione di lavori presso il locale commerciale "Bar terrazza a mare" in V.le Miramare n. 72 in Comune di Trieste. Richiedente sig. Marcello Finizio, legale rappresentante della società Jazzset S.n.c.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA l'istanza pervenuta in data 03.07.2006, presentata dal signor Marcello Di Finizio, in qualità di legale rappresentante della società Jazzset s.n.c. finalizzata all'ampliamento della concessione demaniale di cui al disciplinare n. 7285 di rep. dd. 20.11.2002 e successivo atto suppletivo n. 7804 di rep. dd. 04.11.2002. mediante l'inclusione di un'ulteriore area di mq 33 e la realizzazione di parapetti di sicurezza, di un punto doccia esterno, di una scala fissa di collegamento, di due vasche idromassaggio e di due cancelli presso il locale commerciale "Bar Terrazza a Mare" al civico n. 72 di viale Miramare in Comune di Trieste;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore regionale della viabilità e dei trasporti n. 13/2002 con il quale si dispone che, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle aree demaniali, tutte le istanze di nuova concessione, indipendentemente dalla loro importanza per entità e scopo, debbano essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisse all'albo del Comune territorialmente interessato;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto n. 5/2004 con il quale si dispone che, per "istanze di nuova concessione" di cui al precitato ordine di servizio n. 13/2002 debbano intendersi tutte le domande che prevedono comunque l'utilizzo di nuove aree demaniali, indipendentemente dall'entità della superficie richiesta;

ORDINA

1. La pubblicazione dell'istanza citata in premessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. La pubblicazione della stessa mediante affissione all'albo del Comune di Trieste per la durata di giorni

45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione di cui al punto 1.

RENDE NOTO

Che l'istanza in premessa citata e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio affari generali, amministrativi e consulenza in via Giulia 75/1 a Trieste, per il periodo di 45 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.

INVITA

Chiunque vi abbia interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, via Giulia 75/1, 34126 Trieste, entro il termine perentorio stabilito per il deposito, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei suoi eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.

Entro e non oltre il periodo di deposito possono essere presentate alla stessa Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto eventuali domande concorrenti con i contenuti e la documentazione previsti dall'art. 6, titolo II, capo I del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima.

Trieste, 24 luglio 2006

DANESE

B03
06_32_1_ADC_004_REL INT COMUNICATO

DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI,
COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI

Comunicato relativo all'esame da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, par. 3 del Trattato C.E., della L. R.. 18 gennaio 2006 n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2006)" art. 2, comma 2, riguardante la riduzione dell'aliquota IRAP.

Si comunica che l'esame dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 2/2006, riguardante la riduzione dell'aliquota IRAP, si è concluso con decisione della Commissione europea che la misura notificata per ragioni di certezza giuridica "non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE" (decisione C(2006)3213 def. del 19/07/2006, trasmessa dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea all'Ufficio di Gabinetto della Regione in data 24/07/2006).

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. Giorgio Tessarolo

A06
06_32_1_ADC_RIS AGR TOL SAGATA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA

Ispettorato ripartimentale foreste

Tolmezzo

Avviso di acquisizione dei sedimi. Lavori di realizzazione interventi di ricostruzione boschi percorsi dal fuoco "Sella Sagata-Pustigost" in comune di Resia.

Ai sensi dell'art. 1 comma 17 e 18 della L.R. 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire, con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge

Periodo di occupazione: dal 11/11/1992 al 07/10/1994 per complessivi mesi 24

C.C. di RESIA

1.
Della Mea Biagio n. Chiusaforte 17/02/1934 propr.
Della Mea Graziella n.Chiusaforte 18/10/1932 propr.
Della Mea Teresa n. Chiusaforte 20/09/1899 us.parz.

DESCRIZIONE CATASTALE
Fg. 17 mapp. n. 103 qualità: bosco alto mq 20
Superficie da acquisire mq 20

VALORE STIMATO DEL SEDIME Euro 26,43

2. Fuccaro Carolina n. Raccolana 30/08/1891 propr.
Fuccaro Elena n. Chiusaforte 27/08/1925 propr.
Fuccaro Emilietta n. Chiusaforte 06/10/1954 propr.
Fuccaro Enea n. Romania 03/10/1915 propr.
Fuccaro Gemma n. Chiusaforte 08/08/1897 propr.
Fuccaro Giacomo n. Chiusaforte 04/09/1914 propr.
Fuccaro Giorgio n. Chiusaforte 22/09/1949 propr.
Fuccaro Giovanni n. Chiusaforte 15/01/1917 propr.
Fuccaro Giuseppina n. Chiusaforte 28/05/1930 propr.
Fuccaro Lina n. Chiusaforte 03/06/1932 propr.
Fuccaro Lucia n. Chiusaforte 08/03/1905 propr.
Fuccaro Luigino n. Chiusaforte 02/12/1957 propr.
Fuccaro Maria n. Chiusaforte 07/09/1904 propr.
Fuccaro Mario n. Chiusaforte 14/10/1898 propr.
Fuccaro Rosanna n. Romania 22/02/1926 propr.
Fuccaro Secondo n. Raccolana 03/09/1911 propr.
Longhino Giovanni n. Udine 22/04/1974 propr.

DESCRIZIONE CATASTALE
Fg. 17 mapp. n. 105 qualità: bosco alto mq 436
Superficie da acquisire mq 436

VALORE STIMATO DEL SEDIME Euro 576,32

3. Fiorillo Alessandro n. Resia 28/06/1938 prop. 1/1

DESCRIZIONE CATASTALE
Fg. 18 mapp. n. 264 qualità: inc.prod. mq 269
Superficie da acquisire mq 269

VALORE STIMATO DEL SEDIME **Euro 355,58**

4. Avon Dina n. Meduno (PN) 04/06/1946 pr. 3/48
Climaz Maria n. San Leonardo 18/08/1913 pr. 4/48
Della Mea Aldo n. Udine 02/02/1928 pr. 6/48
Della Mea Anna Maria n. Chiusaforte 12/06/1947 pr. 4/48
Della Mea Franca n. Udine 04/12/1944 pr. 4/48
Della Mea Maria n. Chiusaforte 11/09/1887 pr. 12/48
Della Mea Miriam n. Chiusaforte 08/07/1945 pr. 6/48
Della Mea Vittorio n. Chiusaforte 26/07/1914 pr. 6/48
Perissutti Roberto n. Spilimbergo (PN) 08/06/1970 pr. 3/48

DESCRIZIONE CATASTALE
Fg. 17 mapp. n. 89 qualità: bosco alto mq 657
Fg. 17 mapp. n. 91 qualità: bosco alto mq 200
Fg. 17 mapp. n. 108 qualità: bosco alto mq 454
Fg. 17 mapp. n. 110 qualità: bosco alto mq 327
Fg. 17 mapp. n. 112 qualità: bosco alto mq 225
Fg. 17 mapp. n. 114 qualità: bosco alto mq 136
Superficie da acquisire mq 1999

VALORE STIMATO DEL SEDIME **Euro 2.642,34**

IL DIRETTORE DEL'ISPETTORATO:
dott. Luciano Sulli

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

G01
06_32_3_GAR_001_COM CAMPOFORMIDO REFEZIONE

COMUNE DI CAMPOFORMIDO

(Udine)

Avviso di indizione di asta pubblica per l'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

1. Vista la deliberazione Giuntale n. 131 dd. 27/06/2006;

2. Vista la propria determinazione n. 139/int. dd. 25/07/2006 avente ad oggetto: «Indizione di Asta pubblica per l'affidamento del servizio di refezione scolastica», con la quale veniva inoltre approvato il relativo Bando di gara, il Capitolato speciale d'appalto e loro allegati;

3. Visto il R.D. 827/1924;

RENDE NOTO

che il Comune di Campoformido indice un' asta pubblica per l'affidamento in appalto del servizio di refezione scolastica.

Di seguito si trascrive l'estratto del relativo Bando:

1. Oggetto dell'appalto: Servizio di refezione scolastica delle scuole primarie e secondaria di I grado del comune di Campoformido per una durata triennale a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 ed eventuale rinnovo per il periodo massimo di anni 3;

2. Procedura di aggiudicazione: aperta, nella forma del pubblico incanto;

3. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del rapporto qualità/prezzo a norma degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 163/2006;

4. Importo stimato contratto di durata triennale : Euro 325.800,00.- al netto dell'I.V.A. Importo massimo stimato del contratto, compreso eventuale rinnovo per la durata massima di anni tre: Euro 651.600,00 al netto dell'I.V.A.;

5. Prezzi a base d'asta: I prezzi unitari base d'asta (al netto dell'I.V.A.) sono i seguenti: pasto tipologia B1= Euro 3,60./ pasto tipologia B2 = Euro 4,00/ pasto per tipologia C = Euro 3,80;

6. Richiesta e ritiro documenti: presso il Servizio Tecnico Manutentivo e presso il sito internet comunale: www.comune.campoformido.ud.it.

7. Presentazione delle offerte: entro le ore 13:00 del giorno di mercoledì 30 Agosto 2006;

8. Informazioni: presso il Servizio Tecnico Manutentivo Comunale - tel. 0432 653597 - fax: 0432 652442 - e mail: manutenzione@comune.campoformido.ud.it

Campoformido, lì 26 luglio 2006

IL RESPONSABILE:
geom. Franco D'Agostini

G01
06_32_3_GAR_002_COM SLEONARDO DERRATE

COMUNE DI SAN LEONARDO

(Udine)

Estratto di bando di gara per pubblico incanto per la fornitura di derrate alimentari varie necessarie per la preparazione dei pasti nelle scuole materne ed elementari di San Leonardo per il periodo settembre 2006 - 30.06.2009.

Ente appaltante: Comune di San Leonardo - telefono 0432 723028 - fax 0432 723902

Oggetto: fornitura di derrate alimentari varie necessarie per la preparazione dei pasti nelle scuole materne ed elementari di San Leonardo per il periodo settembre 2006 - 30.06.2009.

Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto - decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 a favore dell'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo n.157/95 e successive modificazioni come opportunamente specificato nel Capitolato speciale d'appalto.

Termine di ricezione delle domande: entro le ore 12,00 del 52° giorno successivo decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.

Apertura buste: la data e l'ora di apertura delle buste sarà comunicata a mezzo fax alle ditte partecipanti alla gara.

Importo presunto d'appalto: € 81.000,00 (oneri IVA esclusi) per il periodo di appalto.

Modalità di partecipazione, capitolato ed informazioni: Ufficio segreteria del Comune di San Leonardo.

San Leonardo, lì 26 luglio 2006.

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Nicola Gambino

G01
06_32_3_GAR_003_COM TARCENTO 1 SERV FORM

COMUNE DI TARCENTO

(Udine)

Avviso di indizione di asta pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto di organizzazione e gestione corsi di informatica per dipendenti comunali.

Ente appaltante: Comune di Tarcento, Piazza Roma, 6 - 33017 TARCENTO (Ud) tel. 0432780631 - fax 0432791694.

Criterio di aggiudicazione: asta pubblica con applicazione dell'art. 83 del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163;

Luogo di esecuzione: Comune di Tarcento;

Durata dell'appalto: sette mesi dalla data di aggiudicazione;

Presentazione delle offerte: entro giorno 15 settembre 2006;

Apertura offerte: 18 settembre 2006 ore 9.00;

Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Tarcento: www.comune.tarcento.ud.it. Il bando e i suoi allegati possono essere ritirati presso il Comune di Tarcento, ufficio affari generali, Piazza Roma 6, dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13 e, il martedì e il giovedì, anche dalle ore 16.30 alle 17.30 verso il pagamento del diritti di fotocopiatura. Per la partecipazione alla gara fanno fede solo ed unicamente i documenti rilasciati dall'ufficio predetto controfirmati dal responsabile del procedimento.

Responsabile del procedimento: Walter Musina, tel. 0432780631.

Tarcento, 20 luglio 2006

IL RESPONSABILE DI AREA:
Walter Musina

G01
06_32_3_GAR_004_COM TARCENTO 2 SERV ASS

Avviso di indizione di asta pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto di servizi assicurativi.

Ente appaltante: Comune di Tarcento, Piazza Roma, 6 - 33017 TARCENTO (Ud) tel. 0432780631 - fax 0432791694.

Criterio di aggiudicazione: asta pubblica con applicazione dell'art. 82, comma 2 lettera b, del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163 mediante offerta su ciascuno dei lotti costituenti l'oggetto del presente appalto.

Luogo di esecuzione: Comune di Tarcento. L'aggiudicazione avverrà separatamente per singoli lotti sulla base della migliore offerta economica proposta per ciascuno di essi;

Durata dell'appalto: 10.11.2006 - 10.11.2009;

Presentazione delle offerte: entro giorno 15 settembre 2006;

Apertura offerte: 19 settembre 2006 ore 9.00;

Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Tarcento: www.comune.tarceto.ud.it. Il bando e i suoi allegati possono essere ritirati presso il Comune di Tarcento, ufficio affari generali, Piazza Roma 6, dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13 e, il martedì e il giovedì, anche dalle ore 16.30 alle 17.30 verso il pagamento del diritti di fotocopiatura. Per la partecipazione alla gara fanno fede solo ed unicamente i documenti rilasciati dall'ufficio predetto controfirmati dal responsabile del procedimento.

Responsabile del procedimento: Walter Musina, tel. 0432/780631.

Tarcento, 20 luglio 2006

IL RESPONSABILE DI AREA:
Walter Musina

G01
06_32_3_GAR_005_DIR GEN PRAMOLLO

DIREZIONE GENERALE

Servizio affari generali ed amministrativi

TRIESTE

Avviso indicativo di project financing per la realizzazione e gestione di un impianto di collegamento a fune fra Pontebba e il comprensorio sciistico di Pramollo - Nassfeld e valorizzazione turistica dell'area.

Legge regionale 6.7.1999 n.20 e s.m.i.; Direttiva 2004/18/Ce dd. 31.3.2004 nonché articoli 152 e seguenti D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.

TITOLO I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

ART. I.1) Denominazione ed Indirizzo

Denominazione: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Cod. Fiscale e Part. IVA 80014930327
Indirizzo; Via Carducci, n. 6
CAP: 34100 - TRIESTE - ITALIA
Indirizzo Internet: www.regione.fvg.it

ART. I.2) Indirizzo presso il quale ottenere ulteriori informazioni

Settore Responsabile: Direzione Generale
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Tiziana Tiozzo, Direttore del Servizio affari generali ed amministrativi
Indirizzo: Via Carducci, 6 - 34100 - Trieste
Telefono: + 39 040 377 3537;
Fax: + 39 040 377 3608
Indirizzo e-mail: tiziana.tiozzo@regione.fvg.it

ART. I.3) Indirizzo presso il quale inviare la proposta

Denominazione:Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Generale

Indirizzo: Via Carducci, n. 6
CAP 34100 - TRIESTE - TS (ITALIA)

TITOLO II - OGGETTO DELL'AVVISO

ART. II.1) Denominazione dell'intervento

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Protocollo di Programma integrato sottoscritto in data 2.8.2005 con il Land della Carinzia intende provvedere alla realizzazione degli interventi infrastrutturali volti alla valorizzazione turistica del versante italiano del comprensorio Pramollo-Nassfeld.

A tale fine la Giunta Regionale con proprio verbale n. 1288 dd. 9.6.2006 ha stabilito di perseguire tale obiettivo mediante il concorso finanziario privato e quindi con un procedimento di project financing per la realizzazione e gestione di una serie coordinata ed integrata di investimenti per opere infrastrutturali tra cui un progetto di collegamento a fune fra il fondo valle nel Comune di Pontebba ed il comprensorio sciistico di "Pramollo - Nassfeld", la creazione di un nuovo comprensorio sciistico, nonché la realizzazione di strutture ricettive e residenziali sia a fondo valle sia in prossimità della stazione di prima tratta dell'impianto di collegamento sia in quota, il tutto sulla scorta delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 6.7.1999, n. 20, alle disposizioni di cui alla Direttiva 2004/18/CE dd. 31.3.2004 ed agli artt.152 e seguenti del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 di recepimento della predetta Direttiva.

ART. II.2) Costo dell'intervento

Il costo complessivo presunto per la realizzazione dell'impianto è stato stimato, come meglio esplicitato nelle linee guida allegate al presente avviso indicativo, in Euro 45.000.000,00 + IVA in misura di legge (incluse le opere per le stazioni di fondo valle, di prima tratta ed in quota e l'impianto di innevamento artificiale del nuovo demanio sciabile).

Per la realizzazione della stazione, del parcheggio di interscambio e delle altre strutture di pertinenza della stazione stessa di fondo valle è da prevedersi il costo per l'acquisizione dell'area di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per un importo che, in base alla corrispondenza in atti intercorsa tra la Regione e RFI S.p.A., va stimato in misura non inferiore al valore iscritto a bilancio della Società (Euro 11.900.000 + IVA in misura di legge).

Al fine del perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario è da prevedersi un finanziamento di Euro 6.160.000,00 da parte del Land della Carinzia sulla base dell'Accordo indicato al punto II.1).

La Regione si impegna a mettere a disposizione uguale importo all'atto della pronuncia di pubblico interesse della proposta del promotore.

Sempre in prospettiva dell'ottenimento dell'equilibrio economico-.finanziario dell'intervento il promotore potrà sottoporre alla Regione una proposta che preveda, oltre alla realizzazione dell'impianto di arroccamento e risalita e strutture annesse, il nuovo comprensorio sciistico e l'impianto di innevamento artificiale, la realizzazione di strutture turistiche -ricettive anche a carattere residenziale da gestire direttamente ovvero da cedere in proprietà - nei limiti temporali e con le modalità che saranno concordati con la Regione - sia in quota su beni immobili di proprietà della Regione, sia a fondo valle su beni immobili di proprietà del Comune di Pontebba.

Per la realizzazione di tali interventi di natura turistico-immobiliare la Regione ed il Comune di Pontebba potranno cedere al promotore a titolo di "prezzo" le aree interessate da tali interventi.

In particolare il Comune di Pontebba, sulla base di uno specifico atto di intesa con la Regione, mette a disposizione del promotore le seguenti aree:

a) ex Caserma Zanibon per complessivi mq. 21.864,00;

b) ex scuola media per complessivi mq. 5.800,00.

L'entità di tali conferimenti ammonta rispettivamente ad Euro 5.000.000,00 per le aree di proprietà regionale in quota e ad Euro 2.410.000,00 per le aree del Comune di Pontebba per un valore di complessivi Euro

7.410.000,00 che vanno ad aggiungersi all'importo di Euro 12.320.000,00 che sarà erogato al promotore in numerario.

Infine occorre segnalare che, in base agli accordi con il Land della Carinzia, l'Azienda Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG, assumerebbe parte della gestione del progetto limitatamente all'impianto da collegare con lo Skipass austriaco (e comprendente la funivia che porta a monte, la cabinovia, gli impianti di innevamento, il mantenimento delle piste), verso la corresponsione di un canone annuo massimo di Euro 75.000,00 assumendosi la manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di anni 20.

La Regione potrà infine valutare la possibilità di incrementare il prezzo nella quota in numerario qualora ciò risulti necessario sulla base dei contenuti della proposta formulata dal soggetto aspirante promotore qualora detta proposta risulti particolarmente aderente al quadro delle esigenze della Regione.

TITOLO III - QUADRO DELLE ESIGENZE

ART. III.1) Descrizione dell'intervento da realizzarsi

Il progetto dovrà prevedere la realizzazione dei seguenti interventi di collegamento ed integrazione del comprensorio sciistico esistente in territorio austriaco di Pramollo - Nassfeld:

- impianto funiviario articolato in due tratte lungo il tracciato descritto più dettagliatamente nelle Linee Guida di cui all'art. III.4. del presente avviso indicativo e come meglio individuato nella cartografia ad esse allegata;
- demanio sciabile con relativo impianto di innevamento nell'area delimitata dal Monte Madrizze e dall'ex Caserma della Guardia di Finanza;
- parcheggio di interscambio a fondo valle e in contiguità con l'impianto di arroccamento e relativo adeguamento della viabilità di collegamento, nonché i parcheggi di servizio presso la stazione intermedia;
- strutture turistiche - ricettive a fondovalle e in quota mediante l'attuazione del piano di insediamento turistico zona G2 (Pramollo) del PRPC di Pontebba, attualmente in corso di adozione.

III.1.1. Impianto funiviario

L'impianto di collegamento tra Pontebba e il comprensorio sciistico di Pramollo - Nassfeld andrebbe realizzato nel rispetto dei seguenti elementi:

- 1° tratta: impianto di solo arroccamento fra la stazione a valle e quella intermedia con cabinovia a tecnologia trifune tipo "3S" o equivalente dotato di cabine da almeno 30 posti l'una;
- 2° tratta: impianto di risalita in quota fra la stazione intermedia e la stazione a monte fino a Monte Madrizze con cabinovia monofune.
- stazione di valle con partenza dall'ala ovest dell'attuale stazione ferroviaria di Pontebba;
- stazione intermedia in località Stampoden quale stazione di partenza del nuovo comprensorio sciistico
- stazione di monte sul Monte Madrizze in prossimità della corrispondente stazione della cabinovia austriaca, quale stazione di arrivo del nuovo comprensorio sciistico.

L'impianto di arroccamento nonché quello di risalita in quota dovranno essere dimensionati affinché la portata oraria sia compatibile con gli impianti in territorio austriaco cui saranno collegati.

Il progetto dell'impianto dovrà essere comprensivo del piano di sistema di soccorso.

L'impianto di arroccamento dovrà permettere di superare notevoli dislivelli e distanze e al contempo di sostenere portate orarie notevoli.

La struttura (piloni e stazioni di arrivo e partenza) dovranno essere ubicati in aree ambientalmente e geolo-

gicamente compatibili, sulla base dei relativi vincoli riscontrabili nell'area di interesse come meglio rappresentati nella cartografia allegata alle Linee Guida.

La seconda tratta dell'impianto funiviario di risalita è previsto a partire dalla località Stampfden, oltre gli spazi prativi delle malga Tratten, con arrivo sul Monte Madrizze in corrispondenza della stazione di monte della cabinovia austriaca denominata "Millennium Express".

III.1.2. Demanio sciabile

Nell'area interessata dal succitato impianto di risalita con cabinovia monofune è prevista la realizzazione del demanio sciabile e del relativo impianto di innevamento tra il Monte Madrizze e la stazione a monte della funivia per un totale di circa 7 km di piste con larghezza media di almeno 50m, secondo il tracciato illustrato nelle tavole grafiche contenute nelle Linee Guida.

III.1.3. Strutture turistiche - ricettive a fondovalle

Il progetto di sviluppo dell'attività turistico-ricettiva nel Comune di Pontebba dovrà prevedere la realizzazione di strutture destinate all'attività turistico alberghiera mediante il recupero di immobili urbani dismessi e la nuova edificazione di nuovi complessi turistico-ricettivi anche con destinazione residenziale da localizzare o nella zona dell'ex scalo ferroviario o nell'area dell'ex Caserma Zanibon o dell'ex scuola media, per un totale stimato approssimativamente in complessivi 300 posti letto.

Ulteriori prescrizioni e dettagli sono contenuti nelle Linee Guida.

III.1.4. Strutture turistiche - ricettive in quota

È prevista la realizzazione di un villaggio turistico ovvero altre strutture turistico-ricettive in quota dell'ordine di almeno 300 posti letto, con eventuali strutture sportive e commerciali e con la realizzazione di infrastrutture collegate all'insediamento turistico quali caravan park, parcheggi e opere di viabilità interna, mediante l'attuazione del piano di insediamento turistico della zona G2 (Pramollo) del PRPC di Pontebba, attualmente in corso di adozione.

È ipotizzabile anche il recupero del Fortino di Passo Promollo di proprietà del Comune di Pontebba, nell'area individuata nella cartografica allegata alle Linee Guida.

Ulteriori prescrizioni e dettagli sono contenuti nelle Linee Guida.

ART. III.2) Regime delle aree destinate alla realizzazione dell'impianto e delle infrastrutture e dell'edificato ad esso connesse

Allo stato attuale il regime delle aree oggetto del presente intervento è così definito:

a) stazione di partenza degli impianti di arroccamento e di risalita: proprietà della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. da acquisire a cura del soggetto promotore;

b) fascia del tracciato degli impianti di collegamento e stazione intermedia, nonché la stazione di arrivo sul Monte Madrizze: proprietà della Regione F.V.G., Comune di Pontebba, Consorzio Vicinale Pontebba Nova, proprietà privata

c) parcheggio di interscambio: proprietà della Rete Ferroviaria Italina S.p.a.

d) demanio sciabile: proprietà della Regione F.V.G., Consorzio Vicinale Pontebba Nova, proprietà privata

e) impianto di innevamento: proprietà della Regione F.V.G., proprietà privata

f) insediamento turistico in quota: proprietà della Regione F.V.G., Comune di Pontebba (area sulla quale è ubicato il fortino di Passo Pramollo)

g) insediamento turistico a fondovalle: proprietà del Comune di Pontebba.

La localizzazione e il dimensionamento degli impianti e delle strutture ed opere da prevedere nel progetto di sviluppo, come individuate nella planimetria di cui alle Linee Guida, hanno natura indicativa.

Il proponente può motivatamente discostarsi da tali indicazioni purché la proposta, in ogni sua parte, ottenga tutte le approvazioni, anche di natura urbanistica, le autorizzazioni, i nulla-osta, ed ogni altro provvedimento abilitativi previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari anche e soprattutto sotto il profilo ambientale.

In caso di mancato ottenimento anche di uno solo di tali atti autorizzatori la Regione potrà procedere alla revoca della concessione ed alla risoluzione di ogni rapporto contrattuale senza che il promotore possa vantare diritti o pretese di alcun genere.

Al progetto, ove ritenuto conforme al pubblico interesse e meritevole di sostegno, la Regione Friuli Venezia Giulia riconoscerà la pubblica utilità secondo le vigenti disposizioni di legge, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- le aree prescelte per la realizzazione delle opere e degli impianti oggetto del presente avviso (qualora non individuate in zona propria secondo i vigenti strumenti urbanistici - P.R.G.C. del Comune di Pontebba) vengano rese idonee per destinazione dal Consiglio Comunale di Pontebba mediante approvazione di variante alla strumentazione urbanistica;
- il progetto venga favorevolmente esaminato ai fini della valutazione di impatto ambientale e di incidenza, a norma di legge.

ART. III.3) Gestione dei servizi e regime della proprietà

L'aggiudicatario trarrà remunerazione dalla gestione di quanto realizzato per una durata massima di 50 (cinquanta) anni dalla sottoscrizione della relativa concessione, nonché dalla gestione e/o vendita delle strutture ricettive e residenziali ove realizzate sui beni messi a disposizione dalla Regione e dal Comune di Pontebba.

Per quanto riguarda la gestione dell'impianto di risalita ed arroccamento si fa rinvio alle intese sottoscritte dalla Regione con il Land della Carinzia per l'eventuale assunzione della gestione inclusi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto a cura della Bergbahnnen Nassfeld Pramollo AG..

Impianto funiviario - Demanio sciabile - Parcheggio di interscambio

L'impianto di arroccamento nonché quello di risalita in quota e il demanio sciabile dovranno essere gestiti compatibilmente con gli impianti in territorio austriaco cui saranno collegati secondo le modalità e gli impegni assunti con il Land della Carinzia.

La gestione dell'impianto funiviario, dovrà essere coordinata con la gestione del demanio sciabile e del parcheggio di interscambio.

Strutture turistiche - ricettive

Il concessionario dovrà provvedere direttamente alla gestione del patrimonio turistico ricettivo realizzato in esito al presente avviso intrattenendo ogni rapporto con l'utenza.

A tale attività si dovrà affiancare un piano di promozione turistica dell'area di interesse che dovrà risultare coerente con i piani regionali di settore.

ART. III.4) Linee guida

Le linee guida per la redazione delle proposte da presentare in attuazione del procedimento di project financing costituiscono integrazione al presente avviso indicativo in particolare sotto il profilo tecnico.

In detto documento sono forniti elementi e dati che possono condurre il redattore della proposta nel comprendere gli orientamenti della Regione Friuli Venezia Giulia sulle tematiche dell'ambiente e dello sviluppo turistico dell'area nonché fornire informazioni utili per dimensionare e modulare progetti e piani finanziari in relazione ai vincoli ambientali, urbanistici e giuridici esistenti.

Si precisa che, qualora si ravvisassero sovrapposizioni nella trattazione del medesimo argomento tra l'avviso indicativo di project financing e le linee guida, prevale quanto contenuto nel primo.

Le esigenze e le valutazioni espresse nella documentazione in oggetto non precludono al promotore la facoltà di presentare proposte integrative o modificative o che prevedano l'attivazione di altri servizi connessi alla suesposte destinazioni dell'intervento.

TITOLO IV - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

ART. IV.1) Contenuti della proposta

I soggetti promotori dovranno presentare la proposta, redatta in carta regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, la quale dovrà contenere, nessuno escluso, tutti gli elaborati e gli elementi previsti dall'art. 5 della L.R. n. 20/99 e dall'art. 153 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, ed in particolare i seguenti documenti:

1. lo Studio di inquadramento territoriale ed ambientale;

2. lo Studio di fattibilità;

3. il progetto preliminare dell'impianto funiviario e del comprensorio sciistico nonché delle strutture ricettive a fondovalle e in quota. Il progetto dovrà essere redatto in conformità alle prescrizioni contenute nelle vigente normativa regionale di settore (L. R. 31.5.2002, n. 14 e s.m.i. e del Capo IV del Regolamento attuativo di cui al D.P.G.R. 0165/Pres. dd. 5.6.2003)

4. la bozza di convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il concessionario, la quale dovrà contenere:

- la disciplina dei rapporti inerenti la concessione di durata massima di anni 50 (cinquanta) degli impianti di arroccamento e di risalita e del relativo comprensorio sciistico, nonché del parcheggio di interscambio da realizzarsi in prossimità della stazione a valle ed eventualmente in prossimità della stazione intermedia in località Stampoden;

- la disciplina dei rapporti inerenti la concessione delle strutture turistico-ricettive da realizzare in quota (compatibilmente con i vincoli urbanistici ed ambientali) ed i rapporti inerenti la proprietà delle eventuali strutture da realizzare a fondo valle anche di tipo residenziale;

5. il piano economico e finanziario asseverato - ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n. 20/1999 e s.m.i. - da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'art.106 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. n. 385/85 o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1969/39;

6. la relazione sulle caratteristiche del servizio e della gestione articolata per ciascuna delle attività di cui si compone la proposta;

7. l'indicazione degli elementi di valutazione per la definizione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella procedura ristretta di cui all'art. 155 del D.Lgs. 163/2006 e quelli da adottare per l'eventuale futura procedura negoziata;

8. le garanzie offerte dal promotore all'Amministrazione Regionale nella fase di progettazione, di esecuzione dei lavori e di gestione;

9. l'importo delle spese sostenute per la redazione della proposta inclusivo degli oneri per la progettazione preliminare e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del C.C. tenuto conto che tale importo è soggetto alla preventiva accettazione da parte dell'amministrazione regionale stessa e non può superare il 2,5% del valore dell'investimento indicato nel piano economico finanziario;

10. l'importo del prezzo richiesto alla Regione ove diverso da quello sopra indicato.

Non verranno prese in considerazione proposte prive degli elementi e dei contenuti essenziali mentre po-

tranno essere richiesti al soggetto aspirante promotore eventuali chiarimenti e delucidazioni su ogni aspetto contenuto nella proposta.

ART. IV.2) Requisiti del promotore

Possono presentare una proposta inerente alla realizzazione di quanto suesposto tutti i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori o gestori di servizi prima dell'indizione della licitazione privata (ex art. 5, comma 1, L.R.n. 20/99 e art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006). In particolare possono presentare proposte:

a) soggetti esecutori di lavori pubblici (imprese singole, raggruppate o consorzi nel rispetto dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006);

b) società di ingegneria;

c) fondazioni ex art. 1, comma 1, lett. c-bis D.Lgs. n. 153/1999;

d) CCIAA da sole o aggregate ad altri soggetti;

e) soggetti che svolgono, in via professionale, attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, i quali, negli ultimi 3 anni, hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta;

f) soggetti, appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità;

g) o altri soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari, gestionali che svolgono attività professionale o di impresa nel settore finanziario, assicurativo, di consulenza o di gestione di servizi alla collettività.

Il promotore deve, a pena di esclusione, essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/206, nonché dal comma 1 dell'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE dd. 31.3.2004.

Il possesso dei requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e da atti di notorietà nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20.11.2000, n. 445, sulla base di una schema predisposto dalla Regione quale parte integrante del presente avviso.

Il promotore, al momento dell'indizione della gara mediante procedura ristretta per la scelta di eventuali sfidanti, dovrà risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della L.R. n. 20/99 anche associando o consorziando altri soggetti.

ART. IV.3) Modalità di presentazione della proposta

La proposta, completa dei documenti e della dichiarazione sostituiva di cui, rispettivamente, ai precedenti artt. IV.1 e IV.2, che dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante.

Qualora la proposta provenga da un Raggruppamento di imprese o da un consorzio la proposta dovrà essere sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti.

La proposta dovrà essere corredata da fotocopia semplice del documento di identità del/i sottoscrittore/i, e racchiusa in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà essere indirizzato a:

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE GENERALE
Via Carducci, 6
34100 - TRIESTE - TS- ITALIA

Il plico dovrà riportare all'esterno gli estremi completi del mittente e la seguente dicitura:

"interventi in project financing per la realizzazione e gestione di un impianto di collegamento a fune fra Pontebba e il comprensorio sciistico di Pramollo - Nassfeld" e la valorizzazione in chiave turistica dell'area"

Il plico contenente la proposta dovrà pervenire, a pena di inammissibilità alla valutazione, entro le ore 12.00 del giorno 15 gennaio 2007.

Il recapito del plico, da effettuare con ogni mezzo disponibile inclusa la consegna a mano, la consegna mediante agenzia di recapito, il servizio postale, ecc. rimane ad esclusivo rischio del mittente che pertanto non potrà sollevare eccezione, ove per qualsiasi motivo, ove il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile per fatti e circostanze imputabili al mittente.

TITOLO V - PROCEDURE

ART. V.1) Valutazione delle proposte

L'amministrazione regionale procederà alla valutazione delle proposte pervenute, ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs. 163/2006 entro 4 (quattro) mesi dalla scadenza prevista al punto IV.3 del presente avviso per la presentazione della proposta.

Ove necessario, il responsabile del procedimento, concorderà per iscritto con il/i proponente/i un più lungo programma di esame e di valutazione.

Si procederà comunque alla valutazione anche in presenza di un'unica proposta.

La Regione si riserva, nel rispetto del principio di non discriminazione dei concorrenti, di chiedere adeguamenti, modifiche e integrazione degli elaborati costituenti la proposta, utili per addivenire ad una più completa cognizione e valutazione delle proposte pervenute.

La presentazione delle proposte non vincola l'Amministrazione procedente, che potrà decidere di realizzare diversamente gli interventi proposti, qualora nessuna proposta sia ritenuta idonea in esito della valutazione. In tale ipotesi nulla potranno richiedere i soggetti proponenti.

La Regione si riserva di non procedere nel presente procedimento per qualsiasi motivo e/o sopravvenuta ragione di interesse pubblico.

Ai sensi dell'art.153, comma 3, ultimo capoverso del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 8 della L.R. n. 20/1999, è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti di cui all'art. 155, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, ove lo stesso promotore intenda adeguare il proprio progetto all' offerta economicamente più vantaggiosa presentata dai predetti soggetti offerenti.

ART. V.2) Criteri di valutazione

Ai fini dell'individuazione della migliore proposta ovvero della dichiarazione di pubblico interesse della proposta pervenuta, la Regione, avvalendosi di apposita commissione che sarà nominata successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. IV.3, procederà, previo esame comparativo in caso di pluralità di proposte, alla valutazione delle proposte secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.R.n. 20/99 e dall'art. 154 del D.Lgs. n. 163/2006 integrati dai principi elaborati dalla giurisprudenza.

In particolare, per quanto concerne la valutazione comparativa delle proposte verranno adottati i criteri di seguito indicati:

1) Valore tecnico del progetto, desumibile dai documenti dell'offerta (peso ponderale 40):

1.1. impianto funiviario

1.1.1. innovazione tecnologica
1.1.2. contenuti tecnici
1.1.3. ubicazione e valore estetico dell'impianto di arroccamento e di risalita
1.1.4. ubicazione e valore estetico delle stazioni a valle, intermedia e a monte
1.1.5. minimizzazione dell'impatto ambientale

1.2 demanio sciabile

1.2.1. innovazione tecnologica;
1.2.2. caratteristiche fisiche e tecniche delle piste
1.2.3. minimizzazione dell'impatto ambientale

1.3 parcheggio di interscambio a fondovalle

1.3.1 dimensioni (numero posti macchina);
1.3.2 minimizzazione dell'impatto ambientale

1.4. progetto di sviluppo dell'attività turistico ricettiva in quota e a fondovalle

1.4.1. lubicazione e valore estetico del villaggio turistico in quota
1.4.2. valore estetico degli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione delle strutture turistico - ricettive e residenziali a fondovalle
1.4.3. inserimento ambientale e rispetto dei vincoli di natura geologica ed ambientale presenti sul territorio ed evidenziati nelle linee guida
1.4.4. dimensione tipologica delle strutture da realizzare
1.4.5. completezza dell'offerta di servizi ideata e da realizzare

2) Modalità di gestione (peso ponderale 10)

2.1. degli impianti di collegamento, del comprensorio sciistico e del parcheggio di interscambio
2.2. delle strutture destinate ad attività turistico ricettive e residenziali da realizzarsi in quota e a fondovalle ai fini dello sviluppo dell'attività turistica
2.3. metodologia che si intende seguire per l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie

3) Valore economico e finanziario del piano e prezzo richiesto alla Regione (peso ponderale 20)

4) Contenuto e clausole della bozza di convenzione, con particolare attenzione al regime della proprietà delle opere (peso ponderale 15)

5) Tempo di progettazione e tempo di esecuzione dei lavori (peso ponderale 10)

6) Regime tariffario degli impianti e parcheggi (peso ponderale 5)

ART. V.3) Pronuncia di pubblico interesse della proposta

L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs. 163/2006 individuerà, a suo insindacabile giudizio, la proposta da mettere a gara.

L'Amministrazione si riserva altresì di apportare e/o richiedere modifiche alla proposta dichiarata di pubblico interesse.

Il promotore dell'opera ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione alle stesse condizioni dell'offerta economicamente più vantaggiosa presentata nella gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 20/1999 e degli artt. 153 e 154 del D.Lgs. 163/2006..

La proposta del promotore, posta a base di gara, è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte ed è garantita da apposizione cauzione di cui al comma 2 del citato art. 8 della L. R. n. 20/99.

TITOLO VI - INFORMAZIONI

ART.VI.1) Documentazione

La documentazione, che potrà essere richiesta e ritirata, previo pagamento delle relative spese di riproduzione all'indirizzo di cui la precedente punto I.2, è costituita da:

- linee guida e relativi allegati;

– ricerca sulle potenzialità nel mercato italiano.

Potranno essere altresì richieste informazioni di natura tecnica sulla succitata documentazione rivolgendosi via e-mail al seguente indirizzo:

direzione.generale@regione.fvg.it ovvero mediante fax al n. + 39 0403773608.

Eventuali domande potranno essere formulate per iscritto ed inviate via e-mail all'indirizzo sopra indicato. Le risposte oltre che al richiedente saranno pubblicate sul sito www.regione.fgv.it in apposito link che verrà realizzato con la denominazione Project Financing Pramollo.

ART. VI.2) Società di progetto

È fatto obbligo al promotore di costituire, al fine della realizzazione di quanto previsto nell'ambito dell'attuazione della propria proposta, una società di progetto ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 20/1999 nelle forme e con le modalità ivi previste.

A detta società dovrà partecipare:

a) la Promotur S.p.A., quale società strumentale della Regione per concorrere, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e gestione dello sviluppo turistico delle aree montane in vista della valorizzazione turistica dell'area anche nel rispetto degli impegni assunti con il Land ella Carinzia. La partecipazione minoritaria al capitale sociale della società di progetto sarà stabilita nel bando della gara a procedura ristretta sulla base della proposta formulata in tal senso dal soggetto promotore;

b) il Comune di Pontebba con una partecipazione al capitale sociale di entità pari al valore commerciale delle aree cedute al soggetto promotore.

Nella successiva fase di procedura ristretta il Bando di gara conterrà ulteriori modalità per tali partecipazioni societarie sulla scorta della proposta del soggetto promotore.

ART. VI.3) Pubblicazione

Il presente avviso è inviato alla GUCE in data 31.7.2006 e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia ed all'Albo pretorio del Comune di Pontebba (per 60 giorni consecutivi) nonché, per estratto, su 4 (quattro) quotidiani di cui due a diffusione nazionale e due a diffusione regionale.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Andrea Viero

S06

COMUNE DI ARZENE

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 3 al P.R.P.C. - Trasformazione da zona D (attività produttive) a zona B (residenziale di completamento) in via Alpi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la deliberazione C.C. n. 21 del 24.05.2006 relativa all'adozione della variante n. 3 al P.R.P.C. - Trasformazione da Zona D (attività produttive) a Zona B (residenziale di completamento) in via Alpi

RENDE NOTO

CHE in attuazione dell'art. 45 della L.R. 19.11.1991, n. 52 e successive modifiche e integrazioni, la citata

deliberazione di C.C. n. 21 del 24.05.2006, i documenti e gli elaborati che costituiscono la variante in oggetto sono depositati presso la Segreteria del Comune e sono visibili durante i normali orari d'ufficio per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso;

DURANTE i 30 giorni di deposito chiunque ha la facoltà di prendere visione di tutti i documenti ed elaborati che costituiscono il P.R.P.C. in oggetto e presentare eventuali osservazioni con esposto rivolto al Sindaco in carta legale.

Con la medesima procedura i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. in oggetto possono, nei medesimi termini, presentare opposizione.

Arzene, 26 luglio 2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Lino Simonetti

S06
06_32_3_AVV_001_COM CANEVA 4

COMUNE DI CANEVA

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 4 al P.R.G.C.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 comma 2 e dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'Ordinanza ministeriale n. 3405 del 25.02.05 G.U. n. 56 del 09.03.2005 in merito agli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti a gravi eventi alluvionali, che dispone testualmente all'art. 2 comma 4: "Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessità di varianti urbanistiche, i tempi previsti dalla vigente normativa per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante è data comunicazione agli interessati a cura del Comune."

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 14 del 30.06.06, esecutiva agli effetti di legge è stata adottata la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione la variante n. 4 sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di dieci giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Nel periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Caneva, lì 27 luglio 2006

IL RESPONSABILE:
geom. Domenico dal Mas

S06
06_32_3_AVV_002_COM CANEVA 6

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 6 al P.R.G.C.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 comma 2 e dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'Ordinanza ministeriale n. 3405 del 25.02.05 G.U. n. 56 del 09.03.2005 in merito agli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti a gravi eventi alluvionali, che dispone testualmente all'art. 2 comma 4: "Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessità di varianti urbanistiche, i tempi previsti dalla vigente normativa per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante è data comunicazione agli interessati a cura del Comune."

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 16 del 30.06.06, esecutiva agli effetti di legge è stata adottata la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione la variante n. 6 sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di dieci giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Nel periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Caneva, lì 27 luglio 2006

IL RESPONSABILE:
geom. Domenico dal Mas

S06
06_32_3_AVV_003_COM CANEVA 7

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 7 al P.R.G.C.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 comma 2 e dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'Ordinanza ministeriale n. 3405 del 25.02.05 G.U. n. 56 del 09.03.2005 in merito agli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti a gravi eventi alluvionali, che dispone testualmente all'art. 2 comma 4: "Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessità di varianti urbanistiche, i tempi previsti dalla vigente normativa per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante è data comunicazione agli interessati a cura del Comune."

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 17 del 30.06.06, esecutiva agli effetti di legge è stata adottata la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione la variante n.7 sarà depositata presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di dieci giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Nel periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Caneva, lì 27 luglio 2006

IL RESPONSABILE:
geom. Domenico dal Mas

S06
06_32_3_AVV_004_COM FARRA 11

COMUNE DI FARRA D'ISONZO

(Gorizia)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 comma 2 della L.R. 19/11/1992 n. 52, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 20 del 28 giugno 2006, il Comune di Farra d'Isonzo ha approvato il progetto preliminare di costruzione dei nuovi magazzini comunali e della sede di protezione civile costituente variante n. 11 al P.R.G.C..

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prenderne visione di tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.G.C. possono presentare opposizioni.

Farra d'Isonzo, 25 luglio 2006

IL TITOLARE DI P.O.:
geom. Paolo Zucchiatti

S06
06_32_3_AVV_005_COM FONTANAFREDDA 19

COMUNE DI FONTANAFREDDA

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Fontanafredda ai fini del recepimento delle infrastrutture e nodi stradali pertinenti e correlati al prospettato complesso commerciale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/91 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 66 del 23.06.2006, il Comune di Fontanafredda ha adottato la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Fontanafredda, 27 luglio 2006

IL COORDINATORE DELL'AREA
SERVIZI URBANISTICI ED AMBIENTALI:
geom. Roberto Fratter

S06
06_32_3_AVV_NNN_COM FONTANAFREDDA META

Avviso di adozione e di deposito della variante del P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato "META".

IL COORDINATORE DELL'AREA TECNICA

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 23.06.2006 di adozione della variante del P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato "META" in località Fontanafredda;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che il suddetto Piano è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi, dal 10.08.2006 al 22.09.2006, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
- che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.
- che le osservazioni e le opposizioni potranno essere inoltrate con esposto al Sindaco.

Fontanafredda, 28 luglio 2006

IL COORDINATORE DELL'AREA
SERVIZI URBANISTICI ED AMBIENTALI:
geom. Roberto Fratter

E06
06_32_3_AVV_007_COM GORIZIA ESPR

COMUNE DI GORIZIA

Estratto del Decreto d'Esproprio del Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di Gorizia n. 22 dd.20.07.2006 con il quale è stata pronunciata l'espropriazione di un terreno incluso nel Piano particolareggiato comunale Ambito di via Della Stesa.

Ord. n. 12 dd. 20.07.2006

(omissis)

DECRETA

a favore del Comune di Gorizia, l'espropriazione dell'immobile di seguito descritto, incluso nel Piano Re-

golatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) dell'ambito residenziale interno C1 denominato ambito di via della Stesa;

Comune Amministrativo di Gorizia Comune Censuario di Lucinico

p.c. 1709/2 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 2845 sem. di 4 cl. di mq. 870 da espropriare mq. 870 Indennità provvisoria depositata €. 37.653,60 (pari ad €. 43,28 x mq. 870) Quietanze dal n. 53 al n. 64 del 19.07.2006. Ditta proprietaria TOMASIN Evaristo con 1/2, TOMASIN Ivaldi con 2530/7254, BOGNOLO Giovanni e VIGONE Narcisa con 1097/7254 i.p.

(omissis)

Gorizia, 20 luglio 2006

IL DIRIGENTE:
dott.ing. Ignazio Spano'

T03
06_32_3_AVV_008_COM LIGNANO REX

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

(Udine)

Classifica della struttura ricettiva denominata albergo "REX". Determinazione del Capo Settore Affari Generali n. 717 del 21 luglio 2006. (Estratto).

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

(omissis)

DETERMINA

1. di classificare la struttura ricettiva denominata: "REX", sita in Viale delle Palme n. 45, albergo a "QUATTRO STELLE";

2. di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Contro al presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul B.U.R., ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni.

Lignano, 21 luglio 2006

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI:
dott.ssa Chiara Ghirardi

S06
06_32_3_AVV_009_COM PALUZZA 37

COMUNE DI PALUZZA

(Udine)

Avviso di approvazione del progetto preliminare per i lavori di ricostruzione del ponte lungo la

strada Cercivento - Paluzza, ai fini del miglioramento idraulico del T. But e adozione della variante n. 37 al P.R.G. vigente e della variante n. 3 al P.R.G.C. adottato.

IL SINDACO

VISTI gli artt. 127 - 2º comma, 32 bis e 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni;

INFORMA

Che con delibera di Consiglio comunale n. 29 del 17.07.2006, esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 127 della L.R. 52/1991, il progetto preliminare dei lavori di ricostruzione del ponte lungo la strada Cercivento - Paluzza, ai fini del miglioramento idraulico del T. But, con contestuale adozione della "variante n. 37 al P.R.G. vigente" e della «variante n. 3 al P.R.G.C. adottato".

Che per trenta giorni effettivi a decorrere dal 09.08.2006 (data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.) resteranno depositati presso la Segreteria comunale di questo Comune, in libera visione a tutti i cittadini, gli atti relativi alla variante urbanistica sopraccitata.

Entro il periodo di deposito (dal 09.08.2006 e fino al 20.09.2006 compreso) chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante in parola.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal piano possono presentare opposizioni sulle quali il Comune é tenuto a pronunciarsi specificatamente.

orario di apertura al pubblico:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30;
- il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30;

Paluzza, 25 luglio 2006

IL SINDACO:
Aulo Maieron

A01
06_32_3_AVV_010_COM PORDENONE ACCORDO

COMUNE DI PORDENONE

Avviso di sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 19 L.R. 07/2000

Con la presente si rende nota l'avvenuta sottoscrizione in data 12 gennaio 2006 dell'"Accordo di Programma Piano di Zona 2006-2008 dell'Ambito distrettuale 6.5".

I soggetti firmatari dell'Accordo sono:

Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino - ASS n. 6 - Provincia di Pordenone - Centro Regionale per l'Orientamento - Ministero della Giustizia - Ufficio Servizio Sociale Minorenni e Ufficio Esecuzione Penale Esterna - Casa Circondariale di Pordenone - Prefettura di Pordenone - Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli - Istituti e Scuole Pubbliche - Direzioni didattiche - Centro Servizi Amministrativi, ATER, ATAP

Si informa che tale Accordo è depositato in visione presso l'Ufficio di Piano in Via di San Quirino 5 a Pordenone.

Pordenone 26 luglio 2006

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P. O.:
Miralda Lisetto

E06
06_32_3_AVV_011_COM SCANZIAN ESPROPRI

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO

(Gorizia)

Decreto del Responsabile dell'U.O. Servizio manutenzioni e lavori pubblici/dell'Ufficio espropriazioni n. 66 del 27 giugno 2006. (Estratto). Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare e da asservire, da parte del Comune di San Canzian d'Isonzo, per la realizzazione dei lavori di ripristino di sistemi di canalizzazione e drenaggio delle acque nel territorio comunale - 1º FASE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/UFFICIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di San Canzian d'Isonzo è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'art. 11 della le 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente mediante costituzione coattiva di servitù di passaggio a piedi e con ogni mezzo per la manutenzione del canale, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune Censuario di San Canzian d'Isonzo - Amm.vo di San Canzian d'Isonzo - Provincia di Gorizia

A. IMMOBILI DA ASSERVIRE

1. P.T. 242
- F.M. 3, p.c. 298, superficie mq. 7.506
- consistenza: seminativo cl. 3º
- superficie da asservire: porzione di mq 1.120
- Indennità: mq 1.120 x € 0,40 = € 448,00 (diconsi Euro quattrocentoquarantotto/00)
- Ditta tavolare: BERGAMASCO Edi
- Ditta attuale presunta: BONAZZA Claudia, nata il 04/05/1936 a San Canzian d'Isonzo, per 1/2
BERGAMASCO Dario, nato il 04/02/1969 a Monfalcone, per 1/2

2. P.T. 108
- F.M. 3, p.c. 173, superficie mq. 10.070
- consistenza: seminativo cl. 3º
- superficie da asservire: porzione di mq 920
- Indennità: mq 920 x € 0,40 = € 368,00 (diconsi Euro trecentosessantotto/00)
- Ditta tavolare: PERNARCICH Ivan, nato il 28.06.1968 a Monfalcone, per 2/1

3. P.T. 215
- F.M. 3, p.c. 191/2, superficie mq. 2969
- consistenza: seminativo cl. 3º
- superficie da asservire: porzione di mq 500
- Indennità: mq 500 x € 0,40 = € 200,00 (diconsi Euro duecento/00)
- Ditta tavolare: TREVISAN Ervino, nato il 05/04/1927 a San Canzian d'Isonzo, per 1/3

TREVISAN Elvira, nata il 02/08/1931 a San Canzian d'Isonzo, per 1/3
TREVISAN Paolo, nato il 03/03/1944 a San Canzian d'Isonzo, per 1/3

B. IMMOBILI DA ESPROPRIARE

4. P.T. 1237
- F.M. 3, p.c. 105/10, superficie mq. 255
- consistenza: seminativo cl. 3^
- superficie da espropriare: porzione di mq 206 (ora p.c. 105/15)
- Indennità: mq 206 x € 2,00 = € 412,00 (diconsi Euro quattrocentododici/00)
- Ditta tavolare: IURI Adriano, nato il 15/09/1962 a Monfalcone per ½
  IURI Daniela, nata il 13/05/1955 a Monfalcone, per ½

5. P.T. 1893
- F.M. 3, p.c. 313/8, superficie mq.1.731
- consistenza: seminativo cl. 3°
- coltura effettivamente praticata: vigneto
- superficie da espropriare: porzione di mq 61 (ora p.c. 313/10)
- Indennità: mq 61 x € 3,50 = € 213,50 (diconsi Euro duecentotredici/50)
- Ditta tavolare: VISINTIN Franco, nato il 20/10/1948 a Ronchi dei Legionari, per 1/1 c.l.b.
  STEFFÈ Nadia, nata il 16/03/1953 a Capodistria (YU), per 1/1 c.l.b.

6. P.T. 1591
- F.M. 1, p.c. 1190/2, superficie mq. 60
- consistenza: canale acque fondiario
- superficie da espropriare: porzione di mq. 119 (ora p.c.1190/19)
- Indennità: mq 119 x € 2,00 = € 238,00 (diconsi Euro duecentotrentotto/00)
- Ditta tavolare: VENTRELLA Livia, nata il 09/11/1911 a Pirano (YU), per 1/1

7. P.T. 2141
- F.M. 4, p.c. 226/2, superficie mq. 898
- consistenza: seminativo cl. 4°
- superficie da espropriare: porzione di mq 583 (ora p.c. 226/19)
- Indennità: mq 583 x € 2,00 = € 1.166,00 (diconsi Euro millecentosessantasei/00)
- Ditta tavolare: SANSON Nevio, nato il 26/10/1940 a Monfalcone, per 1/1
- Ditta attuale presunta: IDEA S.r.l. di Monfalcone

8. P.T. 1238
- F.M. 3, p.c. 105/11, superficie mq. 280
- consistenza: seminativo cl. 3°
- superficie da espropriare: porzione di mq 160 (ora p.c. 105/14)
- Indennità: mq 160 x € 2,00 = € 320,00 (diconsi Euro trecentoventi/00)
- Ditta tavolare: ZAMBON Rina, nata il 13/05/1933 a Scodovacca per 1/1

9. P.T. 705
- F.M. 4, - p.c. 218/1, superficie mq. 6716
- consistenza: seminativo cl. 4°
- superficie da espropriare: porzione di mq 212 (ora p.c. 218/38)
- Indennità: mq 212 x € 2,00 = € 424,00 (diconsi Euro quattrocentoventiquattro/00)
- F.M. 4, p.c. 215/1, superficie mq. 5.100
- consistenza: seminativo cl. 4°
- superficie da espropriare: porzione di mq 103 (ora p.c. 215/3)
- Indennità: mq 103 x € 2,00 = € 206,00 (diconsi Euro duecentosei/00)
- Ditta tavolare: RUSSI Nevio, nato il 18/09/1956 a San Canzian d'Isonzo, per 1/1

10. P.T. 1982
- F.M. 4, p.c. 218/14, superficie mq. 7.040
- consistenza: seminativo cl. 4°
- superficie da espropriare: porzione di mq 212 (ora p.c. 218/36)
- Indennità: mq 212 x € 2,00 = € 424,00 (diconsi Euro quattrocentoventiquattro/00)
- Ditta tavolare: IURI Lucio, nato il 19/03/1958 a Staranzano, per 1/1

11. P.T. 533
- F.M. 4, - p.c. 218/12, superficie mq. 3.350
- consistenza: seminativo cl. 4°
- superficie da espropriare: porzione di mq 95 (ora p.c. 218/33)
- Indennità: mq 95 x € 2,00 = € 190,00 (diconsi Euro centonovanta/00)
- F.M. 4, p.c. 218/24, superficie mq. 3.350
- consistenza: seminativo cl. 4°
- superficie da espropriare: porzione di mq 94 (ora p.c. 218/32)
- Indennità: mq 94 x € 2,00 = € 188,00 (diconsi Euro centoottantaotto/00)
- F.M. 4, p.c. 218/25, superficie mq. 3.310
- consistenza: seminativo cl. 4°
- superficie da espropriare: porzione di mq 81 (ora p.c. 218/31)
- Indennità: mq 81 x € 2,00 = € 162,00 (diconsi Euro centosessantadue/00)
- Ditta tavolare: IURI Nevio, nato il 06/03/1963 a Staranzano, per 1/1

12. P.T. 1462
- F.M. 4, p.c. 218/5, superficie mq. 151
- consistenza: seminativo cl. 4°
- superficie da espropriare: porzione di mq 15 (ora p.c. 218/40)
- Indennità: mq 15 x € 2,00 = € 30,00 (diconsi Euro trenta/00)
- F.M. 4,p.c. 218/4, superficie mq. 720
- consistenza: seminativo cl. 4°
- superficie da espropriare: porzione di mq 565 (ora p.c. 218/39)
- Indennità: mq 565 x € 2,00 = € 1.130,00 (diconsi Euro millecentotrenta/00)
- Ditta tavolare: POSSANZINI Renzo, nato il 31/08/40 a Osimo, per 1/2 in c.l.b.
  SABA Jolanda, nata il 24/06/1939 a Crenovizza, per 1/2 in c.l.b.
  BOZZI Luciano, nato il 02/09/1945 a Castiglione D'Orcia, per 1/2 in c.l.b.
  SABA Teresa, nata il 04/01/1945 a San Canzian d'Isonzo, per 1/2 in c.l.b.

13. P.T. 394
- F.M. 4, p.c. 218/3, superficie mq. 951
- consistenza: seminativo cl. 4°
- superficie da espropriare: porzione di mq 218 (ora p.c. 218/37)
- Indennità: mq 218 x € 2,00 = € 436,00 (diconsi Euro quattrocentotrentasei/00)
- Ditta tavolare: ZANOLLA Angelina, nata il 01/08/1928 a Staranzano, per 1/1

14. P.T. 1239
- F.M. 3, p.c. 105/12, superficie mq. 275
- consistenza: seminativo cl. 3°
- superficie da espropriare: porzione di mq 93 (ora p.c. 105/13)
- Indennità: mq 93 x € 2,00 = € 186,00 (diconsi Euro centottantasei/00)
- Ditta tavolare: ZAMBON Teresa, nata il 05/03/1926 a Scodovacca per 1/1

15. P.T. 447
- F.M. 4, p.c. 218/18, superficie mq. 7.970
- consistenza: seminativo cl. 4^
- superficie da espropriare: porzione di mq 136 (ora p.c. 218/35)
- Indennità: mq 136 x € 2,00 = € 272,00 (diconsi Euro duecentosettantadue/00)
- Ditta tavolare: RUSSI Nevio, nato il 18/09/1956 a San Canzian d'Isonzo, per 1/1

16. P.T. 503
- F.M. 4, p.c. 218/26, superficie mq. 3.852
- consistenza: seminativo cl. 4^
- superficie da espropriare: porzione di mq 6 (ora p.c. 218/34)
- Indennità: mq 6 x € 2,0 = € 12,00 (diconsi Euro dodici/00)
- Ditta tavolare: BURLINI Amalia, nata il 09/02/1911 a Staranzano, per 1/1

17. P.T. 208
- F.M. 4, p.c. 219/2, superficie mq.553

- consistenza: canale parificato seminativo cl. 4°
- superficie da espropriare: porzione di mq 180 (ora p.c. 219/23)
- Indennità: mq 180 x € 2,00 = € 360,00 (diconsi Euro trecentosessanta/00)
- F.M. 4, p.c. 219/1, superficie mq. 8.960
- consistenza: seminativo cl. 4°
- superficie da espropriare: porzione di mq 202 (ora p.c. 219/22)
- Indennità: mq 202 x € 2,00 = € 404,00 (diconsi Euro quattrocentoquattro/00)
- Ditta tavolare: CALLIGARIS Arrigo, nato il 23/04/1933 a Ronchi dei Legionari, per 1/1

18. P.T. 1219
- F.M. 4, p.c. 219/7, superficie mq. 2.930
- consistenza: seminativo cl. 4°
- superficie da espropriare: porzione di mq 16 (ora p.c. 219/21)
- Indennità: mq 16 x € 2,00 = € 32,00 (diconsi Euro trentadue/00)
- Ditta tavolare: BONETTI Elmann, nato il 16/09/1939 a Fiumicello, per 1/1

19. P.T. 2031
- F.M. 3, p.c. 321, superficie mq. 20.720
- consistenza: seminativo cl. 3°
- superficie da espropriare: porzione di mq 153 (ora p.c. 321/2)
- Indennità: mq 153 x € 2,00 = € 306,00 (diconsi Euro trecentosei/00)
- F.M. 3, p.c. 322, superficie mq. 30.398
- consistenza: vigneto parificato orto cl. 2°
- coltura effettivamente praticata: seminativo
- superficie da espropriare: porzione di mq 928 (ora p.c. 322/2)
- Indennità: mq 928 x € 2,00 = € 1.856,00 (diconsi Euro milleottocentocinquantasei/00)
- Ditta tavolare: VENTRELLA Linda, nata il 15/02/1930 a Torino per 31/72
  VENTRELLA Carla Maria, nata il 18/03/1938 a Torino per 31/72
  VENTRELLA Livia, nata il 09/11/1911 a Pirano per 10/72
- Ditta attuale presunta:
  a. VENTRELLA Carla Maria, nata il 18/03/1938 a Torino per 31/72
  b. VENTRELLA Livia, nata il 09/11/1911 a Pirano per 10/72
  c. PACE Furio Giovanni Maria, nato a Palermo il 9.12.1928
     - PACE Marco Salvatore, nato a Milano il 15.6.1959
     - PACE Nicola, nato a Milano il 24.11.19
     eredi di VENTRELLA Linda con 31/72

20. P.T. 1907
- F.M. 3, p.c. 311/2, superficie mq. 2.515
- consistenza: seminativo cl. 3^
- coltura effettivamente praticata: vigneto
- superficie da espropriare: porzione di mq 343 (ora p.c. 311/3)
- Indennità: mq 343 x € 3,50 = € 1.200,50 (diconsi Euro milleduecento/50)
- Ditta tavolare: RADESSICH Marcello, nato il 26/02/1947 a Visignano, per 1/1 c.l.b.
  STEFFÈ Marinella, nata il 06/02/1950 a Capodistria (YU), per 1/1 c.l.b.

21. P.T. 704
- F.M. 3, p.c. 312/2, superficie mq. 3.270
- consistenza: seminativo cl. 3^
- coltura effettivamente praticata: vigneto
- superficie da espropriare: porzione di mq 65 (ora p.c. 312/4)
- Indennità: mq 65 x € 3,50 = € 227,50 (diconsi Euro duecentoventissette/50)
- Ditta tavolare: RADESSICH Marcello, nato il 26/02/1947 a Visignano, per 1/1 c.l.b.
  STEFFÈ Marinella, nata il 06/02/1950 a Capodistria (YU), per 1/1 c.l.b.

22. P.T. 997
- F.M. 3, p.c. 312/1, superficie mq. 3.783
- consistenza: seminativo cl. 3^
- coltura effettivamente praticata: vigneto

– superficie da espropriare: porzione di mq 56 (ora p.c. 312/3)
– Indennità: mq 56 x € 3,50 = € 196,00 (diconsi Euro centonovantasei/00)
– Ditta tavolare: STEFFÈ Marinella, nata il 06/02/1950 a Capodistria (YU), per 1/1.

Art. 2

Nel caso che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono e al compartecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un anno precedente alla data del deposito degli atti di cui all'art. 10 della succitata legge 865/71.

San Canzian d'Isonzo, lì 27 giugno 2006

IL RESPONSABILE:
geom. Paolo Paviot

S06

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

(Udine)

Avviso di deposito degli elaborati relativi l'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata del Borgo storico di Nogaredo al Torre e di Villa Gorgo e della variante 8 redatta ai sensi dell'art. 42 comma 2 della L.R. 52/91 presentato da Turlo Sas di Turello Roberto & C.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la legge 17 agosto, n. 1150;

Vista la legge regionale n. 52/91 - art. 42 punto 2;

PORTA A CONOSCENZA

Che presso la Segreteria comunale sono depositati per la durata di trenta giorni effettivi dal 18.07.2006 al 22.08.2006, gli elaborati relativi al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata, adottato con delibera dal Consiglio comunale n. 21 in data 29.05.2006, relativi alla area di Centro storico di Nogaredo al Torre che costituisce adozione della variante 8, delibera del Consiglio comunale n. 20 del 29.05.2006 secondo l'articolo 42 comma 2 della L.R. 52/91.

Chiunque può prendere visione e presentare osservazioni entro il periodo di deposito.

DISPONE

Che il presente avviso venga pubblicato:

– sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia;

– mediante affissione di manifesti;

– all'Albo pretorio del Comune.

San Vito al Torre, 18 luglio 2006

IL SEGRETARIO:
dott. Flavio Seculin

S06
06_32_3_AVV_012_COM TRICESIMO 4

COMUNE DI TRICESIMO

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 4 al P.R.P.C.. di iniziativa pubblica denominato "Del Centro Storico".

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 19.11.1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 14/07/2006 è stata adottata la variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato "Del Centro Storico".

Lo stesso, in tutti i suoi elementi, è depositato presso l'ufficio Segreteria per 30 giorni effettivi e successivi a partire dal 09/08/2006, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune, osservazioni e/o opposizioni.

Tricesimo, lì 26 luglio 2006

IL RESPONSABILE:
p.i. Norberto Rizzi

S06
06_32_3_AVV_013_COM VENZONE TELEFONIA

COMUNE DI VENZONE

(Udine)

Avviso di adozione e deposito del Piano di settore per la localizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, lett. b), della legge regionale 28/2004, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 27 del 27 giugno 2006, il Comune di Venzone ha adottato il Piano di settore per la localizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano di settore per la localizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile sarà depositato presso l'Ufficio di segreteria comunale in tutti i suoi elementi, per la durara di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e opposizioni.

Venzone, 20 luglio 2006

il F.R.S.T. - IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Maria Treu

E06
06_32_3_AVV_014_CONS CM ESPR

CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA-MEDUNA

Pordenone

Avviso di avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo "Opere di completamento degli impianti irrigui nei comuni di Aviano, San Quirino, Cordenons, Casarsa della Delizia e Valvasone" di cui al progetto consorziale n. 651 (B.I.008/03) equivalente a dichiarazione di pubblica utilità.

Il Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna concessionario in delegazione amministrativa della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca -Servizio bonifica ed irrigazione - e pertanto autorità espropriante ai fini della costituzione di servitù di acquedotto in corrispondenza del collocamento delle condotte idriche previste nel progetto indicato in oggetto, con il presente avviso, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001 comunica ad ogni effetto di legge, l'avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo dei lavori indicati in oggetto equivalente a dichiarazione di pubblica utilità.

A tal fine si rende noto che è depositato presso il Consorzio, per il periodo di 30 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso, il progetto definitivo relativo ai lavori in esame, con tutti gli elaborati essenziali e che gli interessati possano prenderne visione dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14.00 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì nei giorni lavorativi.

Entro tale termine, coloro che vi abbiano interesse possono formulare osservazioni indirizzandole, in forma scritta a mezzo raccomandata ar, allo scrivente Consorzio, con l'avvertenza che quelle pervenute oltre la predetta data non saranno tenute in considerazione.

Si informa che l'elenco dei proprietari catastali dei terreni interessati dal citato progetto, oltre che depositato e pubblicato sull'Albo, risulta pubblicato, unitamente al presente avviso, per il medesimo periodo sopra indicato presso l'Albo pretorio dei comuni di Pordenone, Aviano, San Quirino, Cordenons, Casarsa della Delizia, Valvasone e sul sito internet della regione F.V.G.

Il responsabile del procedimento espropriativo: dott.ssa Lara Measso

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Renzo Scramoncin

IL PRESIDENTE:
Americo Pippo

A16
06_32_3_AVV_015_DIR LLPPPN 1 FREGOLENT

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della Ditta Azienda Agricola Fregolent Antonio per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua.

La Ditta Azienda Agricola Fregolent Antonio ha presentato in data 26.06.2000 domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria per derivare mod. 1 di acqua dal corso d'acqua scolo Fossadella e mod. 0,02 da falda sotterranea in Comune di Azzano Decimo mediante due opere di presa ubicate rispettivamente al foglio 26 mappale 31 e foglio 16 mappale 30 per uso irriguo.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 09.08.2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricade l'opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal 09.08.2006.

Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott.ssa Elena Marchi, Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e Responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Cristina Parente.

Pordenone, 20 luglio 2006

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

A16
06_32_3_AVV_016_DIR LLPPPN 2 WINE

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della Ditta Wine Bar Al Giardino di Del Degan Piera per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua.

La Ditta Wine Bar Al Giardino di Del Degan Piera ha presentato in data 27.12.2004 domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria per derivare mod. 0,011 di acqua da falda sotterranea in Comune di San Vito al Tagliamento mediante un'opera di presa ubicata al foglio 12 mappale 148 per uso igienico.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 09.08.2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricade l' opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal 09.08.2006.

Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott.ssa Elena Marchi, Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e Responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Cristina Parente.

Pordenone, 21 luglio 2006

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

A16
06_32_3_AVV_017_DIR LLPPPN 3 GEO NOVA

Concessione alla ditta Geo Nova S.p.A. del diritto di derivazione d'acqua.

Con decreto del Responsabile Delegato di P.O. n. LL.PP./ 324/IPD/1173 emesso il 09.06.2006 è stato concesso alla ditta Geo Nova Spa il diritto di continuare a derivare mod. max 0,12 d'acqua dalla falda sotterranea mediante un pozzo ubicato in via Gemona del Comune di San Vito al Tagliamento, fg. 14 mapp. 82, per uso igienico ed assimilati, fino al 30.12.2016.

Pordenone, 25 luglio 2006

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

C10
06_32_3_CON_001_AZ OSP OR 1

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
"OSPEDALI RIUNITI"

Trieste

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di assistente amministrativo (cat. C). Riservato al personale di cui all'art. 1, comma. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

In esecuzione del provvedimento n. 411 dd. 23.06.06 del Direttore Generale, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale di cui all'art. 1, c. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di:

- n. 3 posti di assistente amministrativo - categoria C.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

(Art. 41, D.P.R. 220/2001 e all. 1 CCNL integrativo)

a) appartenenza alle categorie di all'art. 1, c. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, abilitante all'accesso agli studi universitari;

PROVE DI ESAME

(art. 43 D.P.R. 220/2001)

Le prove, sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale, e così come sotto specificato:

1. Prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica individuati nei seguenti ambiti:

legislazione sanitaria nazionale e regionale; nozioni di diritto amministrativo; disciplina dei rapporti con l'utenza; nozioni generali sull'attività amministrativa pubblica; responsabilità del pubblico dipendente;

2. Prova pratica: predisposizione di atti o provvedimenti connessi allo specifico profilo;

3. Prova orale: colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta, nonché elementi di informati-

ca. Verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta, dai candidati nella domanda di partecipazione, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco;

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.

b. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

PRESENTAZIONE DOMANDA, MODALITA E TERMINI

La domanda dovrà esser datata e firmata, pena esclusione alla stessa, dovrà essere allegata la fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Si precisa che, vista la legge n. 370 dd. 23.8.1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

La domanda e la documentazione allegata possono essere:

- consegnate direttamente o a mezzo corriere entro l'ora di chiusura dell'ufficio protocollo dell'azienda (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-16, venerdì: 8-13, sabato: chiuso) sito a Trieste in Via del Farneto 3, IV piano;

- spedite entro la data suddetta a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: U.O. Concorsi, Selezioni, Assunzioni dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste"- via del Farneto n. 3 - 34142 TRIESTE

- La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste" declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o documenti spediti a messo servizio postale con modalità ordinarie o a mezzo corriere privato nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa

Nella domanda, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al presente bando gli aspiranti devono indicare:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea o lo stato di italiano non appartenente alla Repubblica;

c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (adempimento limitato ai soli cittadini italiani);

oppure:

il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza (adempimento limitato ai cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e agli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);

e) i titoli di studio posseduti ed il possesso dei requisiti specifici di ammissione, ivi compresa l'appartenenza alle categorie riservatarie di cui all'art. 1, c. 1 della L. n. 68/99;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (Legge n. 958/86), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (art. 1 co. 1 lett. f) DPR 403 20.10.1998)

g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione, dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

ovvero:

di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata da ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni)

l) i titoli che danno diritto di precedenza e/o preferenza;

m) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a)

n) il codice fiscale

o) gli ausili eventualmente necessari per sostenere le prove.

DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

In applicazione di detta norma sull'autocertificazione i candidati, in alternativa alla presentazione della documentazione potranno pertanto:

a) autocertificare titoli quali servizi, specializzazioni, partecipazioni a convegni, docenze, tirocini, ecc. ad esclusione delle pubblicazioni (edite a stampa) per le quali dovranno essere presentate fotocopie della relativa copertina e dell'articolo.

Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l'autocertificazione contenga tutti gli elementi che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall'Ente competente, onde evitare una situazione di incompletezza che determinerebbe una valutazione parziale o non attribuibile, oltrechè creare una possibile condizione di non veridicità perseguibile a norma di legge.

b) richiedere, qualora si tratti di dipendenti dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Trieste, che l'Azienda stessa provveda d'ufficio alla certificazione di fatti, stati, qualità e servizi che risultano dalla documentazione in atti.

c) richiedere, qualora non si tratti di dipendenti dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Trieste, che l'Azienda proceda d'ufficio all'acquisizione di documenti riguardanti fatti, stati e qualità ed anche certificazioni di servizio già in possesso dell'Azienda stessa.

In questo caso il candidato dovrà specificare con esattezza il procedimento cui tali documenti si riferiscono e possono essere reperiti, fermo restando che l'Azienda non risponderà nel caso che la documentazione cui viene fatto riferimento non sia giacente in quanto già ritirata o restituita d'ufficio o sia stata indicato erroneamente il procedimento.

d) richiedere che l'Amministrazione acquisisca d'ufficio fatti, stati, qualità e servizi che sono già in possesso di altre amministrazioni.

In tale ipotesi non potrà essere imputato all'Azienda l' errata compilazione dei certificati da parte dell'Amministrazione competente, né il mancato o ritardato invio della documentazione richiesta, rimanendo comunque a carico dell'interessato l'onere di fornire tutte le notizie necessarie per rendere attuabile tale adempimento.

e) dichiarare la conformità all'originale di copie di pubblicazioni o di documenti eventualmente allegati non autenticati;

La documentazione presentata non autocertificata dovrà essere rilasciata dall'autorità amministrativa competente o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non sarà presa in considerazione.

e dovranno:

a) allegare alla domanda un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato;

b) allegare alla domanda un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati;

c) allegare alla domanda la ricevuta del versamento della tassa di Euro 3,87.-, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 14166342 intestato al servizio di Tesoreria dell'Azienda all'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste, via Farneto 3 - 34142- TRIESTE con indicazione specifica del concorso di cui trattasi

Il pagamento della tassa potrà essere effettuato anche direttamente alla cassa dell'Azienda al 4° piano, stanza 410 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle 13.45 alle 14.45 da lunedì a giovedì ed il venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

La tassa di concorso non potrà in nessun caso essere rimborsata, anche nel caso di eventuale revoca del presente concorso.

Per coloro che effettuano autocertificazioni si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere.

A tal proposito l'amministrazione effettua verifiche a campione delle autocertificazioni effettuate.

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'esclusione del concorso, è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L. 502/92 nonché al citato DPR 483/97.

Sono escluse dal concorso le domande mancanti di firma, quelle pervenute oltre i termini prescritti dal bando (prima dell'apertura e dopo la scadenza) e quelle per le quali non è pervenuta entro i termini richiesti la regolarizzazione relativa a documenti mancanti.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. n. 220 dd. 27.3.2001 è composta così come previsto dall'art. 38 del D.P.R. medesimo.

Al fine di consentire l'espletamento delle prove di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera, la Commissione giudicatrice potrà essere integrata da membri aggiunti.

PUNTEGGIO

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica

c) 20 punti per la prova orale;

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 15

b) titoli accademici e di studio: 5

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3

d) curriculum formativo e professionale: 7

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME
(art. 14 D.P.R. 220/2001)

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul B.U.R.

CONFERIMENTO DEI POSTI E ASSUNZIONE

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (art.19 D.P.R. 483/97) e a regolarizzare ai sensi di legge tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 30 giugno 2003, n.ro 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. Concorsi, Selezioni ed Assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI

La documentazione presentata a corredo della domanda nel caso di assenza alle prove concorsuali, di non inserimento nella graduatoria finale o comunque trascorsi 30 giorni dalla data di esaurimento del periodo di validità della graduatoria, sarà restituita contro assegno, a carico del destinatario.

Fino a quando l'amministrazione non procederà alla restituzione della documentazione sarà comunque possibile, ritirarla personalmente o tramite altra persona munita di apposita delega.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'U.O. Concorsi, Selezioni e Assunzioni - Struttura Complessa Politiche del Personale - via del Farneto n.ro 3 Trieste, tel. 040/3995071-5072 -5231-5123 - 5127 nei seguenti orari per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - il lunedì ed il giovedì anche dalle 14.00 alle 15.30).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Franco Zigrino

All'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI di TRIESTE

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(D.P.C.M. 8 aprile 1993)
Via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste

Il/La sottoscritto/a

____ (a)

codice fiscale ______________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 3 posti di assistente amministrativo, cat. C (Riservati al personale di cui all'art. 1, c. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68)

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

1. di essere nato/a a

____

____il

____

2. di risiedere a

____

____

in ______________________

_____________________________n.______

3. di essere in possesso della cittadinanza italiana

ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana

____

4. di essere di stato civile

____

5. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

____

ovvero: di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo

____

__________ (b)

6. di non aver mai riportato condanne penali
   ovvero – di aver riportato le seguenti condanne penali
   (*da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale*)

   ____
   ____

7. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione all'avviso:

   titolo di studio
   ____

   conseguito presso l'Istituto
   ____

   di
   ____ il ______________
   ____

   di appartenere ad una delle seguenti categorie indicate dall'art. 1, c. 1 della L. n. 68/99:

   ____
   ____

   ____
   ____

8. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:

   di aver prestato servizio militare in qualità di____

   ____dal ______________________ al ______________________

   di non avere prestato servizio militare perché

   ____
   ____

9. di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni (c):

   ____
   ____

   ____
   ____

____
____

____
____

10. di non esser stato/a dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

11. di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:

____
____

(allegare documentazione probatoria)

12. di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;

13. *(eventuale)* di avere necessità nel corso dello svolgimento della prova scritta dei seguenti tempi aggiuntivi

    ____,
    nonché dell'ausilio di

    ____
    ____

14. di scegliere ______________________ quale lingua straniera *(tra quelle indicate nel bando)* la cui conoscenza verrà accertata nell'ambito della prova orale, ai sensi della L. 220/2001;

15. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

    sig./sig.ra

    ____

    Via/Piazza ____n.
    _____

    Telefono ________________ C.A.P. n. __________ Città
    ____

Dichiara inoltre

- che tutti i documenti e titoli presentati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 18 e 19 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 e sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in carta semplice;

- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Allega alla presente:

- ☐ l'elenco dei documenti e titoli
- ☐ la ricevuta della tassa concorsuale
- ☐ un curriculum formativo e professionale datato e firmato
- ☐ fotocopia di un documento d'identità valido

Luogo e Data ____________________

____

(firma per esteso e leggibile)

____

NOTE

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) *i cittadini italiani* devono indicare il Comune di iscrizione o precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;
per i cittadini non italiani (cittadini degli Stati membri dell'unione europea o italiani non appartenenti alla Repubblica) devono indicare l'eventuale godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

c) indicare, per i soli rapporti quale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, l'Ente, il profilo professionale rivestito il periodo di servizio, nonché la causa della risoluzione di ogni rapporto (ad es.: dimissioni volontarie, scadenza del termine di assunzione a tempo determinato, decadenza dal servizio, ecc.);

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a :
  Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste
  U.O. Concorsi, Selezioni, Assunzioni
  Via del Farneto n. 3 - 34100 TRIESTE

  ovvero

  presentate all'Ufficio Protocollo Generale - via del Farneto n. 3 – IV piano - TRIESTE , nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle 16.00, venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, sabato: chiuso).

C10
06_32_3_CON_002_AZ OSP OR 2

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di collaboratore professionale amministrativo (cat. D). Riservato al personale di cui all'art. 1, c. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

In esecuzione del provvedimento n. 412 dd. 23.06.06 del Direttore Generale, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale di cui all'art. 1, c. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di:

– n. 3 posti di collaboratore professionale amministrativo - categoria D.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

(Art. 41, D.P.R. 220/2001 e all. 1 CCNL integrativo)

a) appartenenza alle categorie di all'art. 1, c. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68

b) diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti all'entrata in vigore del DM n. 509/99 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero diploma di laurea di secondo livello (LS), conseguito ai sensi del medesimo DM, in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio (o titoli equipollenti);

PROVE DI ESAME:

(art. 43 D.P.R. 220/2001)

Le prove, sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale, e così come sotto specificato:

1. Prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica individuati nei seguenti ambiti:

legislazione sanitaria nazionale e regionale; diritto amministrativo ; disciplina del rapporto di lavoro nel S.S.N.; nozioni di economia sanitaria;

2. Prova pratica: predisposizione di atti o provvedimenti inerenti l'attività amministrativa di settore;

3. Prova orale: colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta, nonché elementi di informatica. Verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta dai candidati nella domanda di partecipazione, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.

b) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

PRESENTAZIONE DOMANDA, MODALITÀ E TERMINI

La domanda dovrà esser datata e firmata, pena esclusione alla stessa, dovrà essere allegata la fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Si precisa che, vista la legge n. 370 dd.23.8.1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

La domanda e la documentazione allegata possono essere:

- consegnate direttamente o a mezzo corriere entro l'ora di chiusura dell'ufficio protocollo dell'azienda (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-16, venerdì:8-13, sabato: chiuso) sito a Trieste in Via del Farneto 3, IV piano;
- spedite entro la data suddetta a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: U.O. Concorsi, Selezioni, Assunzioni dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste"- via del Farneto n. 3 - 34142 TRIESTE
- La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste" declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o documenti spediti a messo servizio postale con modalità ordinarie o a mezzo corriere privato nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa

Nella domanda, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al presente bando gli aspiranti devono indicare:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea o lo stato di italiano non appartenente alla Repubblica;

c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (adempimento limitato ai soli cittadini italiani);

   oppure:

   il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza (adempimento limitato ai cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e agli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);

e) i titoli di studio posseduti ed il possesso dei requisiti specifici di ammissione, ivi compresa l'appartenenza alle categorie riservatarie di cui all'art. 1, c. 1 della L. n. 68/99;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari

   Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (Legge n. 958/86), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (art. 1, co. 1, lett. f) DPR 403 20.10.1998)

g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione, dei precedenti rapporti di pubblico impiego

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

ovvero:

di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata da ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni)

l) i titoli che danno diritto di precedenza e/o preferenza;

m) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a)

n) il codice fiscale

o) gli ausili eventualmente necessari per sostenere le prove.

DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

In applicazione di detta norma sull'autocertificazione i candidati, in alternativa alla presentazione della documentazione potranno pertanto:

a) autocertificare titoli quali servizi, specializzazioni, partecipazioni a convegni, docenze, tirocini, ecc. ad esclusione delle pubblicazioni (edite a stampa) per le quali dovranno essere presentate fotocopie della relativa copertina e dell'articolo.

Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l'autocertificazione contenga tutti gli elementi che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall'Ente competente, onde evitare una situazione di incompletezza che determinerebbe una valutazione parziale o non attribuibile, oltrechè creare una possibile condizione di non veridicità perseguibile a norma di legge.

b) richiedere, qualora si tratti di dipendenti dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Trieste, che l'Azienda stessa provveda d'ufficio alla certificazione di fatti, stati, qualità e servizi che risultano dalla documentazione in atti.

c) richiedere, qualora non si tratti di dipendenti dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Trieste, che l'Azienda proceda d'ufficio all'acquisizione di documenti riguardanti fatti, stati e qualità ed anche certificazioni di servizio già in possesso dell'Azienda stessa.

In questo caso il candidato dovrà specificare con esattezza il procedimento cui tali documenti si riferiscono e possono essere reperiti, fermo restando che l'Azienda non risponderà nel caso che la documentazione cui viene fatto riferimento non sia giacente in quanto già ritirata o restituita d'ufficio o sia stata indicato erroneamente il procedimento.

d) richiedere che l'Amministrazione acquisisca d'ufficio fatti, stati, qualità e servizi che sono già in possesso di altre amministrazioni.

In tale ipotesi non potrà essere imputato all'Azienda l' errata compilazione dei certificati da parte dell'Amministrazione competente, né il mancato o ritardato invio della documentazione richiesta, rimanendo comunque a carico dell'interessato l'onere di fornire tutte le notizie necessarie per rendere attuabile tale adempimento.

e) dichiarare la conformità all'originale di copie di pubblicazioni o di documenti eventualmente allegati non autenticati;

La documentazione presentata non autocertificata dovrà essere rilasciata dall'autorità amministrativa competente o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non sarà presa in considerazione.

e dovranno:

a) allegare alla domanda un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato;

b) allegare alla domanda un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati;

c) allegare alla domanda la ricevuta del versamento della tassa di Euro 3,87.-, da effettuarsi sul conto corrente postale n.ro 14166342 intestato al servizio di Tesoreria dell'Azienda all'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste, via Farneto 3 - 34142- TRIESTE con indicazione specifica del concorso di cui trattasi

Il pagamento della tassa potrà essere effettuato anche direttamente alla cassa dell'Azienda al 4° piano, stanza 410 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle 13.45 alle 14.45 da lunedì a giovedì ed il venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

La tassa di concorso non potrà in nessun caso essere rimborsata, anche nel caso di eventuale revoca del presente concorso.

Per coloro che effettuano autocertificazioni si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere.

A tal proposito l'amministrazione effettua verifiche a campione delle autocertificazioni effettuate.

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'esclusione del concorso, è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L. 502/92 nonché al citato DPR 483/97.

Sono escluse dal concorso le domande mancanti di firma, quelle pervenute oltre i termini prescritti dal bando (prima dell'apertura e dopo la scadenza) e quelle per le quali non è pervenuta entro i termini richiesti la regolarizzazione relativa a documenti mancanti.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. n. 220 dd. 27.3.2001 è composta così come previsto dall'art.44 del D.P.R. medesimo.

Al fine di consentire l'espletamento delle prove di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera, la Commissione giudicatrice potrà essere integrata da membri aggiunti.

PUNTEGGIO

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica

c) 20 punti per la prova orale;

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 13

b) titoli accademici e di studio: 5

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3

d) curriculum formativo e professionale: 9

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME
(art. 14 D.P.R. 220/2001)

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul B.U.R

CONFERIMENTO DEI POSTI E ASSUNZIONE

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della

riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (art. 19 D.P.R. 483/97) e a regolarizzare ai sensi di legge tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. Concorsi, Selezioni ed Assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI

La documentazione presentata a corredo della domanda nel caso di assenza alle prove concorsuali, di non inserimento nella graduatoria finale o comunque trascorsi 30 giorni dalla data di esaurimento del periodo di validità della graduatoria, sarà restituita contro assegno, a carico del destinatario.

Fino a quando l'amministrazione non procederà alla restituzione della documentazione sarà comunque possibile, ritirarla personalmente o tramite altra persona munita di apposita delega.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'U.O. Concorsi, Selezioni e Assunzioni - Struttura Complessa Politiche del Personale - via del Farneto n. 3 Trieste, tel. 040/3995071-5072 -5231-5123 - 5127 nei seguenti orari per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - il lunedì ed il giovedì anche dalle 14,00 alle 15,30).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Franco Zigrino

All'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI di TRIESTE

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(D.P.C.M. 8 aprile 1993)
Via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste

Il/La sottoscritto/a

____ (a)

codice fiscale ______________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 3 posti di collaboratore professionale amministrativo, cat. D (Riservati al personale di cui all'art. 1, c. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68)

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

1. di essere nato/a a
____
____il
____

2. di risiedere a
____
—
____
____
in ______________________________
______________________________n.______

3. di essere in possesso della cittadinanza italiana

ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana
____
____

4. di essere di stato civile
____

5. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
____
____

ovvero: di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo

____

__________ (b)

6. di non aver mai riportato condanne penali
   ovvero – di aver riportato le seguenti condanne penali
   (*da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale*)

   ____

   ____

7. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione all'avviso:

   laurea in ____

   ______

   conseguita presso ____

   ____________________________________ il ________________________________

   ____

   di appartenere ad una delle seguenti categorie indicate dall'art. 1, c. 1 della L. n. 68/99:

   ____

   ____

   ____

   ____

8. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:

   di aver prestato servizio militare in qualità di____

   ____________________________________ dal ____________________ al ____________________

   di non avere prestato servizio militare perché

   ____

   ____

9. di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni (c):

   ____

   ____

____
____

____
____

____
____

10. di non esser stato/a dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

11. di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:

    ____
    ____

    (allegare documentazione probatoria)

12. di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;

13. *(eventuale)* di avere necessità nel corso dello svolgimento della prova scritta dei seguenti tempi aggiuntivi

    ____,
    nonché dell'ausilio di

    ____
    ____

14. di scegliere ______________________ quale lingua straniera (*tra quelle indicate nel bando)* la cui conoscenza verrà accertata nell'ambito della prova orale, ai sensi della L. 220/2001;

15. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

    sig./sig.ra
    ____

    Via/Piazza ____ n.
    _____

    Telefono _________________ C.A.P. n. ___________ Città
    ____

Dichiara inoltre

- che tutti i documenti e titoli presentati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 18 e 19 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 e sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in carta semplice;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Allega alla presente:

- ☐ l'elenco dei documenti e titoli
- ☐ la ricevuta della tassa concorsuale
- ☐ un curriculum formativo e professionale datato e firmato
- ☐ fotocopia di un documento d'identità valido

Luogo e Data ______________________

____

(firma per esteso e leggibile)

NOTE

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) *i cittadini italiani* devono indicare il Comune di iscrizione o precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;
per i cittadini non italiani (cittadini degli Stati membri dell'unione europea o italiani non appartenenti alla Repubblica) devono indicare l'eventuale godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

c) indicare, per i soli rapporti quale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, l'Ente, il profilo professionale rivestito il periodo di servizio, nonché la causa della risoluzione di ogni rapporto (ad es.: dimissioni volontarie, scadenza del termine di assunzione a tempo determinato, decadenza dal servizio, ecc.);

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a :
Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste
U.O. Concorsi, Selezioni, Assunzioni
Via del Farneto n. 3 - 34100 TRIESTE

ovvero

presentate all'Ufficio Protocollo Generale - via del Farneto n. 3 – IV piano - TRIESTE , nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle 16.00, venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, sabato: chiuso).

C10
06_32_3_CON_003_AZ OSP OR 3

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: geriatria - profilo professionale: medici, ruolo: sanitario.

In esecuzione della deliberazione n. 461 dd. 21.07.06 del sostituto del Direttore Generale, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

– n. 1 posto di dirigente medico disciplina: "geriatria"

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

(art. 24 D.P.R. 10.12.1997 n. 483).

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

Alla specializzazione nella disciplina a concorso è equivalente la specializzazione in una delle discipline equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso alla direzione di struttura complessa (decreto Ministero Sanità 30/1/98 e ss.mm.)

La specializzazione nella disciplina a concorso può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, (decreto Ministero Sanità 30/1/98 e ss.mm)

Ai sensi dell'art.56 comma 2 del D.P.R. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso la U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

c) Iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici - chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

L'Iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.

b. idoneità fisica all'impiego

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità Sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio del personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.ro 761, è dispensato dalla visita medica.

c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

L'iscrizione corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

PRESENTAZIONE DOMANDA, MODALITA' E TERMINI

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo

Si precisa che, vista la legge n.° 370 dd.23.8.1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

La domanda e la documentazione allegata possono essere:

- consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo o a mezzo corriere entro l'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-16, venerdì: 8-13);
- spedite entro la data suddetta a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: U.O. Concorsi, Selezioni, Assunzioni dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste"- via del Farneto n. 3 - 34142 TRIESTE
- La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste" declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o documenti spediti a messo servizio postale con modalità ordinarie o a mezzo corriere privato nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa

Nella domanda, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al presente bando gli aspiranti devono indicare:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea o lo stato di italiano non appartenente alla Repubblica;

c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (adempimento limitato ai soli cittadini italiani);

   oppure:

   il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza (adempimento limitato ai cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e agli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);

e) i titoli di studio posseduti (il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia)

f) il possesso della specializzazione nella disciplina a concorso

   ovvero:

   della specializzazione in una delle discipline equipollenti alla disciplina a concorso ai sensi del D.M. 30/1/98 e ss.mm.

ovvero:

della specializzazione in una delle discipline affini alla disciplina a concorso ai sensi del D.M. 30/1/98 e ss.mm.

o:

il diritto all'esenzione in quanto in servizio di ruolo in qualità di dirigente medico nella disciplina a concorso presso altra USL o Azienda Ospedaliera alla data di entra in vigore del DPR 10/12/97, n. 483

g) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (Legge n. 958/86), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (art.1 co.1 lett. f) DPR 403 20.10.1998)

i) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione, dei precedenti rapporti di pubblico impiego

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

ovvero:

di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata da ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni)

l) i titoli che danno diritto di preferenza;

m) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a)

n) il codice fiscale

o) gli ausili eventualmente necessari per sostenere le prove, quale destinataria/o della legge 104/92, con l'indicazione della data del relativo verbale rilasciato della commissione per l'accertamento dell'handicap e dell'Azienda presso cui detta commissione è istituita.

La domanda dovrà esser datata e firmata, pena esclusione alla stessa, dovrà essere allegata la fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità.

DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

In applicazione di detta norma sull'autocertificazione i candidati, in alternativa alla presentazione della documentazione potranno pertanto:

a) autocertificare titoli quali servizi, specializzazioni, partecipazioni a convegni, docenze, tirocini, ecc. esclu-

se le pubblicazioni (edite a stampa) per le quali dovranno essere presentate fotocopie della relativa copertina e dell'articolo. Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l'autocertificazione contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell'attività espletata che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall'Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute conseguente di legge o di incompletezza per cui ne deriverebbe l'impossibilità di attribuire una valutazione.

b) richiedere, qualora si tratti di dipendenti dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Trieste, che l'Azienda stessa provveda d'ufficio alla certificazione di fatti, stati, qualità e servizi che risultano dalla documentazione in atti.

c) richiedere, qualora non si tratti di dipendenti dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Trieste, che l'Azienda proceda d'ufficio all'acquisizione di documenti riguardanti fatti, stati e qualità ed anche certificazioni di servizio già in possesso dell'Azienda stessa.

In questo caso il candidato dovrà specificare con esattezza la procedura cui tali documenti si riferiscono ed in cui tali documenti si trovano e l'Azienda non risponderà nel caso che la documentazione cui viene fatto riferimento non sia giacente in quanto già ritirata o restituita d'ufficio o la procedura sia stata indicata erroneamente.

d) richiedere che l'Amministrazione acquisisca d'ufficio fatti, stati, qualità e servizi che sono già in possesso di altre amministrazioni. È chiaro che in questa ultima ipotesi questa Azienda non risponde della errata compilazione dei certificati da parte dell'Amministrazione competente, né del mancato o ritardato invio della documentazione richiesta, rimanendo comunque a carico dell'interessato l'onere di fornire tutte le notizie necessarie per rendere attuabile tale adempimento.

e) dichiarare la conformità all'originale di copie di pubblicazioni o di documenti eventualmente allegati non autenticati;

La documentazione presentata non autocertificata dovrà essere rilasciata dall'autorità amministrativa competente o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non sarà presa in considerazione.

e dovranno:

a) allegare alla domanda un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato;

b) allegare alla domanda un elenco in carta semplice, datato e firmato ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;

c) allegare alla domanda la ricevuta del versamento della tassa di Euro 3,87.-, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 14166342 intestato al servizio di Tesoreria dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste, via Farneto 3 - 34142- TRIESTE con indicazione specifica del concorso di cui trattasi

Il pagamento della tassa potrà essere effettuato anche direttamente alla cassa dell'Azienda al 4° piano, stanza 410 con orario da lunedì a giovedì dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 14.45 e il venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

La tassa di concorso non potrà in nessun caso essere rimborsata, anche nel caso di eventuale revoca del presente concorso.

Per coloro che effettuano autocertificazioni si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che nei casi più gravi il giudice può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici

Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere.

A tal proposito l'amministrazione effettua verifiche a campione delle autocertificazioni effettuate.

Qualora le autocertificazioni non venissero firmate davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione dovrà essere allegata copia, anche non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità personale, se non già fatto ai sensi del precedente punto in relazione alla firma della domanda

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'esclusione del concorso, è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L.. 502/92 nonché al citato DPR 483/97.

Sono escluse dal concorso le domande mancanti di firma, quelle pervenute oltre i termini prescritti dal bando (prima dell'apertura e dopo la scadenza) e quelle per le quali non è pervenuta entro i termini richiesti la regolarizzazione relativa a documenti mancanti.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10.12.1997 n.483.

PUNTEGGIO PER I TITOLI E PER LE PROVE D'ESAME

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

titoli di carriera:	p. 10
titoli accademici e di studio:	p. 3
pubblicazioni e titoli scientifici:	p. 3
curriculum formativo e professionale:	p. 4

PROVE DI ESAME

Le prove d'esame relative al presente concorso sono quelle stabilite dall'art. 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 10/12/97 n. 483 e precisamente:

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Nell'ambito della prova orale, ai sensi dell'art.37, co.1 del D.L.vo 165/2001, verrà altresì accertata la conoscenza di una lingua straniera, scelta dai candidati tra inglese, francese, tedesco, in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato, nonchè la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito , tenuto conto di quanto disposto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul B.U.R.

CONFERIMENTO DEI POSTI E ASSUNZIONE

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (art.19 D.P.R. 483/97) e a regolarizzare ai sensi di legge tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi nell'orario d'ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed, esclusivamente lunedì e giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30) all'U.O. Concorsi, Selezioni e Assunzioni - Struttura Complessa Politiche del Personale - via del Farneto n.ro 3 Trieste, tel. 040/3995072-5071 - 5123 - 5233 - 5127 - o sul sito http://www.aots.sanita.fvg.it alla voce "concorsi".

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.ro 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati

presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI

La documentazione presentata a corredo della domanda nel caso di assenza alle prove concorsuali, di non inserimento nella graduatoria finale o comunque trascorsi 30 giorni dalla data di esaurimento del periodo di validità della graduatoria, sarà restituita contro assegno, a carico del destinatario.

Fino a quando l'amministrazione non procederà alla restituzione della documentazione sarà comunque possibile, ritirarla personalmente o tramite altra persona munita di apposita delega.

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE:
dott.ssa Gabriella Gerin

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(D.P.C.M. 8 aprile 1993)
via del Farneto 3 – 34142 Trieste
centralino 0403991111

Il/la____
sottoscritto/a____
_______________ a)

codice fiscale____

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente medico in disciplina GERIATRIA

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- ❑ di essere nato/a a ____ il ________________________________

- ❑ di risiedere a ________________________________via ____ n. __________

- ❑ di essere in possesso della cittadinanza italiana (*ovvero di altro stato dell'Unione Europea*) ________________________________

- ❑ di essere di stato civile ____ ______

- ❑ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____ (*ovvero di non essere*

  iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo ____ b)

- ❑ di non aver mai riportato condanne penali
  ovvero – di aver riportato le seguenti condanne penali (*da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale*) ____ ________

- ❑ di essere in possesso del seguente titolo di studio (*diploma di laurea*) ____

conseguito presso ____

- ☐ di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (*o sessione*)______________________ presso (*Università*)____
- ☐ di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:

  - di essere iscritto all'Ordine dei ____

  - specializzazione nella disciplina di ____conseguita in data __________

    ________________________presso ______________________________________e se conseguita o meno ai sensi del D.L

    257/1991 ______________________ e relativa durata del corso _______________

- ☐ di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ____
- ☐ di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni:

  ____

  ____

  ____c)

- ☐ di non esser stato/a dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
- ☐ di esser in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza richiamati dal presente bando di __________________________________(*allegare documentazione probatoria*);
- ☐ di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- ☐ di __________________ (*essere o non essere*) portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 05/02//92 n. 104 e pertanto informa di avere necessità nel corso dello svolgimento della prova scritta dei seguenti tempi aggiuntivi ____________________, nonché ____
- ☐ di scegliere ________________________________ quale lingua straniera, (*tra quelle indicate nel bando*) la cui conoscenza verrà accertata nell'ambito della prova orale, ai sensi del D. Lgvo 165/2001;

- ☐ che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

Nome e Cognome________________________________

Via/Piazza ______________________________ n. ____________

Telefono ____________________ C.A.P. n __________ Città ____________________

Dichiara inoltre

Che tutti i documenti e titoli presentati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 18 e 19 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 e sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia in carta semplice.
di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Allega alla presente oltre l'elenco dei documenti e titoli, la ricevuta della tassa concorsuale, un curriculum formativo e professionale datato e firmato e la fotocopia, anche non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e Data ____________________

____

(firma per esteso e leggibile)

NOTE

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;
b) *i cittadini italiani* devono indicare il Comune di iscrizione o precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;
per i cittadini non italiani (cittadini degli Stati membri dell'unione europea o italiani non appartenenti alla Repubblica) devono indicare l'eventuale godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
c) indicare, per i soli rapporti quale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, l'Ente, il profilo professionale rivestito il periodo di servizio, nonché la causa della risoluzione di ogni rapporto (ad es.: dimissioni volontarie, scadenza del termine di assunzione a tempo determinato, decadenza dal servizio, ecc.);

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste" - U.O. Concorsi, Selezioni, Assunzioni - via del Farneto n. 3 34142 TRIESTE
  ovvero
- presentate all'Ufficio Protocollo Generale - via del Farneto n. 3 - TRIESTE, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle 16.00, venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00).

C10
06_32_3_CON_004_AZ SS3 INFERMIERE

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 "ALTO FRIULI"

GEMONA DEL FRIULI

(Udine)

Pubblico concorso per titoli ed esami a n. 9 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - categoria D infermiere a tempo pieno.

In attuazione della deliberazione n. 270 del 18.07.2006, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:

– n. 9 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - categoria D - infermiere a tempo pieno

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 220/2001, una percentuale di posti non eccedente il 30% di quelli a concorso è riservata agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999 o ad altre categorie di cittadini (tra cui, ad esempio, i volontari in ferma breve delle tre Forze Armate congedati senza demerito - decreto legislativo 196/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso il decreto legislativo n. 215/2001).

La graduatoria del presente concorso potrà essere utilizzata per la graduale sostituzione del gruppo di operatori attualmente inseriti nell'organico aziendale degli Infermieri categoria "D", acquisiti mediante contratti interinali.

Per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso, si applicano le vigenti disposizioni in materia ed in particolare quelle contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Il concorso fa riferimento, inoltre, alle norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. n. 445/2000, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare si richiama l'art. 7 del citato D.P.R. n. 165/2001 che garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.

Si applica inoltre, in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n. 196/2003.

REQUISITI DI AMMISSIONE

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.

c) diploma universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del D. Lgs. n.502/1992 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;

d) iscrizione all'Albo Professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

PROVE DI ESAME

- prova scritta consistente nello svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti: legislazione sanitaria, legislazione ed ordinamento professionale, principi di organizzazione e gestione dei processi assistenziali, qualità dei servizi sanitari ed accreditamento professionale, elementi di metodologia per l'educazione sanitaria, metodologia dell'autoformazione e della formazione del personale di supporto, metodo e strumenti per la gestione infermieristica delle diverse problematiche assistenziali;

- prova pratica consistente in: tecniche di assistenza diretta. Individuazione delle risorse tecnologiche e dei presidi da utilizzare nelle diverse procedure assistenziali. Analisi di un caso clinico e predisposizione del relativo piano assistenziale;

- prova orale: vertente sulle materie oggetto delle prove scritta e pratica; la prova comprende inoltre l'accertamento della conoscenza di elementi di informatica e di una lingua straniera, almeno a livello iniziale, scelta tra quelle di seguito indicate:

– inglese

– francese

– tedesco

I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta (la sufficienza equivale a 21/30)

b) 20 punti per la prova pratica (la sufficienza equivale a 14/20)

c) 20 punti per la prova orale (la sufficienza equivale a 14/20)

I 30 punti a disposizione per i titoli sono ripartiti tra le seguenti categorie come di seguito indicato:

a) titoli di carriera: punti 10

b) titoli accademici e di studio: punti 5

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5

d) curriculum formativo e professionale: punti 10

Ai fini della valutazione dei titoli la Commissione Giudicatrice si atterrà ai principi ed ai criteri di cui agli articoli 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli" - Piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (UD);

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli") direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal Lunedì al Giovedì dalla 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il Venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema (allegato n. 1), gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

1) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per la partecipazione al concorso;

6) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica, scelta tra inglese, francese e tedesco;

9) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

10) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1).

11) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003).

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali incorso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La mancata dichiarazione di cui al punto 11 viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

- i tempi aggiuntivi necessari.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti in modo esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili ai titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto al profilo professionale oggetto del concorso, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicati altresì anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, anche con esame finale e le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e , pertanto, non attribuisce alcun punteggio né costituisce autocertificazione.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (Allegato 2), ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (Allegato 3), ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda, essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000);

- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalità di cui all'art. 43 (controlli d'ufficio);

- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati e copia fotostatica di un valido documento di identificazione.

Alla domanda dovrà essere infine allegato l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di euro 3,87 , in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 34070326 intestato a Azienda Servizi Sanitari 3 "Alto Friuli" Serv. Tes. - 33013 Gemona del Friuli (UD) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella misura del 30% delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. Politiche del Personale - U.O. Concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato Decreto Legislativo. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

NORME FINALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

Informazioni. Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. Politiche del Personale - U.O. Stato Giuridico e Assunzioni - tel. 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (Sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 oppure consultare il sito Internet www.ass3altofriuli.it

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Piero Pullini

Allegato 1

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
(da redigersi in carta semplice)

Al DIRETTORE GENERALE
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.3 "Alto Friuli"
Piazzetta Portuzza, 2
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)

.....l..... sottoscritt.......

....
(cognome e nome)

CHIEDE

di essere ammess....... al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. .... posti di .... a tempo pieno, bandito con Deliberazione n. .... del................................ .

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e con finalità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art.46 del D.P.R. n.445/2000) o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47 del D.P.R. n.445/2000), dichiara:

- di essere nat........ a ....il ....
- di possedere il seguente codice fiscale ....
- di risiedere a... via ....n. ....
- di essere in possesso della cittadinanza italiana *(ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana..)*
- di essere iscritt.......nelle liste elettorali del Comune di...
(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:.................)
- di godere dei diritti civili e politici in ....
(Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; in caso di mancato godimento indicare i motivi)
- di non avere riportato condanne penali *(ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione etc. ....)*
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso (*indicare il titolo di studio e l'iscrizione all'Albo professionale):*
....
....
....
....
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....
(dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile)
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni:...

(indicare i periodi, l'impegno orario, le qualifiche-posizioni funzionali ricoperte e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego)

▪ di essere dispost...... ad assumere servizio presso qualsiasi Struttura/Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.3 "Alto Friuli"

▪ di avere diritto alla riserva di posti ovvero di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo .... *(allegare documentazione probatoria)*

▪ di necessitare, in relazione alla tipologia di disabilità, degli ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove come di seguito indicato ....
....
....

▪ di scegliere la seguente lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, ai fini dell'accertamento in sede di svolgimento della prova orale:
- inglese □
- francese □
- tedesco □

▪ di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana *(tale dichiarazione è riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea)*

▪ di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs.196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da concorso

▪ che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente:
....
....
....

Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco redatto in triplice copia in carta semplice, datato e firmato.

Si allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità:

... ...

Data ....

Firma ....

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt__ ____________________________________
nat__ a ____________________________________ il __________
residente a ____________________________________
in via ____________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

____
____
____
____
____

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

________________, *li* ________________

Il/La dichiarante

____

ARTICOLO 46 DPR N.445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(artt.19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt__ ____
nat__ a ____ il __________
residente a ____
in via ____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

____
____
____
____
____

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_______________, *li* _______________

Il/La dichiarante

____

ARTICOLO 19 DPR N.445/2000 - *MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.*

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

ARTICOLO 47 DPR N.445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

C10
06_32_3_CON_005_AZ SS6 INFERMIERE

AZIENDA SANITARIA
N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE"

Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 10 posti di Operatore Socio - Sanitario Categoria "B" - livello economico "Bs" - fascia iniziale. Profilo Professionale: Operatore Socio-Sanitario

In esecuzione della deliberazione n. 9 del 12.1.2006 si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

- n. 10 posti di Operatore Socio-Sanitario Categoria "B" - livello economico "Bs" - fascia iniziale Profilo Professionale: Operatore Socio-Sanitario

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761 così come modificato dal decreto 10.2.1984, oltre che dal D.P.R. 220/01, dalla legge 20.5.1985 n. 207, dalla Legge 127/1997, successive modifiche e integrazioni, dal D. Lgs.vo 165/2001, dal D.P.R. 487/94, dal D.P.R. 445/2000, e dal C.C.N.L. 07.04.1999 e successive modifiche e integrazioni.

L'Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'art. 7, 1° comma del D.Lgs.30.3.2001, n. 165. Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, il D. Lgs.vo 30.6.2003, n. 196.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) diploma di Operatore Socio-Sanitario o equipollente.

PROVE D'ESAME

- Prova pratica:

  Esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.

- Prova orale:

  Sulle materie oggetto della prova pratica.

La prova orale comprenderà, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una delle seguenti lingue straniere a scelta del candidato: inglese, francese o tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria, approvata al termine delle operazioni concorsuali dall'Azienda, rimane valida, nei limiti

delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o per assunzioni a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, presso l'Azienda stessa.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b. idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato da una struttura pubblica del S.S.N. prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti del S.S.N.;

c. titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione (Allegato 2)

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria e precisamente:

– Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone;

Le domande devono essere presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7.2.1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) la lingua straniera prescelta per la verifica della conoscenza della stessa;

i) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.vo 30.6.2003 n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata;

l) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 10,33, in nessun caso rimborsabile e ciò ai sensi del D.L. 30.12.1982, n. 952, intestata all'Azienda. Il versamento della tassa di concorso deve essere effettuato con vaglia postale o con versamento diretto, ovvero mediante conto corrente postale, intestato al servizio di Tesoreria dell'Azienda Sanitaria, come di seguito specificato:

Servizio di Tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" presso "Unicredit Banca S.p.A." - Via Mazzini, 3 - Pordenone (conto corrente postale n. 10058592).

Nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui va allegata fotocopia del documento di identità) relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende Ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

In caso di produzione di certificati, saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (art. 21 del D.P.R. 220/2001) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'art. 22 del D.P.R. 220/2001.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate ai sensi dell'art. 22 della L. 24.12.1986, n. 958, saranno valutati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 220/2001.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4/bis.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4/bis. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione. (Allegato 3)

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese come segue:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o consegnata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

d) La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

1) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare di leva: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale dell'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del S.S.N., la posizione in ordine al disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;

2) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

3) per l'Iscrizione all'Albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e relative cause;

4) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata il candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e corredata dalla documentazione richiesta dal bando, deve essere intestata al Direttore Generale dell'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" e presentata con le seguenti modalità:

- in busta chiusa direttamente presso l'Ufficio protocollo - 3º piano - stanza 55 - Via della Vecchia Ceramica n. 1 - Pordenone, da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

oppure

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata l'indicazione del concorso cui il candidato intende partecipare, e deve essere altresì indicato il mittente con il relativo indirizzo.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda sanitaria non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è adottata dal competente Organo dell'Azienda ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova pratica saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero dei candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal DPR 220/2001 agli artt. 8, 20, 21 e 22.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 40 punti per i titoli;

b) 60 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova pratica;

b) 30 punti per la prova orale.

La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli viene così stabilita:

a) titoli di carriera: 20 punti;

b) titoli accademici e di studio: 7 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 10 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, ai sensi della L. 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) profilo professionale e relativo trattamento economico;

d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

e) durata del periodo di prova,

f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore Generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12.3.1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali (Allegato 1)

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Leg.svo 30.06.2003, n. 196, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato) all'Ufficio del Personale - Ufficio Concorsi ed Assunzioni - 4º piano della Sede Centrale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (tel. 0434/369877 - 369868).

L'estratto del presente bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

Sito web: http://www.ass6.sanita.fvg.it

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Fabrizio Oleari

(ALLEGATO 1)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy:

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ad oggetto "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali", si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti:

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

Modalità di trattamento

I dati verranno trattati con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice privacy.

Natura obbligatoria

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenza del rifiuto dei dati

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà partecipare alla selezione.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati:

Istituti Previdenziali e Assistenziali

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice Privacy:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità di trattamento;

c) della logica applicata n caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati è la:

Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale"
Via Vecchia Ceramica, 1
33170 Pordenone

Il Responsabile del trattamento dei dati è
Dirigente Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
Tel. 0434/369877 - 0434/369868 Fax 0434/369911

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:

Ufficio Relazione con il Pubblico (URP)
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale"
Via Vecchia Ceramica , 1
33170 Pordenone
Tel. 0434 /369988 - Fax. 0434/523011 - e-mail: urp@ass6.sanità.fvg.it.

(ALLEGATO 2)

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice)

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SERVIZI SANITARI N. 6
"Friuli Occidentale"
PORDENONE

Il sottoscritto .... nato a ....
il .... residente a .... (Prov. ....) Via ....
..................., n. .... - tel. ....-

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n........... post... di .... presso codesta Azienda con scadenza il ....

A tal fine dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....) (a);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ....);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
   - Diploma di ... ... conseguito il ... ... presso ....;
   - ....;
   - ....;
5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;
6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: .... indicare le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego);
7) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.vo 30.6.2003 n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata al bando;
8) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea);
9) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: .... (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza);
10) lingua straniera prescelta: ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, in carta semplice.

Data ....

Firma..

a) i cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

(ALLEGATO 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ____
(cognome) (nome)

nato/a a ______________________________ (______) il ____________________
(luogo) (prov.) (data)

residente a ________________________ (_____) in Via ____________________
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Dichiaro di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nell'informativa allegata al bando.

... ...
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE

... ...

C10
06_32_3_CON_006_PROV UDINE_DIR GEN

PROVINCIA DI UDINE

Estratto dell'avviso pubblico per l'eventuale reclutamento del Direttore generale dell'amministrazione della Provincia di Udine.

È intenzione della Provincia di Udine valutare l'opportunità di esaminare le candidature ad un eventuale incarico di Direttore Generale per la durata del mandato amministrativo. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BUR.

Il testo integrale dell'avviso è consultabile sul sito www.provincia.udine.it.

Udine, 11 luglio 2006

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA:
prof. Marzio Strassoldo

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1º febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00 I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00 I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50 I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile

EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione

Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)